1398

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LCC 10000/1146/150 L.S.C /428 (B) COLLECTIVE AGREEMENT - (AOST

AUG. - DEC. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O L.S.C /428 (B) COLLECTIVE AGREEMENT - (AOSTA)

AUG. - DEC. 1945

A O S T A

1	All Industries	12.7.45
2	Banking (Banca Popolre & Commerciale)	
3	Tile-Making [illegible] (Ivrea)	[illegible]
4	All Industries (Ivrea)	24.8.45
5	Commerce	
6	Printing	
7	Beer (S.A. Birra)	
8	Metallurgical (Firms "Cogne")	
9	Tramways (Firms S.A.F.T.A)	
10	Cinema	
11	S.A.I.F.T.A.	
12	Agriculture (Ivrea)	
13	Mechanical & Metallurgical	
14	All Industries (Office Employees)	
15	Quarrying	
16	Building	
17	Printing	
18	Baking	
19	Training Schools for the Firm "Olivetti"	
20	Ceramics and fire-bricks	
21	Christmas allowances in the industry	
22	Chemical	
23	Commercial Firms (minimum wages)	
24	Bakeries	

5664

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BAKERIES 24

AOSTA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN BAKERIES IN AOSTA PROVINCE. (No. 314)

1. The agreement, which is effective from the 6th of December 1945, concedes increases bringing the hourly basic pay rates up to 4,15 for the lowest paid apprentices.-

2. The agreement provides also for a daily allowance varying from 18 lire to 10 lire.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of the acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

31.12.45

3063

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. The agreement, which is effective from the 6th of December 1945, concedes increases bringing the hourly basic pay rates up to 4,15 for the lowest paid apprentices.-

2. The agreement provides also for a daily allowance varying from 18 lire to 10 lire.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of the acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

31.12.45

5063

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec 26/1/46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI

VALLE DI AOSTA

Stipula il 5 Dicembre 1945 -

Decorrenza: 6 Dicembre 1945 -

I salari vengono aumentati con una maggiorazione compresa tra il 30 ed il 50 % . -

Così che i salari orari vengono fissati in £ 18,75 per la prima categoria ed in £ 12,50 per l'ultima categoria. -

Gli apprendisti percepiscono un salario orario di £ 4.15 che viene maggiorato progressivamente fino a £ 7,10 dopo 19 mesi di apprendistato. -

Oltre all'indennità di contingenza ed oltre il salario verrà corrisposta ai dipendenti una indennità giornaliera fissata in £ 18 per gli operai ed in £ 10 per gli apprendisti. -

5662

Torino, 26 Dicembre 1945

1403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

Addì 5 dicembre 1945, in Aosta, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro

t r a

la Libera Associazione dei Commercianti della Valle di Aosta, rappresentata dal Presidente Sig. Torrione Giuseppe, dal Direttore Dr. Renzo Ghio e dai Sigg. Vietti Leo Mario, Petragiache Angelo, Nouchy Emanuele, Meda Biagio, Vietti Ernesto, Lagna Fietta Antonio

e

la Camera Conf.le del Lavoro di Aosta, rappresentata dai Sigg. Fossaluzza Antonio e Goyet Marino, presenti i lavoratori: Realis Mario, Garcia Silvio, Marin Mario, Boccarella Michele, Frison Giuseppe, Meloitto Bruno, Aramini Davide

con l'intervento della Sezione Prov.le dell'Alimentazione, rappresentata dal Direttore Sig. Michele Mainero e dell'Ufficio Provinciale del Lavoro nella persone del Direttore Sig. Tullio Ferretti

SI CONVIENE

1°) a far tempo dal 6 dicembre 1945 le paghe dei lavoranti panettieri vengono così fissate:

Formatori	L.	18,75	orari
Informatori	"	17,50	"
Aiutanti specializzati	"	16,25	"
Aiutanti semplici	"	12,50	"
Apprendisti fino a 9 mesi	"	6,25	"
Apprendisti fino a 19 mesi	"	7,—	"
Apprendisti oltre 19 mesi	"	10,65	"

2°) Oltre all'indennità di contingenza di cui all'accordo 15/7/1945, dalla stessa data di cui sopra verrà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 18 agli operai e L. 10 agli apprendisti.

3°) Il prezzo del pane salato (Kg. 1,200 di sale per ogni quintale di farina viene stabilito in L. 18,50 il Kg.

Quanto sopra è stato stipulato a seguito dello sciopero avvenuto il giorno 3 corrente mese dei dipendenti lavoranti panettieri in dipendenza della richiesta di aumento paghe.

Letto, approvato e sottoscritto.

p.l'Associazione dei Commercianti della Valle di Aosta - F.ti Giuseppe Torrione - Dr. Renzo Ghio - Vietti Leo Mario - Petragiache Angelo - Nouchy Emanuele - Meda Biagio - Vietti Ernesto - Lagna Fietta Antonio.

p. la Camera Confle del Lavoro F.ti: Fossaluzza Antonio - Goyet Marino - Realis Mario - Garcia Silvio - Marin Mario - Boccarella Michele - Frison Gius. Meloitto Bruno - Aramini Dario.

p.la Sez.Prov.le dell'Alimentazione - F.to Mainero Michele
p. l'Ufficio Prov.le del Lavoro : F.to Tullio Ferretti.

per copia conforme: L'Ufficio Prov.le del Lavoro - Il Segretario - S.Leonardi

1405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Specchio n. 3 -

Accordo salariale lavoranti panettieri

categoria	salario precedente orario
formatori	14,45
Informatori	13,50
Aiutanti specializzati	12,60
Aiutanti semplici	9,60
Apprendisti fino a 9 mesi	4,15
Apprendisti fino a 19 mesi	4,70
Apprendisti oltre 19 mesi	7,10

1406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Specchio n. 3 -

Accordo salariale lavoranti panettieri

Categoria	salario precedente orario	salario in base al nuovo contratto	differenza paga	percentuale
.....	14,45	18,75	4,30	30%
.....	13,50	17,50	4,00	30%
.....	12,60	16,25	3,65	30%
.....	9,60	12,50	2,90	30%
.....	4,15	6,25	2,10	50%
.....	4,70	7,00	2,30	50%
.....	7,10	10,65	3,55	50%

25

ACCORDO DI PEREQUAZIONE SALARIALE

Addì 29 ottobre millenovecentoquarantacinque, in Aosta presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta

tra

l'Associazione Industriali Valdostana rappresentata dai Sigg. Brunod Francesco e Del Corno Vittorio Emilio assistiti dal Dott. Ettore De Coularé

e

La Camera Confederale del Lavoro di Aosta rappresentata dai Signori Pepellin Amedeo e Negro Carlo

con l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta nella persona del Signor Spoto Carlo, intervenuto in base all'art. 1 lettera b) del Regolamento sui rapporti di lavoro A.M.G.,

è stato convenuto il presente accordo per la perequazione salariale dei dipendenti delle aziende industriali fabbricanti di mobili, serramenta e laboratorio di falegname in genere.

ART.1 - I minimi di paga orari, esclusa la indennità di contingenza, sono quelli riportati nella tabella seguente:

3059

Tracciatore macchinista: colui che, conoscendo il disegno dettaglia il legname ne traccia i pezzi lavoratori per formare tanto il mobilio come i lavori di infissi e falegnameria in genere. Lavora inoltre a tutte le macchine . . . . . .L. 15;==

Tabor ettista meccanico piallatore: colui che apparecchia e lavora a tutte le macchine e che provvede alla rifinitura degli utensili . . . . . .L. 14,50

Macchinista: colui che esegue normalmente lavori a tutte le macchine ed affila loro attrezzi
di 1ª categoria . . . . . " 14.==
di 2ª categoria . . . . . " 12,50

Ebanista di 1ª categoria: colui che conoscendo il disegno, dettaglia ed esegue la costruzione di qualsiasi mobile e lavori di ebanisteria senza bisogno di guida . . . . . " 13,50

Ebanista di 2ª categoria: colui che esegue a regola d'arte la costruzione di qualsiasi mobile e qualunque lavoro di ebanisteria con materiale già tracciato e sotto la guida del proprietario dell'azienda o di chi per esso . . . . . .L. 12,50

[illegible] di 1ª categoria sono quelli operai che a regola

Declassified E.C. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

l'Associazione Industriali Valdostana rappresentata dai Sigg. Brunod Francesco e Del Corno Vittorio Emilio assistiti dal Dott. Ettore De Couleré

e

La Camera Confederale del Lavoro di Aosta rappresentata dai Signori Nepellin Amedeo e Negro Carlo

con l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta nella persona del Signor Spoto Carlo, intervenuto in base all'art. 1 lettera b) del Regolamento sui rapporti di lavoro A.A.G..

è stato convenuto il presente accordo per la perequazione salariale dei dipendenti delle aziende industriali fabbricanti di mobili, serramento e laboratorio di falegname in genere.

ART.1 - I minimi di paga orari, esclusa la indennità di contingenza, sono quelli riportati dalla tabella seguente:

Tracciatore macchinista: colui che, conoscendo il disegno dettaglia il legname ne traccia i pezzi lavoratori per formare tanto il mobilio come i lavori di infissi e falegnameria in genere. Lavora inoltre a tutte le macchine . . . . . .L. 15;=

Laborattisio meccanico piallatore: colui che apparecchia e lavora a tutte le macchine e che provvede alla rifinitura degli utensili . . . . . .L. 14,50

Macchinista: colui che esegue normalmente lavori a tutte le macchine ed affila loro attrezzi
di 1^ categoria . . . . . " 14.=
di 2^ categoria . . . . . " 12,50

Ebanista di 1^ categoria: colui che conoscendo il disegno, dettaglia ed esegue la costruzione di qualsiasi mobile e lavori di ebanisteria senza bisogno di guida . . . . . " 13,50

Ebanista di 2^ categoria: colui che esegue a regola d'arte la costruzione di qualsiasi mobile e qualunque lavoro di ebanisteria con materiale già tracciato e sotto la guida del proprietario dell'azienda o di chi per esso . . . . . .L. 12,50

Falegname di 1^ categoria: sono quegli operai che a regola d'arte eseguono infissi, serramenti, tramezzi leggeri, telai per porte e finestre, armadi, tavoli, panche in legno e che conoscendo il disegno non hanno bisogno di guida . . . . . " 13,50

Falegname di 2^ categoria: colui che esegue i lavori di falegnameria con materiale già preparato, sotto la guida del capo dell'azienda o di chi per esso ed aiuta i falegnami di 1^ categoria . . . . . " 12,50

Lucidatore e verniciatore di 1^ categoria: colui che esegue qualunque lavoro di verniciatura ed è capace di uniformare le tinte, nonchè

./.

3059

1408

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le laccature di ogni specie . . . . . L. 14,50

Lucidatore e verniciatore di 2^ categoria: colui che esegue i lavori di lucidature e verniciature per i quali non è richiesta una speciale competenza tecnica . . . . . " 12,50

Segantino di 1^ categoria: colui che prepara ed usa le macchine di segheria, salda, affila e strada le lame di qualsiasi specie - conosce il legname e sa eseguire qualsiasi ordinazione senza bisogno di guida, con sega a tronchi e di altri tipi . . . . . 15,==

Segantino di 2^ categoria: colui che esegue sotto la guida del proprietario o dirigente per suo uso il taglio delle legne con sega a mano o a macchina e che affila e salda le lame . . . . 14,==

Segantino di 3^ categoria: colui che facendo il lavoro delle categorie superiore non è addetto alla affilatura e saldatura delle lame e che può essere anche addibito alla sucietura e riquadratura dei tronchi per l'ulteriore lavorazione a macchina 12,50

Operaio comune ausiliario o manovale specializzato . . . . . 12,==

Manovali comuni: coloro che compiono esclusivamente lavori di pulizia in genere e di trasporto a mano o con carretto di materiale dai 14 ai 15 anni compiuti . . . . . 5,==
dai 16 ai 18 anni compiuti . . . . . 8,==
di età superiore ai 18 anni: di 1^ categoria 11,50
di 2^ categoria . . . . 10,==

Carraio di 1^ categoria: colui che è specializzato nella costruzione dei carri o vetture e compie qualsiasi lavoro senza bisogno di guida o vigilanza 13,50

Carraio di 2^ categoria: colui che esegue qualsiasi lavoro - sotto la guida del capo dell'azienda o di chi per esso . . . 13,50

Tornitore di 1^ categoria: colui che esegue qualsiasi lavoro di tornerio anche su disegno . . . . . 14,==

Tornitore di 2^ categoria: colui che esegue qualunque lavoro su tornio già attrezzato, sotto la guida del proprietario o di chi per esso 12,50

Apprendisti: di età dai 18 ai 20 anni: per il 1° anno . . . " 6,==
per il 2° anno . . . " 7,==
di età dai 16 ai 18 anni: per il 1° anno . . . " 5,==
per il 2° anno . . . " 5,50
di età dai 14 ai 16 anni: per il 1° anno . . . " 3,50
per il 2° anno . . . " 4,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bisogno di guida, con sega a tronchi e di altri tipi 15,--

Segantino di 2^ categoria: colui che eseguo sotto la guida del proprietario o di chi per esso il taglio delle legne con sega a mano o a macchina e che affila e salda le lame 14,--

Segantino di 3^ categoria: colui che facendo il lavoro della categoria superiore non è addetto alla affilatura e saldatura delle lame e che può essere anche adibito alla sociatura e riquadratura dei tronchi per l'ulteriore lavorazione a macchina 12,50

Operaio comune ausiliario o generale specializzato 12,--

Manovali comuni: coloro che compiono esclusivamente lavori di pulizia in genere e di trasporto a mano o con carretto di materiale dai 14 ai 15 anni compiuti 5,--
dai 16 ai 18 anni compiuti 8,--
di età superiore ai 18 anni: di 1^ categoria 11,50
di 2^ categoria 10,--

Carraio di 1^ categoria: colui che è specializzato nella costruzione dei carri o vetture e compie qualsiasi lavoro senza bisogno di guida e vigilanza 13,50

Carraio di 2^ categoria: colui che esegue qualsiasi lavoro sotto la guida del capo dell'azienda o di chi per esso . . . 13,50

Tornitore di 1^ categoria: colui che esegue qualsiasi lavoro di torneria anche su disegno 14,--

Tornitore di 2^ categoria: colui che esegue qualunque lavoro su tornio già attrezzato, sotto la guida del proprietario o di chi per esso . . . . . L 12,50

Apprendisti: di età dai 18 ai 20 anni: per il 1° anno . . . " 6,--
per il 2° anno . . . " 7,--
di età dai 16 ai 18 anni: per il 1° anno . . . " 5,--
per il 2° anno . . . " 5,50
di età dai 14 ai 16 anni: per il 1° anno . . . " 3,50
per il 2° anno . . . " 4,50

ART.2 - Il presente accordo decorre dal 16 ottobre 1945 e rimarrà valido ed impegnato fino alla fine del mese di febbraio 1946, salvo non intervenga un contratto nazionale o interregionale per l'Alta Italia.
Letto, confermato e sottoscritto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

p. l'Associazione Valdostana Industriali
F.to Francesco Brunod
Vittorio Emanuele Del Corno
Ettore De Coularé

p. la Camera del Lavoro
F.to Perellin Amedeo
Negro Carlo

p. L'Ufficio Prov.le del Lavoro
F.to Spoto Carlo

p.c.c. L'Ufficio Provinciale del Lavoro
Il Segretario
S.Leonardi

3057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1412

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN FACTORIES OF FURNITURES AND LOCKS IN AOSTA PROVINCE. (No. 225).-

1. This agreement, which is affective from the 16th of October 1945, concedes increases bringing the hourly pay rates up to 15 lire for skilled workers and to 3,50 lire for apprentices between 14 and 16 years of age.-

2. These rates do not exceed those in force in the mechanical trade of Torino Province.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna; Major
Regional Labour Officer

10.12.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5056

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

SG/mm.

226

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI AZIENDE INDUSTRIALI MOBILI E SERRAMENTA = AOSTA =

STIPULATO : 29.10.1945
DECORRENZA : 16.10.1945

I minimi orari oscillano da un massimo di Lire 15 per il tracciatore macchinista ad un minimo di £. 3,50 per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni nel 1° anno di lavoro.

Tali minimi non superano quelli dei metalmeccanici di Torino.

5055

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C 23 COMMERCIAL FIRMS

AOSTA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE PERSONNEL OF COMMERCIAL FIRMS IN AOSTA PROVINCE (N. 307)

1. The agreement, which is effective from the 1st of Oct. 45, concedes pay rates scaled according to groups of firms and according to categories of workers and ranging from 6120 lire per month to 1913 lire per month for clerikal employees and from 765 lire per week to 138 lire per week for workers and apprentices.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

EA

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

31.12.45

5654

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

REC. 26/1/46

307

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI (OPERAI ED IMPIEGATI) AZIENDE COMMERCIALI

- AOSTA E VALLE -

STIPULATO IL 10 OTTOBRE 1945

DECORRENZA 1° OTTOBRE 1945

LE RETRIBUZIONI VENGONO MAGGIORATE TRA IL 40% ED IL 60%

VENGONO FISSATI DUE GRUPPI, UNO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI, ESCLUSI GLI ALIMENTARISTI, ED UNO PER GLI ALIMENTARISTI CON ESCLUSIONE DELLE RIVENDITE DI PANE- LATTE E PICCOLI PASTAI.-

LE RETRIBUZIONI MINIME RESTANO FISSATE NEL I° GRUPPO -

PER GLI IMPIEGATI

TRA £. 6120 E £. 2730

PER LE IMPIEGATE

TRA £. 6120 " £. 2448

MENSILI LORDE.-

PER GLI OPERAI

TRA £. ~~765~~ E £. 680

PER LE OPERAIE

TRA £. 689 E £. 612

5053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STIPULATO IL 10 OTTOBRE 1945

DECORRENZA 1° OTTOBRE 1945

LE RETRIBUZIONI VENGONO MAGGIORATE TRA IL 40% ED IL 60%

VENGONO FISSATI DUE GRUPPI, UNO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI, ESCLUSI GLI ALIMENTARISTI, ED UNO PER GLI ALIMENTARISTI CON ESCLUSIONE DELLE RIVENDITE DI PANE- LATTE E PICCOLI PASTAI.-

LE RETRIBUZIONI MINIME RESTANO FISSATE NEL 1° GRUPPO -

PER GLI IMPIEGATI

TRA £. 6120 E £. 2730

PER LE IMPIEGATE

TRA £. 6120 " £. 2448

MENSILI LORDE.-

PER GLI OPERAI

TRA £. ~~765~~ E £. 680

PER LE OPERAIE

TRA £. 689 E £. 612

SETTIMANALI LORDE.-

PER N° 48 ORE SETTIMANALI - E N° 60 ORE PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI-

PER GLI APPRENDISTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE,-

TRA I 18 ED I 21 ANNI

TRA £. 595 E £. 1.105 ./.

57653

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PER LE APPRENDI .E

TRA £. 536 E £. 995

MENSILI LORDE-

PER GLI APPRENDISTI OPERAI-

TRA £. 170 E £. 298

PER LE APPRENDISTE

TRA £. 153 E £. 268

SETTIMANALI LORDE-

NEL 2° GRUPPO

PER GLI IMPIEGATI-

TRA £. 5100 E £. 5125

PER LE IMPIEGATE

TRA £. 5100 E £. 1913

MENSILI LORDE-

PER GLI OPERAI

TRA £. 680 E £. 553

PER LE OPERAIE

TRA £. 612 E £. 362

SETTIMANALI LORDE-

PER GLI APPRENDISTI IMPIEGATI

TRA £. 510 E £. 1.148

PER LE APPRENDISTE

TRA £. 460 E £. 1.032

5052

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

PER GLI APPRENDISTI OPERAI-

TRA £. 170 E £. 298

PER LE APPRENDISTE

TRA £. 153 E £. 268

SETTIMANALI LORDE-

NEL 2° GRUPPO

PER GLI IMPIEGATI-

TRA £. 5100 E £. 5125

PER LE IMPIEGATE

TRA £. 5100 E £. 1913

MENSILI LORDE-

PER GLI OPERAI

TRA £. 680 E £. 553

PER LE OPERAIE

TRA £. 612 E £. 362

SETTIMANALI LORDE-

5052

PER GLI APPRENDISTI IMPIEGATI

TRA £. 510 E £. 1.148

PER LE APPRENDISTE

TRA £. 460 E £. 1.032

MENSILI LORDE-

PER GLI APPRENDISTI OPERAI-

TRA £. 153 E £. 255

PER LE APPRENDISTE

TRA £. 138 E £. 230

SETTIMANALI LORDE-

NELL'ACCORDO OLTRE AI MINIMI DI STIPENDIO E DI SALARIO VIENE REGOLATO L'INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI NELLE VARIE CATEGORIE.-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LE AZIENDE DOVRANNO COMUNICARE IN FORMA SCRITTA ENTRO UN MESE DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO AI LAVORATORI LA CATEGORIA ALLA QUALE VENGONO ASSEGNATI (CHE NON PUÒ ESSERE INFERIORE A QUELLA GIÀ ATTRIBUITA).-

LA INDENNITÀ DI PRESENZA E MENSA È ASSORBITA DALLE MAGGIORAZIONI DEL NUOVO ACCORDO.-

AL PERSONALE DIMISSIONARIO SARÀ CORRISPOSTA LA INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO AI SENSI DEL CONTRATTO 12 LUGLIO 1944.-

LA INDENNITÀ SARÀ LIQUIDATA AI DIPENDENTI DIMISSIONARI TRA IL 1° OTTOBRE 1945 ED IL 10 OTTOBRE 1946 SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI PERCEPITE ALLA DATA 30 SETTEMBRE 1945- PER ANZIANITÀ MATURATA A DECORRENZA DAL 1° OTTOBRE 1945 IN POI; VIENE PURE FISSATA LA TRATTENUTA PER IL VITTO CORRISPOSTO IN NATURA IN £. 120 AL GIORNO. LA TRATTENUTA PER GLI APPRENDISTI NON PUÒ SUPERARE L'IMPORTO DELLA CONTINGENZA.-

GLI ANTICIPI CORRISPOSTI PRIMA DEL SETTEMBRE 45 SONO CONSIDERATI A FONDO PERDUTO.-

5651

TORINO 24 DICEMBRE 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI

Il giorno 10 del mese di ottobre 1945 presso la Sede della Camera del Lavoro di Aosta tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro si è concluso il presente accordo economico per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle Aziende Commerciali di Aosta e Valle.

ART. 1° - MINIMI DI STIPENDIO

	Impiegati dipendenti da aziende commerciali in genere esclusele aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari (droghe coloniali - alimentari - misti).		Impiegati dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari con esclusione delle rivendite di pane - latte e piccoli pastai.	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1ª Categoria				
A) Dirigenti (Direttore di filiale)	6.120	6.120	5.100	5.100
B) Capi Ufficio, capi contabili, ispettori, gestori o gerenti di negozio, capi reparto, impiegati tecnici, altro personale con mansioni analoghe - Cassieri principali con responsabilità o firma.				
2ª Categoria				
Corrispondente, contabile con o senza cassa, gestori o gerenti con non più di due dipendenti a responsabilità limitata. Magazzi-				

5050

satizio ed operaio dipendente...
le.

ART. 1° - MINIMI DI STIPENDIO	Impiegati dipendenti da aziende commerciali in genere escluse le aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari (droghe coloniali - alimentari - miati).		Impiegati dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari con esclusione delle rivendite di pane - latte e piccoli pastai.	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1ª Categoria				
A) Dirigenti (Direttore di filiale)	6.120	6.120	5.100	5.100
B) Capi Ufficio, capi contabili, ispettori, gestori o gerenti di negozio, capi reparto, impiegati tecnici, altro personale con mansioni analoghe - Cassieri principali con responsabilità o firma.				
2ª Categoria				
Corrispondente, contabile con o senza cassa, gestori o gerenti con non più di due dipendenti a responsabilità limitata. Magazziniere consegnatario, interprete traduttore, Vetrinista Impiegato addetto ad acquisti tecnico venditore e propagandista scientifico Stenodattilografo conoscenza lingue estere. Altro personale con mansioni analoghe....	3.910	3.510	3.400	3.060

5050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1^ Categoria				
A) Contabile d'ordine - Cassiere di Aziende all'ingrosso (di I^ categoria) di vendita di negozio e di magazzino - Stenodattilografo	3.230	2.907	2.975	2.678
B) Aiuto contabile fatturista non prezzista -Commesso (di 2^ categoria) di vendita di negozio e di magazzino - Archivista Campionarista - Esattore Cassiere di negozio al dettaglio	2.975	2.678	2.550	2.295
C) Dattilografo - Telefonista Aiuto commesso	2.730	2.448	2.125	1.913
APPRENDISTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE				
1° anno	595	535	510	460
2° anno	890	765	765	689
3° anno	1105	995	1020	918
Dai 18 ai 21 anni	-	-	1530	1377
Inferiori ai 18 anni	-	-	1148	1032
MINIMO DI SALARIO PER OPERAI		SETTIMANALI		
Operai specializzati	765	689	680	612
Operai comuni	638	574	553	498
Operai addetti alla confezione	-	-	468	362
Conducenti veicoli a trazione animale	757	-	595	-
Fattorini, uscieri, custodi, imballatori	638	-	553	-
Autisti e motocarristi con patente	2450 mensili o 612.50 settimanali.			
APPRENDISTI				
	170	153	153	138

5049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sc (di 2ª categoria) di vendita di negozio e di magazzino - Archivista Campionarista - Esattore Cassiere di negozio al dettaglio	2.975	2.678	2.550	2.295
C) Dattilografo - Telefonista Aiuto commesso	2.730	2.448	2.125	1.913

APPRENDISTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

1° anno	595	535	510	460
2° anno	850	765	765	689
3° anno	1105	995	1020	918
Dai 18 ai 21 anni	-	-	1530	1377
Inferiori ai 18 anni	-	-	1148	1032

MINIMO DI SALARIO PER OPERAI — SETTIMANALI

Operai specializzati	765	689	580	612
Operai comuni	638	574	553	498
Operai addetti alla confezione	-	-	468	362
Conducenti veicoli a trazione animale	757	-	595	-
Fattorini, uscieri, custodi, imballatori	638	-	553	-
Autisti e motocarristi con patente	2450 mensili o 512.50 settimanali.			

APPRENDISTI

1° anno	170	153	153	138
2° anno	234	213	213	192
3° anno	298	268	255	230

ART. 2° - Le Aziende dovranno comunicare per iscritto entro un mese dalla pubblicazione del presente accordo ai singoli lavoratori la categoria alla quale vengono assegnati (che non può essere inferiore a quella già attribuita) con la indicazione delle mansioni affidate

5049

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e delle denominazioni corrispondenti a tali mansioni.

ART. 3° - I minimi di stipendio e di salario sopra indicati sono commisurati all'orario normale di lavoro di 48 ore settimanali per personale addetto a lavoro continuo ed a 60 ore settimanali per il personale addetto a lavoro discontinuo. Detti minimi assorbono la indennità di presenza e mensa. A parte continua ad essere corrisposta l'indennità giornaliera di contingenza di cui all'accordo 22 agosto 1945 concluso tra la locale Camera del Lavoro e l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Aosta.

ART. 4° - Al personale dimissionario, ai quali ai sensi del contratto 12 luglio 1944 compete l'indennità di licenziamento, la indennità stessa per il personale che rassegni le dimissioni tra il I° ottobre 1945 e il 10 ottobre 1945 sarà liquidata sulla base delle retribuzioni percepite alla data 30 settembre 1945 per anzianità maturata a decorrere dal I° ottobre 1945 in poi.

APPRENDISTI

ART. 5° - Agli apprendisti che fruiscono del vitto in natura sarà effettuata una trattenuta giornaliera che non potrà essere superiore all'importo della indennità di contingenza che loro compete in base al contratto 22 agosto 1945.

A tutti gli altri dipendenti le trattenute per il vitto corrisposto in natura viene fissato nella misura di L. 102 giornaliere, per colazione L. 20.

ART. 6° - Gli anticipi corrisposti prima del mese di settembre 5018 vanno considerati corrisposti a "fondo perduto".

ART. 7° - Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal giorno 1 ottobre 1945.

PER L'UNIONE COMMERCIANTI

F.to Renzo Ghio
" Giuseppe Torrione
" Jacood Venanzio
" Vittorio Cuaz
" Enrico Quarello.

PER LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Edoardo Pagliano
" Antonio Fossaluzza

Per copia conforme all'originale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

giornaliera di contingenza di cui all'accordo 22 agosto 1945 [illegible] tra la locale Camera del Lavoro e l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Aosta.

ART. 4° - Al personale dimissionario, ai quale ai sensi dele contratto 12 luglio 1944 compete l'indennità di licenziamento, la indennità stessa per il personale che rassegni le dimissioni tra il I° ottobre 1945 e il 10 ottobre 1945 sarà liquidata sulla base delle retribuzioni percepite alla data 30 settembre 1945 per anzianità maturata a decorrere dal I° ottobre 1945 in poi.

APPRENDISTI

ART. 5° - Agli apprendisti che fruiscono del vitto in natura sarà effettuata la trattenuta giornaliera che non potrà essere superiore all'importo della indennità di contingenza che loro compete in base al contratto 22 agosto 1945.

A tutti gli altri dipendenti le trattenute per il vitto corrisposto in natura viene fissato nella misura di L. 102 giornaliere, per colazione L. 20.

ART. 6° - Gli anticipi corrisposti prima del mese di settembre 1945 vanno considerati corrisposti a "fondo perduto".

ART. 7° - Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal giorno 1 ottobre 1945.

PER L'UNIONE COMMERCIANTI

F.to Renzo Ghio
" Giuseppe Torrione
" Jaccod Venanzio
" Vittorio Cuaz
" Enrico Quarello.

PER LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Edoardo Pagliano
" Antonio Fossalussa

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Leonardi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1426

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO COMPARATIVO n. 33 ----- SETTORE COMMERCIO

	Dipendenti aziende comm. escluse al commercio prodotti alimentari							Dipendenti aziende c escluse rivendita pa			
	Retribuzione lorda prec.		Retribuzione lorda al nuovo contratto		Diff. retribuzione		Perc.	Retribuzione lorda prec.		Retribu in base vo cont	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	do
1ª Categoria											
A) e B)	4.370	4.370	6.120	6.120	1.750	1.750	40%	3.640	3.640	5.100	
2ª Categoria	2.715	2.445	3.910	3.519	1.195	1.074	44%	2.350	2.125	3.400	
3ª Categ. A)	2.155	1.940	3.230	2.907	1.075	967	50%	1.990	1.775	2.975	
B)	1.990	1.775	2.975	2.678	985	903	50%	1.700	1.530	2.550	
C)	1.800	1.630	2.730	2.448	930	818	50%	1.415	1.275	2.125	
Apprendisti con mansioni impieg.											
1° anno	372	335	595	536	223	201	60%	319	288	510	
2° anno	534	479	850	765	316	286	60%	479	431	765	
3° anno	690	622	1.105	995	415	373	60%	638	574	1.020	
dai 18 ai 21 an	-----	---	-----	---	-----	---	-	955	860	1.530	
inf.ai 18 anni	-----	---	-----	---	-----	---	-	717	645	1.148	
Min.salario oper.						s e t t i m n a l i					
op.specializzato	510	459	765	689	255	230	50%	453	408	680	
op; com.	425	383	638	574	213	191	50%	369	332	553	
op.confez.	---	---	---	---	---	---	--	312	241	468	
conducenti	505	---	757	---	252	---	50%	397	---	595	
fattorino ecc.	425	---	638	---	213	---	50%	369	---	553	
Autisti ecc.	1.634 mens.		2.450 mens.		0.816 mens.						
	408,50sett.		612,50sett.		204 sett.						
Apprendisti											
1° anno	106	96	170	153	64	57	60%	96	86	153	
2° anno	146	133	234	213	88	80	60%	133	120	213	
3° anno	186	168	298	268	112	100	60%	159	144	255	

1427

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO COMPARATIVO n. 33 ------ SETTORE COMMERCIO

pendenti aziende comm. escluse al commercio odotti alimentari						Dipendenti aziende commerciali alimentari esclusa rivendita pane -latte e piccoli pastai					
tribuzione da prec.		Retribuzione lorda al nuovo contratto		Diff. retribuzione		Perc.	Retribuzione lorda prec.		Retribuzione in base al nuovo contratto		Diff. retribuzione		Perc.
ni	donne	uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	
0	4.370	6.120	6.120	1.750	1.750	40%	3.640	3.640	5.100	5.100	1.460	1.460	40%
5	2.445	3.910	3.519	1.195	1.074	44%	2.350	2.125	3.400	3.060	1.050	935	44%
5	1.940	3.230	2.907	1.075	967	50%	1.990	1.775	2.975	2.678	985	903	50%
0	1.775	2.975	2.678	985	903	50%	1.700	1.530	2.550	2.295	850	765	50%
0	1.630	2.730	2.448	930	818	50%	1.415	1.275	2.125	1.913	810	638	50%
2	335	595	536	323	201	60%	319	288	510	460	191	172	60%
4	479	859	765	316	286	60%	479	431	765	689	286	258	60%
0	622	1.103	995	415	373	60%	638	574	1.020	918	382	344	60%
-	---	---	---	---	---	-	955	860	1.530	1.377	575	517	60%
-	---	---	---	---	---	-	717	645	1.148	1.032	431	387	60%
				s e t t i m a n a l i									
0	499	765	689	255	230	50%	453	408	680	612	255	204	50%
5	383	638	574	213	191	50%	369	332	553	498	184	166	50%
	---	---	---	---	---	--	312	241	468	362	156	121	50%
	---	757	---	252	---	50%	397	---	595	----	198	---	50%
	---	638	---	213	---	50%	369	---	553	---	184	---	50%
ens.		2.450 mens.		0.816 mens.									
50sett.		612,50sett.		204 sett.									
	96	170	153	64	57	60%	96	86	153	138	57	52	60%
	133	234	213	88	80	60%	133	120	213	192	80	72	60%
	168	298	268	112	100	60%	159	144	255	230	100	86	60%

1428

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHEMICAL 22

AOSTA

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT BETWEEN EMPLOYERS AND WORKERS OF THE CHEMICAL PLANT OF THE "SOCIETA' COSTRUZIONE A. BRAMBILLA" IN VERRES - AOSTA PROVINCE (Nº 284)

1. The agreement, which is effective from the 7th of Oct. 45, concedes increases bringing the hourly basic pay rates up to 17 lire for skilled workers and to 8.50 lire for female apprentices.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

29/12/45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

5046

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rcc. LSC
29/1/46

1429

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SG/mm.

284

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLO STABILIMENTO CHIESTO DI VENIRE NELLA SOC.COSTRUZIONI A.BRANDIZZA.

A O S T A

EMESSO : 17.10.1945
DECORRENZA : 7.10.1945

5645

Le paghe orarie oscillano da un massimo di £.17 ad un minimo di £. 9,25.

La differenza fra le paghe di fatto ed i vecchi minimi saranno riportate sul nuovo minimo con un massimo di £.2,50 orarie per gli uomini e £.2 per le donne e £.10 giornaliere per i lavoratori a lavoro discontinuo.

Torino, dicembre 1945

1430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO DI EQUAZIONE SALARIALE

Addì 17 ottobre 1945, in Aosta.

tra l'Associazione Valdostana Industriali, con l'intervento del rappresentante della Soc.Costruzioni A.Brambilla

e la Camera del Lavoro di Aosta

si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai dello stabilimento chimico di Verres della Soc.Costruzioni A.Brambilla :

Art.1 - A far tempo dal 7 ottobre 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate :

Uomini

Operai specializzati.	£.	17,--
Operai qualificati.	"	16,--
Operai comuni sopra i 18 anni.	"	15,--
" " dai 16 ai 18 anni.	"	12,--
" " sotto i 16 anni.	"	10,50
Manovali comuni sopra i 18 anni.	"	14,--
" " da 16 a 18 anni.	"	11,50
" " sotto i 16 anni.	"	10,20

Donne

Operaie di 1^ categoria.	"	11,50
" " 2^ " sopra i 18 anni. . .	"	11,--
" " " " da 16 a 18 anni. . .	"	10,50
" " " " sotto i 16 anni. . .	"	9,50
Manovali comuni sopra i 18 anni.	"	10,50
" " da 16 a 18 anni.	"	10,--
" " sotto i 16 anni.	"	9,25

Apprendisti (uomini)

di prima assunzione tra i 16 ed i 18 anni .	"	10,--
" " " " sotto i 16 anni. . . .	"	8,50

Apprendiste (donne) di 1^ ass.sotto i 16 anni 8,50

La durata dell'apprendistato nelle mansioni di operaio qualificato viene fissato come segue :

per gli assunti in età da 14 ai 15 anni = anni 4
" " " " " dai 15 ai 16 anni = " 3
" " " " " " 16 ai 17 anni = " 2
" " " " " " 17 ai 18 anni = " 1

./././././

5044

1431

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per gli operai che godono all'atto della stipulazione del presente contratto paghe di fatto superiori ai vecchi minimi previsti per il primo gruppo di Provincie dal decreto 19 febbraio 1945, la differenza fra la paga di fatto ed il vecchio minimo sarà riportata sul nuovo minimo con un massimo di £.2,50 orarie per gli uomini, £.2,-- orarie per le donne e di £.10,-- giornaliere per i lavoratori a lavoro discontinuo.

TABELLA PER I LAVORI DISCONTINUI

Raggruppamento A (autisti per i servizi fuori stabilimento, infermieri patentati)

per 8 ore lavorative. . . . . £. 130,--al giorno
" 9 " " " . . . . . " 145,--" "
" 10 " " " . . . . . " 160,--" "

Raggruppamento B (uomini aventi altre mansioni e di età superiore a 18 anni)

per 8 ore lavorative. . . . . £. 110,--al giorno
per 9 " " " . . . . . " 122,--" "
per 10 " " " . . . . . " 134,--" "

(uomini aventi altre mansioni e di età da 16 a 18 anni)

per 8 ore lavorative. . . . . £. 70,--al giorno
per 9 " " " . . . . . " 80,--" "
per 10 " " " . . . . . " 90,--" "

(uomini aventi altre mansioni e di età inferiore a 16 anni)

per 8 ore lavorative. . . . . £. 60,--al giorno
" 9 " " . . . . . " 68,-- " "
" 10 " " . . . . . " 76,-- " "

Raggruppamento C (donne infermiere patentate)

per 8 ore lavorative. . . . . £. 80,--al giorno
" 9 " " . . . . . " 90,-- " "
" 10 " " . . . . . " 100,-- " "

Raggruppamento D (donne aventi altre mansioni)

per 8 ore lavorative. . . . . £. 70,--al giorno
" 9 " " " . . . . . " 78,--" "
" 10 " " " . . . . . " 86,--" "

3043

Art.2 - Per tutte le norme regolamentari non previste dal presente accordo varranno quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dei prodotti chimici dell'agricoltura del 23 marzo 1932.-

Art.3 - Il presente accordo rimarrà valido ed inalterato fino alla nuova regolamentazione contrattuale di carattere nazionale o interregionale.

Art.4 - A sanatoria della divergenza relativa alla decorrenza retroattiva del presente accordo si conviene che verrà corrisposta agli

././././

1432

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

operai in servizio, entro il corrente mese di ottobre, la somma forfettaria di £.500,-- per gli uomini e di £.250,-- per le donne ed i minori di 18 anni, esenti da contributi assistenziali e previdenziali.

Art.5 - Con l'applicazione del presente accordo restano dalla data della sua entrata in vigore annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi finora concessi in natura ed in denaro dalla ditta.-

Letto, approvato e sottoscritto

p.L'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA INDUSTRIALI
F.to Dr.Ettore De Coularé

p.LA SOC.COSTRUZIONI A.BRAMBILLA di VERRES
F.to Dr.Massimo Busi

p.LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Peppelin Amadeo
" Cordone Emilio
" Negro Carlo

p. LA COMMISSIONE INTERNA
F.to Chironi Achille

p.c.c.L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO=AOSTA
IL SEGRETARIO
(G. Leonardi)

3612

pb/

1433

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CERAMICS AND FIRE BRICKS 20

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

IVREA (Aosta)

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN FIRMS PRODUCING CERAMICS AND FIRE-BRICKS IN THE IVREA DISTRICT (AOSTA PROVINCE). (No. 306).-

1. The agreement, which is effective from the 5th of August 1945, concedes new hourly basic pay rates ranging from 15 Lire for skilled male workers to 7 lire for unskilled females under 16 years of age.-

2. R.I.J.A.C. recommends approval.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Offficer

28.12.1945

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

3041

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

PIR/mm.

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA INDUSTRIE CERAMICHE E REFRATTARI
= I V R E A =

STIPULATO : 8 settembre 1945
DECORRENZA : dal 5 agosto 1945

****

L'accordo è estensibile, secondo quanto comunicato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta alle Industrie di Ceramiche e refrattari site nella giurisdizione della Camera del Lavoro di Ivrea.

Per gli uomini le paghe sono state maggiorate dall'80% al 135% cosicchè la nuova mercede oraria massima è di £.15 e la minima di £. 8,25 contro precedenti £. 8,55 e 3,50.

Per le donne le paghe sono state maggiorate dall'80% al 110% cosicchè la nuova mercede oraria massima è di £. 9,50 e la minima di £.7 contro precedenti £.5 e 3,30.

E' stabilito, tenuto conto delle mansioni svolte, a quali operai compete la qualifica di <u>specializzati</u> e di <u>operai qualificati di 1^ categoria</u>.

Gli operai comuni ed i manovali dopo i 18 anni rientrano nella 2^ categoria.

5640

*****

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE DELL'INDUSTRIE CERAMICHE E REFRETTARI

Tra i Rappresentanti dei Datori di Lavoro per l'Industrie ceramiste e le Commissioni Interne rappresentate dai suoi delegati e la Commissione Sindacale col mandato della Camera del lavoro di Torino e di Ivrea in attesa della definizione del nuovo contratto si è convenuto quanto segue:

Gli operai suddivisi nelle categorie sotto specificate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle delle seguenti tabelle;

Nelle paghe sottoindicate sono pure compresi tutti i soprassoldi concessi dalle aziende e sarà facoltà, dei datori di lavoro in comune accordo colle Commissioni interne di stabilire nel caso lo si ritenga necessario a chi e in quale misura dovranno essere assegnati i suddetti soprassoldi.

Operai specializzati:

Si intendono gli operai qualificati che compino i seguenti lavori; Modellatori, collaudatori di stampi, stampatori specializzati, che eseguiscono a perfetta regola d'arte tutti gli articoli di stampaggio fumisti tornanti conduttori di forni continui.

Operai qualificati di I^ categoria:

5039

Che eseguiscono solo determinati lavori di produzione e che non rientrano nelle categorie superiori; inoltre dovranno essere inclusi i lavoratori delle piste a secco, i verniciatori, fuochisti a forni intermittenti; e stampatori comuni;

2^ categoria operai comuni e manovali sopra i 18 anni al contratto vigente.

Si richiede che i lavoratori nelle piste a secco e nei reparti di verniciatura vengano tutelati da opportuni impianti di aspirazione e ventilazione tali da rendere le condizioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

si è convenuto quanto segue:

Gli operai suddivisi nelle categorie sotto specificate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle delle seguenti tabelle:

Nelle paghe sottoindicate sono pure compresi tutti i soprassoldi concessi dalle aziende e sarà facoltà dei datori di lavoro in comune accordo colle Commissioni interne di stabilire nel caso lo si ritenga necessario a chi e in quale misura dovranno essere assegnati i suddetti soprassoldi.

Operai specializzati:

Si intendono gli operai qualificati che compino i seguenti lavori; Modellatori, collaudatori di stampi, stampatori specializzati, che eseguiscono a perfetta regola d'arte tutti gli articoli di stampaggio fumisti tornanti conduttori di forni continui.

Operai qualificati di 1ª categoria:

5039

Che eseguiscono solo determinati lavori di produzione e che non rientrano nelle categorie superiori; inoltre dovranno essere inclusi i lavoratori delle piste a secco, i verniciatori, fuochisti a forni intermittenti; e stampatori comuni;

2ª categoria operai comuni e manovalé sopra i 18 anni al contratto vigente.

Si richiede che i lavoratori nelle piste a secco e nei reparti di verniciatura vengano tutelati da opportuni impianti di aspirazione e areazione tali da permettere lo svolgimento dei lavori in condizioni igieniche sufficienti.

Che agli operai addetti al carico e scarico dei forni venga corrisposta un'indennità di vestiario essendo che il loro lavoro logora in modo particolare gli indumenti; queste indennità verranno stabilite di comune accordo con i datori di lavoro e le commissioná interne e se opportuno con l'intervento degli operai interessati.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Operai specializzati minimi. . . . . L. 9 paga oraria
I^ categoria " . . . . . " I4 " "
2^ " " . . . . . " I3 " "

Manovali comuni sopra i I8 anni . . . . . " 12 " "
dai I6 ai I8 anni . . . . . " I0
operai comuni sotto i I6 anni . . . . . " 8,50
manovali comuni sotto i I6 anni . . . . . " 8,25

Donne

operaie di prima categoria . . . . . " 9,50
" " 2^ categoria . . . . . " 9,==
" " 3^ " . . . . . " 8,50
apprendisti uomini dai I6 ai I8 anni. . . " 9,50
" sotto i I6 anni . . . . . " 8,25
donni dai I6 ai I8 anni . . . . . " 8,==
" inferiori ai I6 anni . . . . . " 7,==

Per gli operai ausiliari si riferisce come dal contratto vigente per le categorie a cui appartengono.

Il presente accordo avrà decorrenza col giorno I5 agosto per le ore effettivamente prestate e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Castellamonte 8 SET. 1945

I RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO

I RAPPRESENTANTI DEGLI OPERAI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

manovali comuni sotto i I6 anni	"	8,25
Donne		
operaie di prima categoria	"	9,50
" " 2^ categoria	"	9,==
" " 3^ "	"	8,50
apprendisti uomini dai I6 ai I8 anni. . .	"	9,50
" sotto i I6 anni	"	8,25
donni dai I6 ai I8 anni	"	8,==
" inferiori ai I6 anni	"	7,==

Per gli operai ausiliari si riferisce come dal contratto vigente per le categorie a cui appartengono.

Il presente accordo avrà decorrenza col giorno I5 agosto per le ore effettivamente prestate e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Castellamonte 8 SET. 1945

I RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO

I RAPPRESENTANTI DEGLI OPERAI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1439

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIM

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio nº 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio nº 2)	differenza paga	percenti	Categorie similari ind. metall.
Oper.specializ.	8,55	15,==	6,45	80%	9,50
" qualific	7,80	14,==	6,20	80%	6,50
" comuni	7,25	13,==	5,75	80%	
Manov. com.s.18 a.	6,90	12,==	5:10	80%	7,20
" (" da 16 ai 18a.	4,50	10,==	5,50	120%	4,70
" " sotto i 18 anni	3,50	8,25	4,75	135%	2,65
Jeune oper.1-2-3-cat.	5,60	9,50	4,50	80%	5,50
donne dai 16 ai 18 anni	4,30	8,==	3;70	85%	5,==
donne inf.ai 16 anni	3,30	7,==	3,70	110%	3,72
Ap rend.uomini dai 16 ai 18 a.	4,10	8,==	3,90	95%	4,30
sotto(16 an.	4,==	5,25	1,25	105%	8,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

ario net prededen (specchio 1)	Salario net to in base nuovo contrat. (specchio n°2)	differenza pugn.	percenti	Categoria si milari ind. metall.	Salario netto	Osservazioni
8,55	15,==	6,45	80%	9,50	15,==	
7,80	14,==	6,20	80%	6,50	14,==	
7,25	13,==	5,75	80%		13,==	
6,90	12,==	5,10	80%	7,20	12,==	
4,50	10,==	5,50	120%	4,70	10,==	
3,50	8,25	4,75	135%	3,65	8,25	
5,00	9,50	4,50	80%	5,50	9,50	
4,30	8,==	3,70	85%	5,==	8,==	
3,30	7,==	3,70	110%	3,75	7,==	
4,10	8,==	3,90	95%	4,30	8,==	
4,==	8,25	4,25	105%	8,60	8,25	

1441

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRAINING SCHOOLS 19
IVREA (Aosta)

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE PUPILS OF TRAINING SCHOOLS OF THE FIRM "OLIVETTI" IN IVREA (AOSTA PROVINCE). (No. 133).

1. With effect from the 1st of September 1945, the industrial Firm "Oliwetti" producing typewriters concedes to the pupils of their training schools wages varying from 9,10 lire to 4,20 lire for each hour of training.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31:12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.
31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

637

Rel LSC
29/1/46

TYPES MACHINE FIRMA OLIVETTI

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER ALLIEVI DI SCUOLE AZIENDALI DELLA DITTA OLIVETTI DI IVREA.-

IVREA

- - - - -

Decorrenza : 1° Settembre 1945.

Per i dipendenti della ditta Olivetti i quali in luogo di una attività di lavoro produttivo espliceno un'attività di studio nella scuola interna per meccanici e nell'Istituto tecnico industriale pareggiato Olivetti, viene istituita, coll'accordo in esame la categoria allievi di scuola aziendale.

L'attività esercitata durante le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche viene considerata attività di lavoro e pertanto ricompensata con una paga oraria che varia da £. 4,20 per gli allievi del I° anno a £. 9,10 per quelli del 5° anno.

Ogni aumento di paga di anno in anno avverrà all'inizio dell'anno scolatisco e cioè col I° ottobre.

Le paghe di cui sopra vengono calcolate in percentuale che varia dal 30% al 65% sulle paghe base dell'operaio qualificato.

L'età degli allivi varia dai 14 ai 15 anni per quelli del 1° anno, a 18-19 per quelli del 5° anno.

Le paghe variano in ragione delle percentuali fissate nel caso siano apportate variazioni alle paghe operai.

L'accordo inoltre fissa disposizioni di carattere generale e particolare per il trattamento degli allievi addetti a particolari lavori, per il trattamento durante le ferie, per il licenziamento per motivi disciplinari e di capacità ecc.

Oltre alla paga oraria viene corrisposto agli allievi l'indennità di contingenza nell'uguale misura delle altre categorie operaie secondo l'età e le condizioni di famiglia e tutti i benefici e le provvidenze normali inerenti al rapporto di lavoro.

Torino, 8 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Camera del Lavoro di Ivrea nelle persone dei segretari sigg. Lorenzini, Lenarduzzi e Oberto, e la ing. C. Olivetti & C., S.p.A. nelle persone dell'ing. A. Olivetti e dell'ing. G. Zanetti convengono quanto segue:

Per i dipendenti della Ditta Olivetti, i quali in luogo di una attività di lavoro produttivo esplicano una attività di studio nella scuola interna per meccanici (Centro Formazione Meccanici) o nell'Istituto Tecnico Industriale pareggiato Olivetti, è istituita la categoria allievi di scuola aziendale.

La attività di studio esercitata dagli allievi di scuola aziendale durante le lezioni teoriche e durante le esercitazioni di officina, è del tutto equiparata ad una attività di lavoro, e viene retribuita con una paga oraria come dalla seguente tabella.

Per gli allievi dell'istituto tecnico industriale:

Anno	Paga oraria
1°	4,20
2°	4,90
3°	6,30
4°	7,70
5°	9,10

per gli allievi del centro formazione meccanici:

Anno	Paga oraria
1°	4,20
2°	4,90
3°	6,30

5035

L'aumento di paga di anno in anno avverrà all'inizio dell'anno scolastico e cioè il 1° ottobre.
Queste paghe orarie sono calcolate col seguente criterio:

1° anno - (età media 14-15)	30% del minimo sindacale spettante all'operaio qualificato
2° anno - (età media 15-16)	35% " " " "
3° anno - (età media 16-17)	45% " " " "
4° anno - (età media 17-18)	55% " " " "
5° anno - (età media 18-19)	65% " " " "

In caso di variazione delle paghe operaie la ditta modificherà la retribuzione oraria degli allievi mantenendo queste percentuali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gli allievi godono inoltre della indennità di contingenza nell'eguale misura delle altre categorie operaie secondo l'età e le condizioni di famiglia, e di tutti i benefici e le provvidenze normali inerenti al rapporto di lavoro.

Per eventuali concessioni o premi di carattere straordinario stabiliti indipendentemente dal contratto di lavoro, la ditta si riserva di decidere caso per caso, in accordo con la commissione interna, la eventuale estensione agli allievi, in misura totale o parziale, di tali premi o concessioni.

Le esercitazioni pratiche si svolgono normalmente in una officina-scuola, del tutto indipendente dai reparti di produzione: esse possono anche tradursi nella produzione di qualche oggetto destinato alla vendita, non pero' a fine di lucro ma di parziale recupero delle spese di gestione della scuola.

Quegli allievi del secondo e terzo corso del centro formazione meccanici che per il perfezionamento della loro preparazione professionale sono inviati a compiere stabilmente le loro esercitazioni pratiche, anzichè nella officina-scuola, in reparti di produzione, contribuendo cosi' al processo produttivo, passano a tutti gli effetti nella categoria degli apprendisti se di età inferiore ai 18 anni e in quella degli operai comuni se di età superiore, e sono retribuiti con la paga oraria corrispondente anchè per le ore di lezioni teoriche.

Gli allievi godono delle normali ferie retribuite come gli altri lavoratori. Quando per ragioni didattiche le ferie si prolunghino oltre il termine normale, gli allievi ricevono lo stesso trattamento economico previsto per gli operai ilcui reparto rimane chiuso per mancanza di lavoro.

Quando la ditta, come è nelle sue consuetudini, invia a proprie spese gli allievi durante le ferie alla colonia montana Olivetti, per un periodo di riposo, viene a cessare per tale periodo qualsiasi retribuzione.

Gli allievi che non superano le prove di esame di fin d'anno, cessano di appartenere alla scuola. La Ditta ha in tal caso facoltà di licenziare l'allievo o di assumerlo con altra qualifica. Per il centro formazione meccanici la ditta puo' esercitare tale facoltà anche nel corso dell'anno scolastico, per manifesta inattitudine allo studio o al lavoro, oppure per motivi disciplinari.

5034

I 4 4 4
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al termine del corso triennale del centro formazione meccanici, gli allievi che superano gli esami acquistano, con decorrenza dalla fine della sessione di esami e fin al compimento del 18 anno di età, la qualifica di operai comuni con paga oraria di Lire 10. Al compimento del 18 anno di età passano automaticamente nella categoria degli operai qualificati con paga oraria di Lire 14.

Gli allievi dell'istituto tecnico che conseguono il diploma di perito industriale capo-tecnico, sono assunti come impiegati di terza categoria.

Per quegli allievi dell'istituto tecnico i quali rivelino doti eccezionali, la ditta si riserva di provvedere ad avviarli agli studi superiori, facendo loro frequentare a proprie spese il Politecnico e mantenendo loro per la durata degli studi la retribuzione di impiegati.

Il presente contratto avrà applicazione col 1° settembre 1945.

Ivrea, 24 agosto 1945.

Per la Camera del Lavoro di Ivrea

Oberto

CONFED. GENERALE DEL LAVORO — Camera del Lavoro di IVREA

Per la ing. C. Olivetti & C., S.p.A.

5033

Adriano Olivetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

diploma di perito industriale capo-tecnico, sono assunti come impiegati di terza categoria.

Per quegli allievi dell'Istituto tecnico i quali rivelino doti eccezionali, la ditta si riserva di provvedere ad avviarli agli studi superiori, facendo loro frequentare a proprie spese il Politecnico e mantenendo loro per la durata degli studi la retribuzione di impiegati.

Il presente contratto avrà applicazione col 1° settembre 1945.

Ivrea, 24 agosto 1945.

Per la Camera del Lavoro di Ivrea

Per la ing. C. Olivetti & C., S.p.A.

3033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1447

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Via Xavier de Maistre, 25 — AOSTA — Tel. 513 472 705 Colloc.

Prot.° N. 983 Rip.

Risposta a nota del

Div. Sez. N.

Aosta, 3/9/1945

Al l'Ufficio Regionale del Lavoro
TORINO

OGGETTO Contratto di lavoro per allievi di scuola aziendale

Si trasmettono sei copie del verbale di accordo stipulato fra i rappresentanti della Ditta Olivetti e la Camera del Lavoro di Ivrea con preghiera di sottoporlo al Comitato Consultivo Regionale onde ottenere l'approvazione del Comando Militare Alleato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Tullio:Ferretti)

Allegati: 6

FC/bm

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO TORINO
Data di Arrivo
8 SET 1945
PROT. N. 1086

FC32

Tip. Valdostana - Aosta - VIII-1945 - 5000

Aosta
Baking

ADUNANZA PANETTIERI 26 Ottobre 1945

18

Addì 26 ottobre, presso il Municipio di Ivrea, alla presenza del Signor Sindaco Rag. Ugo Boella, si sono riuniti i Signori:

Garda Giuseppe
Monteccone Severino
Enrico Martino
Fossati Giuseppe
Papa Camillo
in rappresentanza dei panificatori del Canavese assistiti dal Signor Avv. Bori Prelle Gino:
ed i Signori
Oberto Alfonso
Canepero Annibale
Lenarduzzi Luigi
quali segretari della Camera del Lavoro di Ivrea e rappresentanti dei lavoratori panettieri del canavese.

Fra i sunominati Signori si è convenuto che:

1°) Il salario dei lavoratori dei panettieri del Canavese è praticato con la stessa decorrenza e nella stessa misura in vigore nella Città di Torino.

Detti salari saranno praticamente quelli convenuti di volta in volta tra l'Unione Commercianti di Torino e la Camera del Lavoro della stessa Città.

2°) Gli arretrati dovuti per quanto non ancora corrisposti al termine ed ai sensi di quanto stabilito a Torino con accordo decorrente dal 1° agosto 1945, saranno erogati a favore dei lavoratori non oltre giorni dieci dalla data del presente verbale.

3°) Con data 27 corrente mese il costo del pane nella Città di Ivrea sarà uguale a quello praticato nella Città di Torino e da tale data quanto stabilito in tale città circa aumento o diminuzione del prezzo del pane avrà pratica applicazione nella Città di Ivrea in misura identica e con la stessa decorrenza del Capoluogo di regione.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. I rappr.dei.panificatori del Canavese
F.to Garda Giuseppe
Monteccone Severino
Papa
Enrico Martino
Fossati Giuseppe

p. la Camera del Lavoro
F.to Oberto
Canepero Annibale
Lenarduzzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Papa Camillo
in rappresentanza dei panificatori del Canavese assistiti dal Signor
Avv. Bori Prelle Gino:
ed i Signori
Oberto Alfonso
Canepparo Annibale
Lenarduzzi Luigi
quali segretari della Camera del Lavoro di Ivrea e rappresentanti
dei lavoratori panettieri del canavese.

Fra i sunominati Signori si è convenuto che:

1°) Il salario dei lavoratori dei panettieri del Canavese è praticato con la stessa decorrenza e nella stessa misura in vigore nella Città di Torino.
Detti salari saranno praticamente quelli convenuti di volta in volta tra l'Unione Commercianti di Torino e la Camera del Lavoro della stessa Città.

2°) Gli arretrati dovuti per quanto non ancora corrisposti al termine ed ai sensi di quanto stabilito a Torino con accordo decorrente dal 1° agosto 1945, saranno erogati a favore dei lavoratori non oltre giorni dieci dalla data del presente verbale.

3°) Con data 27 corrente mese il costo del pane nella Città di Ivrea sarà uguale a quello praticato nella Città di Torino e da tale data quanto stabilito in tale città circa aumento o diminuzione del prezzo del pane avrà pratica applicazione nella Città di Ivrea in misura identica e con la stessa decorrenza del capoluogo di regione.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. I rappr.dei.panificatori del Canavese
F.to Garda Giuseppe
Monteccone Severino
Papa
Enrico Martino
Fossati Giuseppe
avv.Bori Prelle Gino

p. la Camera del Lavoro
F.to Oberto
Canepparo Annibale
Benarduzzi

p.c.c. l'Ufficio Prov.le del Lavoro
Il Segretario
S. Leonardi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SG/mm.

225

ACCORDO SALARIALE PER I LAVORANTI PANETTIERI = AOSTA =

Aosta Baking

STIPULATO : 26.10.1945

======

L'accordo prevede l'estensione e l'applicazione per la provincia di Aosta dell'analogo contratto stipulato per Torino, già approvato.

5630

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE BREAK-MAKING TRADE IN AOSTA PROVINCE. (No. 225).-

1. It is agreed to apply to the province of Aosta the agreement approved by the A.M.G. for Torino Province.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

10.12.45

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5629

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

17 Aosta Printing

ACCORDO DI PEREQUAZIONE SALARIALE

Addì 18 ottobre 1945, in Aosta,

tra l'Associazione Valdostana Industriali rappresentata dai Sigg. Costa Caviglione Luigi e Diemos Alberto, assistiti dal Dott. Ettore de Coularé de La Fontaine,

e la Camera del Lavoro di Aosta rappresentata dai Sigg. Pagliano Edoardo e Fosseluzza Antonio con l'intervento del Segretario del Sindacato Poligrafici Sig. Gilitos Domenico

si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai grafici della Valle di Aosta.

A far ~~de~~tempo dal 15 settembre 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

Uomini

Compositori a mano e impressori

Operai	specializzati	L. 18,05
"	qualificati	" 17,50
"	comuni	" 13,90
Compositori a macchina (Linotipisti)		" 19,70

Donne

Operaie	specializzate	" 9,35
"	qualificate	" 8,85
"	comuni	" 8,10

Aprendisti (prima assunzione)

Uomini	tra i 16 e 18 anni	" 7,--
"	sotto i 16 anni	" 5,80
Donne	tra i 16 e 18 anni	" 6,15
"	sotto i 16 anni	" 5,45

3623

Le differenze fra le paghe di fatto e i minimi suddetti sono attribuite ad aumenti di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

Il presente accordo rimarrà valido ed inalterato fino alla nuova regolamentazione contrattuale di carattere nazionale o interregionale.

Letto, approvato, sottoscritto.

p. l'Associazione Vald. Industriali p. la Camera del Lavoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Edoardo e Fossaluzza Antonio con l'intervento del Segretario del Sindacato Poligrafici Sig. Gilitos Domenico

si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai grafici della Valle di Aosta.

A far ~~de~~tempo dal 15 settembre 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

Uomini

Compositori a mano e impressori

Operai	specializzati	L. 18,05
"	qualificati	" 17,50
"	comuni	" 13,90

Compositori a macchina (Linotipisti) " 19,70

Donne

Operaie	specializzate	" 9,35
"	qualificate	" 8,85
"	comuni	" 8,10

Apprendisti (prima assunzione)

Uomini	tra i 16 e 18 anni	" 7,--
"	sotto i 16 anni	" 5,80
Donne	tra i 16 e 18 anni	" 6,15
"	sotto i 16 anni	" 5,45

3023

Le differenze fra le paghe di fatto e i minimi suddetti sono attribuite ad aumenti di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

Il presente accordo rimarrà valido ed inalterato fino alla nuova regolamentazione contrattuale di carattere nazionale o interregionale.

Letto, approvato, sottoscritto.

p. l'Associazione Vald. Industriali
F.to Costa Caviglione
Diemoz Alberto
Ettore De Coularé

p. La Camera del Lavoro
F.to Pagliano Edoardo
Fossaluzza Antonio

p. Il Sindacato Poligrafici
F.to Gilitos Domenico

p.c.c. L'Ufficio Provinciale del Lavoro
Il Segretario
- S. Leonardi -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1454

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN GRAPHICAL INDUSTRIES IN AOSTA PROVINCE. (No. 189).-

1. The agreement, which is effective from the 15th of September 1945, concedes increases bringing the hourly basic pay rates up to 18,05 lire for skilled male workers and to 5,45 lire for female apprentices under 16 years of age.-

2. An hourly basic pay rate of 19,70 lire is fixed for linotypists.-

3. Above rates are less than those approved by A.M.G. for Torino Province.-

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

R. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

14.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5627

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI GRAFICI DELLA VALLE D'AOSTA

- Decorrenza: 15-9-1945

- Le paghe sono inferiori a quelle previste nell'accordo per Torino, già ratificato dall'A.M.G.

- Le mercedi orarie, esclusa ogni indennità, vanno da un minimo di £.5,80 per gli apprendisti sotto i 16 anni ed un massimo di £. 18,05 per gli operai specializzati, mentre per le stesse categorie femminili sono fissate rispettivamente in £.5,45 e £.9,35.
Per i linotipisti sono stabilite in £.19,70.

5826

Torino 31-10-1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO DI PEREQUAZIONE SALARIALE

Addì 23 ottobre 1945, in Aosta

tra

l'Associazione Valdostana Industriali rappresentata dall'Ing. Luigi Fresia, l'Ing. Alfredo Marenco, Sigg. Rossi Enrico e Cometto Cesare assistiti dal Dott. Ettore De Coularé

e

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai Sigg. Pepelin Amedeo e Cordone Emilio

è stato stipulato il presente accordo da valere per le maestranze edili della Valle di Aosta.

Art. 1 - Tabella delle paghe

	Minimo di paga
Operai specializzati di 1° categoria	L. 15,- all'ora
" " " 2° "	" 14,50 "
" qualificati di 1° categoria	" 14,- "
" " " 2° "	" 13,50 "
Addetti alle macchine di cantiere sopra i 18 anni	" 13,- "
Manovali di età superiore ai 18 anni	" 12,- "
" " " dai 16 ai 18 anni	" 10,50 "
" " " inferiore ai 16 anni	" 9,- "

Gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia avranno per le rispettive categoria, ferme restando le deroghe di cui alle vigenti leggi riguardanti la limitazione dell'orario di lavoro, una paga oraria ridotta del 5% rispetto a quella della tabella sopra riportata.

Le differenze tra le paghe di fatto e i minimi precedenti sono attribuite ad aumenti di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

Si da atto che in modo assoluto non verranno per l'avvenire più avanzate richiesta con effetto retroattivo e che la parificazione dei salari con quelli di Torino non può costituire ed essere invocata come precedente.

Art. 2 - Si conviene che per la sospensione invernale dei lavori le ditte, anzichè provvedere a licenziamenti, potranno in accordo con i singoli lavoratori considererli sospesi senza diritto a retribuzione.

e

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai Sigg. Pepelin Amedeo e Cordone Emilio

è stato stipulato il: presente accordo da valere per le maestranze edili della Valle di Aosta.

Art. 1 - Tabella delle paghe

	Minimo di paga
Operai specializzati di 1° categoria	L. 15,- all'ora
" " " 2° "	" 14,50 "
" qualificati di 1° categoria	" 14,- "
" " " 2° "	" 13,50 "
Addetti alle macchine di cantiere sopra i 18 anni	" 13,- "
Manovali di età superiore ai 18 anni	" 12,- "
" " " dai 16 ai 18 anni	" 10,50 "
" " " inferiore ai 16 anni	" 9,- "

F. C. 25

Gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia avranno per le rispettive categoria, ferme restando le deroghe di cui alle vigenti leggi riguardanti la limitazione dell'orario di lavoro, una paga oraria ridotta del 5% rispetto a quella della tabella sopra riportata.

Le differenze tra le paghe di fatto e i minimi precedenti sono attribuite ad aumenti di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

Si da atto che in modo assoluto non verranno per l'avvenire più avanzate richieste con effetto retroattivo e che la parificazione dei salari con quelli di Torino non può costituire ed essere invocata come precedente.

Art. 2 - Si conviene che per la sospensione invernale dei lavori le ditte, anzichè provvedere a licenziamenti, potranno in accordo con i singoli lavoratori considerarli sospesi senza diritto a retribuzione.

Art. 3 - Il presente accordo decorre dal 1° ottobre 1945 e rimarrà valido ed inalterato fino al 31 dicembre 1945, salvo non intervenga un contratto nazionale o interregionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

p. Associazione Valdostana Industriali
F.to Luigi Fresia
Marenco Alfredo
Rossi Enrico
Doretto Cesare
Ettore de Maulmé

p. le Camere Confederale del Lavoro
F.to Repelin Amedeo
Cordone Attilio

p.c.c. l'Ufficio Provinciale del Lavoro
Il Segretario
F.to Lizzardi

5624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1459

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE BUILDING TRADE IN AOSTA PROVINCE. (No. 188).-

1. This agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes new hourly basic pay rates ranging from 15 lire for skilled workers to 9 lire for common laborers under 16 years of age.-

2. Above mentioned rates do not exceed those fixed for mechanical workers in Torino Province.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

12.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

5623

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

DF/

ACCORDO SALARIALE OPERAI EDILI - VALLE D'AOSTA-

DECORRENZA 1/10/1945 -

- LE MERCEDI SONO EGUALI A QUELLE STABILITE PER LA PROVINCIA DI VERCELLI, IL CUI ACCORDO È IN CORSO DI APPROVAZIONE.-
- IL MINIMO ORARIO È DI L.9 PER I MANOVALI INFERIORI AI 16 ANNI ED IL MASSIMO DI L.15 PER GLI OPERAI SPECIALIZZATI, ESCLUSA OGNI INDENNITÀ.-
- TALI MINIMI NON SUPERANO QUELLI DEI METALMECCANICI DI TORINO.-

- TORINO, 31 OTTOBRE 1945 -

5022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

ACCORDO INTERREGIONALE DI PEREQUAZIONE SALARIALE Aosta

Addì 3 ottobre 1945, in Aosta Quarantacinque marzo 45

tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Aosta, con l'intervento dei rappresentanti delle sottoindicate Ditte esercenti cave di marmo

e la Camera Confederale del Lavoro di Aosta, rappresentata dal Sig. Cordone Emilio,

si sono convenute le seguenti paghe (esclusa l'indennità di contingenza) da valere per gli operai dipendenti dalle cave per l'estrazione del marmo gestite dalle seguenti Ditte firmatarie: Vivoli Umberto di Aosta - Marco Calvesina e Code Guglielmo di Verres.

	Minimi di paga
OPERAI SPECIALIZZATI Capo cava (in quanto non svolge mansioni impiegatizie) e sottocapo cava	L. 15,- orarie
OPERAI QUALIFICATI DI 1ª CATEGORIA Cavatore riquadratore di 1ª (intendendosi per tale quell'operaio che colla capacità e competenza necessarie esegue i lavori di escavazione al monte per l'estrazione dei blocchi e la loro riquadratura sui piazzali	
Filista di 1ª (colui che esegue i tagli a monte)	" 13,- "
OPERAI QUALIFICATI DI 2ª CATEGORIA Cavatore e riquadratore di 2ª (colui che esegue la riquadratura sui piazzali)	5621
Filista di 2ª (colui che esegue i tagli di sezionamento nei piazzali)	" 12,- "
MANOVALI SPECIALIZZATI sopra i 18 anni	" 10,- "
MANOVALI sopra i 18 anni	" 9,- "
MANOVALI sotto i 18 anni	" 8,- "
GARZONI sotto i 16 anni	" 6,50 "

Nelle paghe suddette è compresa l'indennità giornaliera di presenza che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere per il personale di cui l'orario di lavoro ai sensi di legge è fissato nella misura di 8 ore giornaliere.

Il presente accordo ha decorso [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OPERAI SPECIALIZZATI
Capo Cava (in quanto non svolga mansioni impiegatizie) e sottocapo cava — L. 15,- orario

OPERAI QUALIFICATI DI 1^ CATEGORIA
Cavatore riquadratore di 1^ (intendendosi per tale quell'operaio che colla capacità e competenza necessarie esegue i lavori di escavazione al monte per l'estrazione dei blocchi e la loro riquadratura sui piazzali — " 13;- "

Filista di 1^ (colui che esegue i tagli a monte) — " 12,- "

OPERAI QUALIFICATI DI 2^ CATEGORIA
Cavatore e riquadratore di 2^ (colui che esegue la riquadratura sui piazzali) — " 10,- "

Filista di 2^ (colui che esegue i tagli di sezionamento nei piazzali) — " 9,- "

MANOVALI SPECIALIZZATI sopra i 18 anni — " 8,- "

MANOVALI sopra i 18 anni — " 6,50 "

MANOVALI sotto i 18 anni

GARZONI sotto i 16 anni

Nelle paghe suddette è compresa l'indennità giornaliera di presenza che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere per il personale di cui l'orario di lavoro ai sensi di legge è fissato nella misura di 8 ore giornaliere.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° ottobre 1945 ed avrà vigore fino a che non verrà sostituito da un contratto nazionale.

La validità del presente accordo è subordinata all'approvazione dell'A.M.G. Regionale.

Letto,approvato, sottoscritto.

p.l'Unione degli Industriali
F.to Avv.Ettore De Coularé

p. La Camera del Lavoro
F.to Cordone Emilio

p. Ditte Vivoli Humerto = Aosta =
F.to Vivoli Humerto
p. Ditte Marco Calvesina e Code Guglielmo - Verres
F.to (Lattanzi Roberto

p.c.c. L'Ufficio Provinciale del Lavoro
Il Segretario - S. Lenardi

5021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1463.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS EMPLOYED QUARRYING MARBLE FOR THE FIRMS OF VIVOLI DI AOSTA, CALVASINA M. & CODA G. DI VERRES AOSTA. (No. 179).

1. The agreement, which is effective from 1st October 1945, increases the basic pay of skilled adult man to 15 lire per hour.

2. The new wages do not exceed the rates fixed for the mechanical industry in Torino.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott
R. SCOTT
Regional Labour Officer

26/11/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5020

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

SG/mm;

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DALLE DITTE: VIVOLI DI AOSTA = CALVASINA M. E CORA G. DI VERRES = CAVE ESTRAZIONE MARMO = A O S T A =

DECORRENZA : 1° OTTOBRE 1945

******

Le paghe orarie, esclusa l'indennità di contingenza, vanno da un massimo di £. 15 per il capo e sottocapo cava ad un minimo di £. 5,50 per i garzoni sotto i 16 anni.

Pur trattandosi di lavori pesanti e dannosi le mercedi sono state contenute entro i limiti dei minimi fissati per i metalmeccanici di Torino.

Nelle paghe è compresa l'indennità di presenza nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali non eccedenti le 8 giornaliere.

***

5619

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1465

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Aosta 14
All'industria
(office employees)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI AOSTA

Accordo impiegati dell'Industria

VERBALE D' ACCORDO

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì 11 del mese di ottobre, in Aosta, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, in via Xavier de Maistre 25,

T r a :

l'Associazione Valdostana Industriali rappresentata dai Sigg.:

Ing. BERZIERI Luigi
" FRESIA Luigi
" LABARRE Riccardo
" MARENCO Alfredo
Rag. VINCENT Roberto
Sig. Rivolin Umberto

Membri del Comitato provvisorio, assistiti dal dott. DE COULARE' DE LA FONTAINE Ettore

La Camera Confederale del Lavoro di Aosta rappresentata dai Sigg.:

Sig. PEPELIN Amedeo - Segretario
" PAGLIANO Edoardo - Segretario

5018

Il Sindacato impiegati dell'industria della Valle d'Aosta, rappresentato dai Sigg.:

Sig. CASSINELLI Giovanni
" MARCHESE Giovanni
" MAZZOLENI Lina
Ing. PURI Ambrogio
Sig. RAINERO Natale

con l'intervento del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro ~~di~~ ~~kkkn~~ ~~xxxxxxx~~ Aosta, sig. Ferretti Tullio, intervenuto in base all'art.1 lettera b) del Regolamento sui Rapporti di Lavoro A.M.G.,

Si conviene

di fissare la seguente tabella dei minimi di stipendio per gli impiegati dell'industria della Valle d'Aosta:

1466

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1ª Categoria			
2ª categoria	uomini sopra i 21 anni	L.	6.500,=
	donne sopra i 21 anni	"	5.300,=
	uomini sotto i 21 anni	"	4.300,=
	donne sotto i 21 anni	"	4.000,=
3ª categoria	uomini sopra i 21 anni	"	3.200,=
	uomini dai 20 ai 21 anni	"	3.800,=
	uomini dai 19 ai 20 anni	"	3.450,=
	uomini dai 18 ai 19 anni	"	3.100,=
	uomini dai 17 ai 18 anni	"	2.750,=
	uomini dai 16 ai 17 anni	"	2.400,=
	uomini sotto i 16 anni	"	2.000,=
	donne sopra i 21 anni	"	1.550,=
	donne dai 20 ai 21 anni	"	3.100,=
	donne dal 19 ai 20 anni	"	2.850,=
	donne dai 18 ai 19 anni	"	2.600,=
	donne dai 17 ai 18 anni	"	2.350,=
	donne dai 16 ai 17 anni	"	2.100,=
	donne sotto ai 16 anni	"	1.800,=
		"	1.450,=

Le eccedenze di fatto (assegni di merito) sui vecchi minimi (stipendio base maggiorato dello scatto di anzianità) rimarranno invariati nel loro valore in cifra ed aggiunte ai nuovi minimi. Tutti gli scatti di anzianità sia quelli già concessi che quelli che verranno a maturare, ferme restando, le percentuali in atto, saranno, a partire dalla stessa data del 1° agosto 1945, calcolati sui nuovi minimi di stipendio.

Tutti gli accordi e le perequazioni già concessi dal 1° agosto 1945 in poi saranno dedotte.

Resta precisato che il conteggio della differenza fra il vecchio minimo e lo stipendio di fatto va effettuato prendendo come base il minimo del 1° gruppo di provincie di cui al decreto 2/3/1945.

Si da atto che in modo assoluto non verranno per l'avvenire più avanzate richieste con effetto retroattivo e la parificazione degli stipendi di Torino non può costituire od essere invocata come precedente.

La decorrenza di eventuali futuri accordi potrà, se mai, avere inizio dalla data di presentazione delle richieste.

Il presente accordo, che vale anche per tutti i rapporti d'impiego risolti dopo il 1° agosto 1945, avrà decorrenza dal 1° agosto 1945 e varrà sino a tutto il 31 dicembre 1945, salvo restando la sua proroga o modifica sino all'entrata in vigore di nuovi accordi interregionali sostitutivi del presente.

Resta convenuto, inoltre, che le ditte che non potessero eseguire la liquidazione degli arretrati entro la fine del corrente mese di ottobre, daranno un acconto adeguato impegnandosi di corrispondere il saldo entro il prossimo novembre.

Letto, confermato e sottoscritto.

1467

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

F.to Luigi Berzieri
" Luigi Fresia
" Riccardo Labarre
" Alfredo Marenco
" Rivolin Umberto
" Vincenti Roberto
" Pepelin Amedeo
" Pugliano Edoardo
" Cassinelli Giovanni
" Marchese Giovanni
" Mazzoleni Lina
" Ambrogio Puri
" Reineri Natale

L'UFFICIO PROV.LE LAVORO
DIRETTORE

F.to Tullio Ferretti

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO PROVINCIALE LAVORO

(Sebastiano Leonardi)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - TORINO - 5016

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF "IMPIEGATI" EMPLOYED IN INDUSTRIES IN THE PROVINCE OF AOSTA (N°158)

1. The agreement, which is effective from 1.8.45, to 31.12.45, provides for an increase which brings the monthly basic wage of a 1st category adult worker to L. 6.500.

2. The increase is equivalent to that which has been granted in Torino Province and has been approved by A.M.G.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott.

26 Nov. 1945

R. Scott
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5015

Approved

Eugene R. Mc Phee
Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA PROVINCIA DI AOSTA

Stipulato 11/10/1945

VALIDITA' : 1.8.1945 AL 31.12.1945

****

L'accordo è eguale a quello stipulato per la provincia di Torino e già approvato dall'A.M.G.

I minimi mensili vengono elevati da £.1000 a £.2000.

La variazione d'aumento oscilla da un minimo del 23% ad un massimo dell'81% cosicchè le retribuzioni variano, da £. 6582,50 per gli impiegati di 1ª categoria capi-famiglia a £. 2679,35 per le donne sotto i 16 anni, contro rispettivamente £. 6747,75 e £.2130,35 precedenti.

Le eccedenze di fatto sui vecchi minimi restano invariate nel loro valore in cifre ed aggiunte ai nuovi minimi.

Tutti gli scatti di anzianità saranno, a partire dal 1° agosto 1945, calcolati sui nuovi minimi.

In avvenire non saranno più avanzate richieste con effetto retroattivo.

*****

5614

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Aosta 13

Meccanici
& Metallurgici

ACCORDO DI PEREQUAZIONE SALARIALE

Addì 19 ottobre 1945, in Aosta

Tra l'Associazione Industriale Valdostana rappresentante dai Sigg. Filiberti Dott. Marcello, Partigliani Giovanni, Bertola Francesco, Lucchini Carlo, assistiti dal Dott. Ettore De Coularé

e

La Camera Confederale del Lavoro di Aosta rappresentata dal Sig. Amedeo Pepelin, l'esponente della Commissione interna della S. Guinzio e Rossi Sig. Perruchon Ernesto

Si è convenuto di estendere con la seconda quindicina del mese di agosto 1945 al personale operaio degli stabilimenti meccanici e metallurgici della valle di Aosta, l'accordo del 27 luglio 1945 relativo alla perequazione salariale per gli stabilimenti meccanici e metallurgici della Provincia di Torino.

Si da atto che in modo assoluto non verranno per l'avvenire più avanzate richieste con effetto retroattivo e la parificazione dei salari con Torino non può costituire o essere invocata come precedente.

Il presente accordo rimarrà valido ed inalterato sino alla nuova regolamentazione contrattuale di carattere Nazionale o interregionale.

5013

Letto, approvato, sottoscritto.

Per l'Associazione Industriale Valdostana
F.to Partigliani Giovanni
Filiberti Marcello
Francesco Bertola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Lucchini Carlo, assistiti dal Dott. Ettore De Coularé e

La Camera Confederale del Lavoro di Aosta rappresentata dal Sig. Amedeo Pepelin, l'esponente della Commissione interna della S. Guinzio e Rossi Sig. Perruchon Ernesto

Si è convenuto di estendere con la seconda quindicina del mese di agosto 1945 al personale operaio degli stabilimenti meccanici e metallurgici della valle di Aosta, l'accordo del 27 luglio 1945 relativo alla perequazione salariale per gli stabilimenti meccanici e metallurgici della Provincia di Torino.

Si da atto che in modo assoluto non verranno per l'avvenire più avanzate richieste con effetto retroattivo e la parificazione dei salari con Torino non può costituire o essere invocata come precedente.

Il presente accordo rimarrà valido ed inalterato sino alla nuova regolamentazione contrattuale di carattere Nazionale o interregionale.

5613

Letto, approvato, sottoscritto.

Per l'Associazione Industriale Valdostana
F.to Partigliani Giovanni
Filiberti Marcello
Francesco Bertola
Lucchini Carlo
Ettore De Coularé

Per la Camera del Lavoro
F.to Pepellin Amedeo
Perruchon Ernesto

p.c.c. Il Segretario dell'Ufficio Prov.del Lavoro
- Leonardi -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF MECHANICAL AND METALURGICAL WORKERS OF AOSTA PROVINCE. (No. 193).

1. The agreement provides for application of the Torino Province agreement to the personnel of mechanical and metalurgical industries in Aosta Province with effect from 16th August 1945.-

2. No requests with retroactive effect will be made in the future and the equalisation of the salaries to those in force in Torino Province cannot be considered or invoked as a precedent.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I recommend agreement be approved.-

R. Scott

R. SCOTT
Regional Labour Officer

23.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5612

Approved.

Eugene R. Mc. Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO SALARIALE OPERAI METALMECCANICI DELLA PROVINCIA

DI AOSTA

Decorrenza, 15 Agosto 1945

E' convenuto di estendere al personale degli stabilimenti meccanici e metallurgici della Valle d'Aosta l'accordo stipulato per la Provincia di Torino.

Per l'avvenire non verranno evanzate richieste con effetto retroattivo e la parificazione dei salari con Torino non può sostituire o essere invocata come precedente.

Torino 31/10/1945

5011

1474
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CENTRO AGRARIO OLIVETTI

Addì 12/10/45 fra la Presidenza della S.A. Ing.C.Olivetti & C. e la Camera del Lavoro di Ivrea assistita dai rappresentanti delle Commissioni Interne S.A. Ing. C. Olivetti & C. e del Centro Agrario Aziendale della stessa Soc. si conviene quanto segue:

1°) Tutti gli operai del Centro Agrario Aziendale Olivetti avranno quale base il trattamento economico applicato a favore degli operai metalmeccanici della S.A. Ing. Olivetti & C., dei quali avranno diritto in particolare gli stessi assegni famigliari e gli stessi minimi di paga; e perciò, di conseguenza, a tutti gli effetti interni dell'Azienda, dovranno essere considerati operai dell'industria, salvo le precisioni e varianti contenute nel presente accordo.-

Per questo le qualifiche e le attribuzioni corrispondenti delle aziende industriali saranno riportate a beneficio degli operai agricoli della Ditta Olivetti secondo lo schema qui sotto riportato.-

Faranno eccezione i salariati agricoli avventizi, i quali potranno essere assunti soltanto per il periodo minore, in corrispondenza dei lavori di campagna di punta, e per i quali saranno mantenute le norme e le retribuzioni disposte per questo genere di lavoratori nell'agricoltura.-

2°- Schema delle qualifiche e dei minimi di paga dei lavoratori dell'industria riportati ai lavoratori dell'agricoltura:

A Salariati fissi obbligati		Il fattorello; il capo coltivatore, il capo stalla; il capo mungitore, il capo allevamento, il capo reparto specializzato lavorazione prodotti, il magazziniere addetto a magazzini sementi e conservazioni prodotti ortofrutticoli, il conduttore di trattrici, trebbiatrici e motori.-
a) O.S. operaio specializzato minimo di paga L.15 oraria		
b) Q.Q. operaio qualificato minimo di paga L. 14 orarie		Il bergamini, il mungitore, il capo cavallante, il capo bifolco, il bifolco, il cavallante, il capo uomo, il capo squandra, il camparo, lo specializzato nei lavori dei prodotti, il magazziniere
c) Braccianti		
O.C. Operaio comune -	L.13.=	Operaio comune, coltivatore, uomo di fatica, addetto ad un reparto qualsiasi con mansioni non specificate.-
M. Manovale	" 12.=	
A donna	" 9.=	
B donna	" 8.=	
R uomo	" 8.50	
R donna	" 7.50	

tutti gli effetti interni dell'Azienda, dovranno essere considerati [illegible]
dell'industria, salvo le precisioni e varianti contenute nel presente accordo.-

Per questo le qualifiche e le attribuzioni corrispondenti delle aziende industriali saranno riportate a beneficio degli operai agricoli della Ditta Olivetti secondo lo schema qui sotto riportato.-

Faranno eccezione i salariati agricoli avventizi, i quali potranno essere assunti soltanto per il periodo minore, in corrispondenza dei lavori di campagna di punta, e per i quali saranno mantenute le norme e le retribuzioni disposte per questo genere di lavoratori nell'agricoltura.-

2°- Schema delle qualifiche e dei minimi di paga dei lavoratori dell'industria riportati ai lavoratori dell'agricoltura:

A Salariati fissi obbligati

a) O.S. operaio specializzato
minimo di paga L.15 oraria — Il fattorello; il capo coltivatore, il capo stalla; il capo mungitore, il capo allevamento, il capo reparto specializzato lavorazione prodotti, il magazziniere addetto a magazzini sementi e conservazioni prodotti ortofrutticoli, il conduttore di trattrici, trebbiatrici e motori.-

b) Q.Q. operaio qualificato
minimo di paga L. 14 orarie — Il bergamini, il mungitore, il capo cavallante, il capo bifolco, il bifolco, il cavallante, il capo uomo, il capo squandra, il camparo, lo specializzato nei lavori dei prodotti, il magazziniere

c) Braccianti

O.C. Operaio comune	L.13.=	Operaio comune, coltivatore, uomo di fatica, addetto ad un reparto qualsiasi con mansioni non specificate.-
M. Bovale	" 12.=	
A donna	" 9.=	
B donna	" 8.=	
R uomo	" 8.50	
R donna	" 7.50	

B) Salariati avventizi

Assunti temporaneamente con contratto agricolo

3° - La liquidazione delle paghe per gli operai agricoli, verrà attuata analogamente a quanto viene fatto per gli operai metalmeccanici, ad eccezione dell'indennità di contingenza, la quale non verrà corrisposta per le ore straordinarie, ma verrà liquidata soltanto fino ad un massimo rispettivamente di 7, 8 e 9 ore, a seconda della stagione, in base all'orario stagionale determinato nell'art. seguente.-

4° - Sarà pure differente il particolare orario di lavoro, più adatto alle condizioni dell'agricoltura, in base al quale dovranno essere computate le ore lavorative normali e quelle straordinarie, esso sarà distribuito nell'anno:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tutti gli effetti interni dell'Azienda, dovranno essere considerati operanti dell'industria, salvo le precisioni e varianti contenute nel presente accordo.-

Per questo le qualifiche e le attribuzioni corrispondenti delle aziende industriali saranno riportate a beneficio degli operai agricoli della Ditta Olivetti secondo lo schema qui sotto riportato.-

Faranno eccezione i salariati agricoli avventizi, i quali potranno essere assunti soltanto per il periodo minore, in corrispondenza dei lavori di campagna di punta, e per i quali saranno mantenute le norme e le retribuzioni disposte per questo genere di lavoratori nell'agricoltura.-

2°- Schema delle qualifiche e dei minimi di paga dei lavoratori dell'industria riportati ai lavoratori dell'agricoltura:

A Salariati fissi obbligati

a) O.S. operaio specializzato
minimo di paga L.15 oraria — Il fattorello; il capo coltivatore, il capo stalla; il capo mungitore, il capo allevamento, il capo reparto specializzato lavorazione prodotti, il magazziniere addetto a magazzini sementi e conservazioni prodotti ortofrutticoli, il conduttore di trattrici, trebbiatrici e motori.-

b) Q.Q. operaio qualificato
minimo di paga L. 14 orarie — Il bergamini, il mungitore, il capo cavallante, il capo bifolco, il bifolco, il cavallante, il capo uomo, il capo squandra, il camparo, lo specializzato nei lavori dei prodotti, il magazziniere

c) Braccianti

O.C.	Operaio comune	L.13.=	Operaio comune, coltivatore, uomo di fatica,
M.	Manovale	" 12.=	addetto ad un reparto qualsiasi con mansioni
A	donna	" 9.=	non specificate.-
B	donna	" 8.=	
R	uomo	" 8.50	
R	donna	" 7.50	

B) Salariati avventizi

Assunti temporaneamente con contratto agricolo

3° - La liquidazione delle paghe per gli operai agricoli, verrà attuata analogamente a quanto viene fatto per gli operai metalmeccanici, ad eccezione dell'indennità di contingenza, la quale non verrà corrisposta per le ore straordinarie, ma verrà liquidata soltanto fino ad un massimo rispettivamente di 7, 8 e 9 ore, a seconda della stagione, in base all'orario stagionale determinato nell'art. seguente.-

4° - Sarà pure differente il particolare orario di lavoro, più adatto alle condizioni dell'agricoltura, in base al quale dovranno essere computate le ore lavorative normali e quelle straordinarie, esso sarà distribuito nell'anno:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ore 7 per i mesi di novembre-dicembre-gennaio-febbraio
" 8 " " " " marzo-aprile-settembre-ottobre
" 9 " " " " maggio-giugno-luglio-agosto

perciò rispettivamente le ore oltre le 7,8,9 saranno considerate straordinarie nei periodi mensili nei quali sono riportati.-

La distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà fatta nei diversi periodi a seconda delle esigenze singole dell'azienda e dei reparti; per le ore straordinarie non sarà mai consentito di superare le 2 ore giornaliere.-

Per le particolari esigenze dell'agricoltura non saranno prese in considerazione riduzione delle singole giornate di lavoro settimanali e quindi non si effettuerà mai l'orario settimanale di 40 ore.-

Le ore straordinarie festive e notturne, compensate con la maggiorazione applicata nell'industria. Per gli addetti a reparti speciali, ove il lavoro ha un andamento discontinuo, e per i quali non sono applicabili gli orari stagionali sopra determinati, la retribuzione sarà data a quindicina fissa, calcolata sulla paga base corrispondente alla qualifica ed alla capacità del lavoratore e su una durata media di 10 ore per giornata lavorativa.-In questi casi l'indennità giornaliera di contingenza sarà quella corrispondente alle 8 ore lavorative.-

5°) Ai salariati fissi agricoli dell'azienda, che hanno diritto a retribuzione anche in natura, in base alle leggi annonarie ed alle disposizioni dei contratti collettivi vigenti per l'agricoltura, sarà consentita la scelta della corresponsione delle derrate fino ad un massino così limitata:

Granoturco od equivalente, Q.li 2.= per persona, sostituibile col granoturco o segale rispettivamente nei rapporti 1:1,5 e 1:1,10; è ammesso pure lo scambio di grano con patate nel rapporto 1: 2,5.-

Latte l. 2 al giorno
Un maiale all'anno di peso vivo proporzionato a carico e precisamente:
Kg.60 per lavoratore senza persona a carico
" 80 " " con una persona a carico
"100 " " con due persone a carico
"120 " " con tre persone a carico
"140 " " con quattro persone a carico
"150 " " con cinque persone a carico

il maiale potrà essere dato anche in carni lavorate del 95% rispetto ai pesi sopra stabiliti macellato e diviso in parti, testa, polmoni, fegato ed intestini; e del 90% se dato in carni lavorate.-

Pollaio, con l'autorizzazione di tenere fino a 20 galline ed allevare una covata di pulcini non superiore a 40, purchè non iniziata prima del mese di luglio.-

Appezzamento di un ara di terreno per orto a ciascuna di famiglia;
Legna grossa mista Q.li 30, fascine Q.li 10,
Alloggio per il dipendente e sua famiglia.-

5009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

razione riduzione delle singole giornate di lavoro settimanali e quindi non si effettuerà mai l'orario settimanale di 40 ore.-

Le ore straordinarie festive e notturne, compensate con la maggiorazione applicata nell'industria. Per gli addetti a reparti speciali, ove il lavoro ha un andamento discontinuo, e per i quali non sono applicabili gli orari stagionali sopra determinati, la retribuzione sarà data a quindicina fissa, calcolata sulla paga base corrispondente alla qualifica ed alla capacità del lavoratore e su una durata media di 10 ore per giornata lavorativa.-In questi casi l'indennità giornaliera di contingenza sarà quella corrispondente alle 8 ore lavorative.-

5°) Ai salariati fissi agricoli dell'azienda, che hanno diritto a retribuzione anche in natura, in base alle leggi annonarie ed alle disposizioni dei contratti collettivi vigenti per l'agricoltura, sarà consentita la scelta della corresponsione delle derrate fino ad un massino così limitate:

Grano od equivalente, Q.li 2.= per persona, sostituibile col granoturco o segale rispettivamente nei rapporti 1:1,5 e 1:1,10; è ammesso pure lo scambio di grano con patate nel rapporto 1: 2,5.-

Latte l. 2 al giorno

Un maiale all'anno di peso vivo proporzionato a carico e precisamente:

Kg.60 per lavoratore senza persona a carico
" 80 " " con una persona a carico
"100 " " con due persona a carico
"120 " " con tre persone acarico
"140 " " con quattro persone a carico
"150 " " con cinque persone a carico

il maiale potrà essere dato anche in carni lavorate del 95% rispetto ai pesi sopra stabiliti macellato e diviso in parti, testa, polmoni, fegato ed intestini; e del 90% se dato in carni lavorate.-

Pollaio, con l'autorizzazione di tenere fino a 20 galline ed allevare una covata di pulcini non superiore a 40, purchè non iniziata prima del mese di luglio.-

Appezzamento di un ara di terreno per orto a ciascuna di famiglia;

Legna grossa mista Q.li 30, fascine Q.li 10,

Alloggio per il dipendente e sua famiglia.-

Per il calcolo del valore delle retribuzioni in natura saranno fissati all'inizio dell'annata agraria, in accordo con i rappresentanti degli operai e il rappresentante dell'Azienda, i prezzi in equilibrio tra quelli ufficiali e quelli del mercato libero; prima del raccolto granario sarà fatta una seconda determinazione dei prezzi, che farà media con la prima.-

I prezzi stabiliti all'inizio dell'annata agraria '45 -'46 sono i seguenti:

Grano	L. 1.500.==	al Q.le
granoturco	" 1.000.==	" "
segale	" 1.350.==	" "
Patate	" 600.==	" "
Latte	" 10.==	al litro

5309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Carne di maiale	L.	200.== al Kg. sul peso vivo
Alloggio ed annessi	"	2.200.== annue
Legna	"	200.== al Q.le

Il valore della retribuzione in natura così computato verrà detratto dall'importo totale, annuo calcolato ~~per differenza sulla paga~~ sulla paga e sulle ore e giornate lavorative come sopra indicate, e così verrà calcolato per differenza l'importo totale annuo da corrispondersi in denaro e quindi, l'importo quindicinale.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

p. LA DIREZIONE Soc. An.
Ing. C. Olivetti & C.
F.to Tito Pettarini)

p.LA CAMERA DEL LAVORO DI IVREA
(F.to Leombruni)

p. LA COM INT. Soc. An.
Ing. Olivetti & C.
F.to Furno Carlo
F.to Zampieri Stefano
F.to Yeuillaz Pietro

U.P.L. Sezione Staccata di IVREA
F.to Configliacco Luigi

p.c.c.
l'originale 14UFF. PROV.LE DEL LAVORO
El Segretario
(S. Leonardi)

5008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1480

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF AGRICULTURAL WORKERS OF THE OLIVETTI AGRICULTURAL CENTRE IN IVREA (AOSTA PROVINCE) N° 186

1. The agreement concedes to the workers of the "Centro Agrario Olivetti" the classification of "industrial workers" and the same economic treatment as is being given to the mechanical workers of firm "S.A. Olivetti & C.".

2. The hourly basic pay rates vary from ~~a minimum of~~ 7.50 lire to ~~a maximum of~~ 15 lire.

3. The working hours are fixed in accordance with technical and seasonal necessities.

4. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott.

R. Scott
Regional Labour Officer

26 Nov. 1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE 5007

Approved

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DF/

ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI DEL CENTRO AGRARIO
- OLIVETTI - IVREA - AOSTA -

- GLI OPERAI DEL CENTRO AGRARIO OLIVETTI AVRANNO LO STESSO TRATTAMENTO DEGLI OPERAI METALMECCANICI DELLA S.A.OLIVETTI & C. E SARANNO CONSIDERATI A TUTTI GLI EFFETTI OPERAI DELL'INDUSTRIA SALVO LE VARIENTI CONVENUTE.-

- LE PAGHE ORARIE VANNO DA UN MINIMO DI L.7,50 AD UN MASSIMO DI L.15.-

- L'ORARIO DI LAVORO È DISTRIBUITO SECONDO NECESSITÀ TECNICHE E LE ESIGENZE AGRICOLE IN TRE PERIODI ANNUALI.-

- E' STABILITA LA RETRIBUZIONE IN NATURA SECONDO I DIVERSI PRODOTTI.-

5606

- TORINO, 31 OTTOBRE 1945 -

T 481
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AOSTA

S.A.I.F.T.A.

ACCORDO DI PEREQUAZIONE SALARIALE

Addì 3 ottobre 1945, in Aosta,

tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Aosta, con l'intervento dei rappresentanti della S.A.I.F.T.A. (già Chatillon).

e la Camera del Lavoro di Aosta

si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai dello stabilimento di Chatillon della S.A.I.F.T.A. (già "Chatillon").

Art. 1 - A far tempo dal 27 agosto 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI	Operai specializzati	L. 15,-
	" provetti	" 14,20
	" qualificati	" 14,-
	" comuni sopra i 18 anni	" 13,-
	" " dai 16 ai 18 anni	" 10.-
	" " sotto i 16 anni	" 8,50
	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 12,-
	" " dai 16 ai 18 anni	" 9,50
	" " sotto i 16 anni	" 8,25
DONNE	Operaie specializzate	" 10,50
	" di 1ª categoria	" 10,-
	" " 2ª " sopra i 16 anni ..	" 9,50
	" " 2ª " sotto i 16 anni ..	" 7,50
	" comuni sopra i 18 anni	" 8,50
	" " dai 16 ai 18 anni	" 8,-
	" " sotto i 16 anni	" 7,25
	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 8,50
	" " dai 16 ai 18 anni	" 8,-
	" " sotto i 16 anni	" 7,25

5005

ART.2 - I detti adeguamenti avranno valore a partire dal giorno 27 agosto 1945 per tutti i dipendenti operai e verrà riportata la differenza esistente fra le paghe attuali e il minimo attuale sul nuovo minimo, sino alla concorrenza di £.2,50 orarie per tutti gli operai che attualmente prestano il loro normale servizio di lavoro. Per il gruppo dei dipendenti la cui paga, in base al precedente accordo, aveva subito la maggiorazione del 25%, tale maggiorazione verrà mantenuta come da accordo precedente.

ART. 3 - Il presente accordo, èsclusivamente per quanto riguarde le integrazioni salariali agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi, ha vigore fino al 30 settembre 1945. Dopo tale data l'integrazione [illegible] regolata in conformità all'accordo nazionale Alta Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UOMINI	Operai specializzati	L.	15,-
	" provetti	"	14,20
	" qualificati	"	14,-
	" comuni sopra i 18 anni	"	13,-
	" " dai 16 ai 18 anni	"	10,-
	" " sotto i 16 anni	"	8,50
	Manovali comuni sopra i 18 anni	"	12,-
	" " dai 16 ai 18 anni	"	9,50
	" " sotto i 16 anni	"	8,25
DONNE	Operaie specializzate	"	10,50
	" di 1ª categoria	"	10,-
	" " 2ª " sopra i 16 anni . .	"	9,50
	" " 2ª " sotto i 16 anni . .	"	7,50
	" comuni sopra i 18 anni	"	8,50
	" " dai 16 ai 18 anni	"	8,-
	" " sotto i 16 anni	"	7,25
	Manovali comuni sopra i 18 anni	"	8,50
	" " dai 16 ai 18 anni	"	8,-
	" " sotto i 16 anni	"	7,25

5005

ART.2 - I detti adeguamenti avranno valore a partire dal giorno 27 agosto 1945 per tutti i dipendenti operai e verrà riportata la differenza esistente fra le paghe attuali e il minimo attuale sul nuovo minimo, sino alla concorrenza di £.2,50 orarie per tutti gli operai che attualmente prestano il loro normale servizio di lavoro. Per il gruppo dei dipendenti la cui paga, in base al precedente accordo, aveva subito la maggiorazione del 25%, tale maggiorazione verrà mantenuta come da accordo precedente.

ART. 3 - Il presente accordo, èsclusivamente per quanto riguarda le integrazioni salariali agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi, ha vigore fino al 30 settembre 1945. Dopo tale data l'integrazione salariale sarà regolata in conformità all'accordo nazionale Alta Italia.

Letto, confermato, sottoscritto.

p.l'Unione degli Industriali
F.to (Dr.Ett re De Coularé)

p. la S.A.I.F.T.A.
F.to Dr.Grignani Luigi
Dr.Imberti Angelo

p. La Camera del Lavoro
F.to Pepellin Amedeo
Pogliano Edoardo
Negro Carlo

p.La Commissione Interna
F.to Tourel Giuseppe

p.c.c. l'Ufficio Provinciale del Lavoro
Il Segretario
- Sebastiano Leonardi +

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1484

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS OF THE FIRM " S.A.I.F.T.A." (ex Chatillon) - AOSTA.(No. 177).

1. The agreement, which is effective from 27th August 45, is identical to that reached for the same industry in Vercelli and approved by A.M.G.-

2. The maximum increase conceded is about 5 lire an hour and the resulting rates do not surpass those fixed for mechanical workers in Torino.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I recommend agreement be approved.-

R. Scott-

R. SCOTT
Regional Labour Officer

22.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

5004

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLA "S.A.F.F.A." (già CHATILLON) di AOSTA =

DECORRENZA : 27 AGOSTO 1945

SCADENZA : 30 SETTEMBRE 1945

=======

L'accordo è eguale a quello fissato dalla medesima società per i suoi operai di Vercelli e approvato, a suo tempo, dall'A.M.G.

Le paghe aumentano di circa £. 5 orarie e non superano quelle determinate per i metalmeccanici di Torino.

Le differenze esistenti fra le paghe attuali, è stabilito nell'accordo, e il minimo attuale verrà riportato sul nuovo minimo sino alla concorrenza di £. 2,50 orarie.

5003

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1485

ACCORDO SALARIADEZIONE SALARIALE

Aosta
Cinema

Minimi di paga

Per il personale del Cinema di Aosta e Valle

Addì 19 settembre 1945

Tra i proprietari dei Cinema di Aosta rappresentati dai Sig. Fusella Cav.Francesco e Signor Bracotto Achille

e La Camera del Lavoro:

rappresentata dal Sig. Pagliano Edoardo Segretario assistito dal Sig. Fossaluzza Antonio Capo Gruppo.

sono state stabilite le seguenti paghe giornaliere:

1° Operatore	L.	110,==	per 8 ore di lav.
Aiuto operatore	"	95.==	" " " " "
Portieri e maschere	"	68.==	" " " " "
Uomini di pulizia e fattorino	"	60.==	" " " " "
Donne di pulizia	"	40.==	" " " " "
Maschere donne	"	48.==	" " " " "
Custodi e guardiani notturni	"	85;==	per 10 ore " "
Addetti alle caldaie (senza patente)	"	68,==	" " " "
Addetti alle caldaie (con patente)	"	95,==	" " " "

1°) Per i custodi e i guardiani notturni s'intendono coloro che esplicano una vera attività di vigilanza o comunque sono ritenuti dai datori di lavoro garanti e responsabili di eventuali furti o incendi.

Per coloro che adibiti ad altri lavori, come maschere operatori, affissatori od altro e che dormissero in locali di pubblico spettacolo,senza esercitarvi una vera e propria vigilanza ci richiamiamo al vecchio contratto e la loro paga normale giornaliera verrà aumentata del 20%.

2°) Qualora si verificasse che il personale di un cinema fosse adibito a più lavori (ad eccezione fatta per i facenti funzioni di custodi per i quali abbiamo stabilito a parte del paragrafo 1°) e questo verrà corrisposto la paga maggiore contemplata dalla tabella per il lavoro maggiormente pagato.

Onde non ingenerare confusioni od equivoci, specifichiamo con un esempio; se un operaio di un cinema su otto ore di lavoro ne fa due o tre di pulizia cinque o sei di porta o sala, gli verrà corrisposta la paga mag-
[illegible] è quella della maschera per otto ore di lavoro.

5002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tra i proprietari dei Cinema di Aosta rappresentati dal Sig. Fabbia
Cav.Francesco e Signor Bracotto Achille

e La Camera del Lavoro:

rappresentata dal Sig. Pagliano Edoardo Segretario assistito dal Sig. Fosselluzza Antonio Capo Gruppo.

sono state stabilite le seguenti paghe giornaliere:

1° Operatore	L. 110,==	per 8 ore di lav.	
Aiuto operatore	" 95.==	" " " " "	
Portieri e maschere	" 68.==	" " " " "	
Uomini di pulizia e fatterino	" 60.==	" " " " "	
Donne di pulizia	" 40.==	" " " " "	
Maschere donne	" 42.==	" " " " "	
Custodi e guardiani notturni	" 85;==	per 10 ore " "	
Addetti alle caldaie (senza patente)	" 68,==	" " " "	
Addetti alle caldaie (con patente)	" 95,==	" " " "	

5002

1°) Per i custodi e i guardiani notturni s'intendono coloro che esplicano una vera attività di vigilanza o comunque sono ritenuti dei datori di lavoro garanti e responsabili di eventuali furti o incendi.

Per coloro che adibiti ad altri lavori, come maschere operatori, affissatori od altro e che dormissero in locali di pubblico spettacolo,senza esercitarvi una vera e propria vigilanza ci richiamiamo al vecchio contratto e la loro paga normale giornaliera verrà aumentata del 20%.

2°) Qualora si verificasse che il personale di un cinema fosse adibito a più lavori (ad eccesione fatta per i facenti funzioni di custodi per i quali abbiamo stabilito a parte del paragrafo 1°) e questo verrà corrisposto la paga maggiore contemplata dalla tabella per il lavoro maggiormente pagato.

Onde non ingenerare confusioni od equivoci, specifichiamo con un esempio; se un operaio di un cinema su otto ore di lavoro ne fa due o tre di pulizia cinque o sei di porta o sala, gli verrà corrisposta la paga maggiore che in caso è quella della maschera per otto ore di lavoro.

Si; permette così alle ditte di avvalersi di un unico personale per più mansioni applicando la paga maggiore.

3°) Non possono pretendere una maggiorazione di paga quei lavoratori che si adattano ad altri lavori di carattere fittizio e specifico. Precisiamo con un esempio, sarebbe illogico che un portiere di un cinema per esporre due o tre fotografie o qualche manifesto pretendesse di essere affissatore e pagato per tale.

<u>Lavoro straordinario, festivo e feriale</u> - Il lavoro straordinario feriale va pagato oltre le 8 ore giornaliere (per chi è stabilito che debba fare otto ore giornaliere ha il 25%) oltre le 10 ore per chi è stabilito che debba fare 10 ore giornaliere.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

../.

il lavoro straordinario festivo al 30% come sopra stabilito.

Sono considerati giorni festivi quelli destinati al riposo settimanale quelli riconosciuti tali a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del Santo Patrono ove il lavoratore presti normale servizio, il giorno successivo alla S.Pasqua e quello seguente al S. Natale.

Locali ad orario ridotto:

Si stabilisce che per i locali in cui il personale presti servizio per un periodo inferiore alle 40 ore settimanali, la paga sarà stabilita sulla base delle ore effettive di lavoro con compenso maggiorato del 10%.

E s e m p i o:

Una mascherina donna che 30 ore settimanali la paga sarà di L. 48.== diviso 8 = L. 6.= paga oraria più 10% = L. 6,60 paga oraria moltiplicato 30 ore = L. 198.= settimanali.

Restano ferme tutte le migliori condizioni eventualmente stabilite fra i singoli datori di lavoro e lavoratori.

Nelle paghe suddette è compresa l'indennità di presenza che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° settembre 1945 e scadenza il 1° settembre 1945. Si intende rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non sia disdettato da una delle parti entro due mesi prima della scadenza a meno che non venga sostituito da un contratto nazionale.
La validità del presente contratto è subordinata all'approvazione dell'U.M.C. Regionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I proprietari

F.to Bracorso Achille
Fuselle

La Camera del Lavoro

F.to Pugliese Edoardo
Fossaluzza Antonio

p.c.c. Il Segretario dell'Uff.Prov.le del Lavoro

- C. Cenerli -

I 4 8 8
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF CINEMA EMPLOYEES IN AOSTA PROVINCE (N° 145)

1. This agreement concedes increases equal to those stipulated in the Torino Province agreement for the same group of workers - the latter agreement being approved by A.M.G.

2. The highest paid employee will now get 206.85 lire daily (inclusive of contingency indemnity but not of family allowance).

3. R.I.J.A.C. recommends approval.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

20/IO/I945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.

Eugene R. McPhee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI DEI CINEMA DI ASTA.=

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

Col nuovo accordo vengono apportate sensibili varia - zioni alle paghe precedenti.

Nelle nuove paghe però viene conglobata l'indennità di presenza che prima veniva pagata a parte.

L'accordo è uguale a quello stipulato per la provincia di Torino già approvato dall'A.M.G., di cui richiama anche tutte le disposizioni particolari.

Pertanto gli aumenti variano da un minimo del 93% ad un massimo del 186% cosicchè la paga massima è di £. 206,81 contro £.97 precedenti.

Il lavoro straordinario feriale è compensato col 25% d'aumento mentre quello festivo è compensato col 50%.

Rimangono ferme tutte le migliori condizioni già in vigore precedentemente stipulate tra datore di lavoro e lavoratore.

5000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O. 394 U.S. ARMY

CS/906
Piemonte

REF. : PR/LA/47/562

1st December 1945

SUBJECT: Wage Agreement Approved.-

TO : H.Q., A.C. (attention Labour Sub-Commission)

(Turin)

1. Herewith please find No. 40 agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder:

1.) Wage agreement in respect of Workers in the matches factories of Piemonte. (No. 163).-

2.) Wage agreement in respect of industrial employees in Vercelli Province. (No. 191).-

3.) Wage agreement in respect of workers employed quarrying marble for the firms of Vivoli di Aosta, Calvasina M. & Coda G. di Verres Aosta. (No. 179).-

4.) Wage Agreement in respect of workers of the firm "S.A.I.F.T.A." (ex-Chatillon) - Aosta. (No. 177).-

5.) Wage agreement in respect of workers in the cotton industry in Cuneo. (No; 173).-

6.) Wage agreement in respect of workers in the wool & carpet industries in Vercellese and Valsesia, Vercelli. (No. 170).-

7.) Wage agreement in respect of workers in the building trade of Vercellese and Valsesia District of Vercelli. (No. 169).-

8.) Wage agreement in respect of workers in marble and stone artisan firm of Torino Province. (No. 167).-

4999

9.) Salary agreement in respect of workers in the button industry of Cuneo Province. (No. 166).-

10.) Wage agreement in respect of employees in the hotel and boarding houses trade of Torino Province. (No. 162).-

11.) Wage agreement in respect of workers in the woollen industry in Cuneo Province. (No. 161).-

12.) Agreement for "Contingency indemnity" and "Cost of living bonus" in respect of emplyees of the "Agenzia Generale Istituto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2.) Wage agreement in respect of industrial employees in Vercelli Province. (No. 191).-

3.) Wage agreement in respect of workers employed quarrying marble for the firms of Vivoli di Aosta, Calvasina M. & Coda G. di Verres Aosta. (No. 179).-

4.) Wage Agreement in respect of workers of the firm "S.A.I.F.T.A." (ex-Chatillon) - Aosta. (No. 177).-

5.) Wage agreement in respect of workers in the cotton industry in Cuneo. (No; 173).-

6.) Wage agreement in respect of workers in the wool & carpet industries in Vercellese and Valsesia, Vercelli. (No. 170).-

7.) Wage agreement in respect of workers in the building trade of Vercellese and Valsesia District of Vercelli. (No. 169).-

8.) Wage agreement in respect of workers in marble and stone artisan firm of Torino Province. (No. 167).- 4999

9.) Salary agreement in respect of workers in the button industry of Cuneo Province. (No. 166).-

10.) Wage agreement in respect of employees in the hotel and boarding houses trade of Torino Province. (No. 162).-

11.) Wage agreement in respect of workers in the woollen industry in Cuneo Province. (No. 161).-

12.) Agreement for "Contingency indemnity" and "Cost of living bonus" in respect of emplyees of the "Agenzia Generale Istituto Nazionale Assicurazione"of Asti. (No. 159).-

13.) Wage agreement in respect of workers in the knitting industry in Asti Province. (No. 156).-

14.) Wage agreement in respect of workers of the firm " Accorrero L. & Figlio" of Viarigi (Asti) producing loam-sand for foundries. (No. 151).-

15.) Wage agreement in respect of workers in the confectionery industries of Cuneo Province. (No. 201).-

16.) Agreement for contingency indemnity in respect of artisan workers of Vercelli Province. (No. 200).-

17.) Wage agreement in respect of workers of the firms "Manifattura Ceramica Pozzi" and "S.A.F.I.R." of Vercelli; (No. 199).-

18.) Wage agreement in respect of workers in factories of technical and leather articles of Torino. (No. 198).-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

19.) Wage agreeme in respect of workers in artisan wood industries of Cuneo Province. (No. 197).-

20.) Wage agreement in respect of orchestra conductors of Radio Italiana Torino. (No. 195).-

21.) Wage agreement in respect of workers in soda-water, beer and ice industries of Vercelli and Valsesia District of Vercelli Province. (No. 175).-

22.) Wage agreement in respect of workers in cotton industries of Torino Province. (No. 180).-

23.) Wage agreement in respect of workers of the commercial branches of the firm "Schiapparelli", Torino. (No. 202).-

24.) Wage agreement in respect of mechanical and metalurgical workers of Aosta Province. (No. 193).-

25.) Wage agreement in respect of workers in the coco-nut matting industries of Cuneo Province. (No. 192).-

26.) Wage agreement in respect of workers in wood industries of Biella district Vercelli Province. (No. 190).-

27.) Wage agreement in respect of pharmacy workers in Alessandria City. (No. 187).-

28.) Wage agreement in respect of workers in the mechanical industry in Biella and Vercelli. (No. 185).-

29.) Wage agreement in respect of agricultural workers of the Olivetti agricultural centre in Ivrea (Aosta Province). (No. 186).-

30.) Wage agreement in respect of workers in yute industries of Alessandria Province. (No. 184).-

31.) Wage agreement in respect of workers in textile and artificial fibre industries of Alessandria Province. (No. 183).-

32.) Wage agreement in respect of industrial employees in Alessandria Province. (No. 182).-

33.) Wage agreement in respect of workers in knitting industries of Vercelli and Valsesia Districts of Vercelli Province. (No. 181).-

34.) Wage agreement in respect of workers in the cotton industry in the Vercellese and Valsesia District of Vercelli. (No. 174).-

35.) Wage agreement in respect of workers in the printing trade of

1493

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

24.) Wage agreement in respect of mechanical and metalurgical workers of Aosta Province. (No. 193).-

25.) Wage agreement in respect of workers in the coco-nut matting industries of Cuneo Province. (No. 192).-

26.) Wage agreement in respect of workers in wood industries of Biella district Vercelli Province. (No. 190).-

27.) Wage agreement in respect of pharmacy workers in Alessandria City. (No. 187).-

28.) Wage agreement in respect of workers in the mechanical industry in Biella and Vercelli. (No. 185).-

29.) Wage agreement in respect of agricultural workers of the Olivetti agricultural centre in Ivrea (Aosta Province). (No. 186).-

30.) Wage agreement in respect of workers in yute industries of Alessandria Province. (No. 184).-

31.) Wage agreement in respect of workers in textile and artificial fibre industries of Alessandria Province. (No. 183).-

32.) Wage agreement in respect of industrial employees in Alessandria Province. (No. 182).-

33.) Wage agreement in respect of workers in knitting industries of Vercelli and Valsesia Districts of Vercelli Province. (No. 181).-

34.) Wage agreement in respect of workers in the cotton industry in the Vercellese and Valsesia District of Vercelli. (No. 174).-

35.) Wage agreement in respect of workers in the printing trade of Asti Province. (No. 165).-

36.) Wage agreement in respect of workers in shoe-making industries of Alessandria Province. (No. 164).-

37.) Wage agreement in respect of workers in the leather artisan industries of Cuneo Province. (No. 160).-

38.) Wage agreement for a special indemnity for building workers in the Province of Cuneo. (No. 148).-

39.) Wage agreement in respect of "impiegati" employed in industries in the Province of Aosta. (No. 158).-

40.) Wage agreement in respect of workers in chemical industries of Vercellese and Valsesia Districts of Vercelli Province. (No. 176).-

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER.

E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

Copy to: R.C.
Ufficio Regionale del Lavoro
File Reading File

1494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O.394 U.S.ARMY

LSC/80C

REF.: PR/LA/47/482 22 October 1945

SUBJECT: WAGE AGREEMENTS APPROVED.-

TO : H.Q. A.C. (Att'n Labour Sub-Commission)

Herewith please find 8 Agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder:

a) Wage Agreement for Managing Directors in Industrial Plants of Torino Province (N°122);
b) Wage Agreement in respect of Industrial Employees in Cuneo Province (N°139);
c) Wage Agreement in respect of Workers and Artisans in the Printing Trade of Cuneo Province (N° 140);
d) Agreement for an Advance of one month's Salary to Employees dependent on local Banks (N° 141);
e) Agreement for Contingency Indemnity in respect of Employees with the "Banca Grasso" of Torino (N° 142);
f) Wage Agreement in respect of Workers in the Fibre and Artificial Textile Industry of Torino Province (N° 143);
g) Wage Agreement in respect of Workers in the Printing Trade of Alessandria Province (144);
h) Wage Agreement in respect of Cinema Employees in Aosta Province (N° 145).-

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER 4998

E. Sciculma maj

E. SCICULMA, Major
Regional Labour Officer

Copy to:

R.C.

1495
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TO : H.Q. A.C. (Att'n Labour Sub-Commission)

Herewith please find 8 Agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder:

a) Wage Agreement for Managing Directors in Industrial Plants of Torino Province (N°122);
b) Wage Agreement in respect of Industrial Employees in Cuneo Province (N°139);
c) Wage Agreement in respect of Workers and Artisans in the Printing Trade of Cuneo Province (N° 140);
d) Agreement for an Advance of one month's Salary to Employees dependent on local Banks (N° 141);
e) Agreement for Contingency Indemnity in respect of Employees with the "Banca Grasso" of Torino (N° 142);
f) Wage Agreement in respect of Workers in the Fibre and Artificial Textile Industry of Torino Province (N° 143);
g) Wage Agreement in respect of Workers in the Printing Trade of Alessandria Province (144);
h) Wage Agreement in respect of Cinema Employees in Aosta Province (N° 145).-

4998

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

E. SCICULNA, Major
Regional Labour Officer

Copy to:

R.C.
Uff° Reg. Lavoro, Dr. Gatti
File
Reading File

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O.394 U.S.ARMY

REF.: PR/LA/47/482 22 October 1945

SUBJECT: WAGE AGREEMENTS APPROVED.-

TO : H.Q. A.C. (Att'n Labour Sub-Commission)

Herewith please find 8 Agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder:

a) Wage Agreement for Managing Directors in Industrial Plants of Torino Province (N°122);
b) Wage Agreement in respect of Industrial Employees in Cuneo Province (N°139);
c) Wage Agreement in respect of Workers and Artisans in the Printing Trade of Cuneo Province (N° 140);
d) Agreement for an Advance of one month's Salary to Employees dependent on local Banks (N° 141);
e) Agreement for Contingency Indemnity in respect of Employees with the "Banca Grasso" of Torino (N° 142);
f) Wage Agreement in respect of Workers in the Fibre and Artificial Textile Industry of Torino Province (N° 143);
g) Wage Agreement in respect of Workers in the Printing Trade of Alessandria Province (144);
h) Wage Agreement in respect of Cinema Employees in Aosta Province (N° 145).-

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

4997

E. Sciculma

E. SCICULMA, Major
Regional Labour Officer

Copy to:

R.C.
Uff° Reg. Lavoro, Dr. Gatti
File

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUBJECT: WAGE AGREEMENTS APPROVED.-

TO : H.Q. A.C. (Att'n Labour Sub-Commission)

Herewith please find 8 Agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder:

a) Wage Agreement for Managing Directors in Industrial Plants of Torino Province (N°122);
b) Wage Agreement in respect of Industrial Employees in Cuneo Province (N°139);
c) Wage Agreement in respect of Workers and Artisans in the Printing Trade of Cuneo Province (N° 140);
d) Agreement for an Advance of one month's Salary to Employees dependent on local Banks (N° 141);
e) Agreement for Contingency Indemnity in respect of Employees with the "Banca Grasso" of Torino (N° 142);
f) Wage Agreement in respect of Workers in the Fibre and Artificial Textile Industry of Torino Province (N° 143);
g) Wage Agreement in respect of Workers in the Printing Trade of Alessandria Province (144);
h) Wage Agreement in respect of Cinema Employees in Aosta Province (N° 145).-

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

4997

E. SCICULNA, Major
Regional Labour Officer

Copy to:

R.C.
Uff° Reg. Lavoro, Dr. Gatti
File
Reading File

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O.394 U.S.ARMY

REF.: PR/LA/47/482

22 October 1945

SUBJECT: WAGE AGREEMENTS APPROVED.-

TO : H.Q. A.C. (Att'n Labour Sub-Commission)

Herewith please find 8 Agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder:

a) Wage Agreement for Managing Directors in Industrial Plants of Torino Province (N°122);
b) Wage Agreement in respect of Industrial Employees in Cuneo Province (N°139);
c) Wage Agreement in respect of Workers and Artisans in the Printing Trade of Cuneo Province (N° 140);
d) Agreement for an Advance of one month's Salary to Employees dependent on local Banks (N° 141);
e) Agreement for Contingency Indemnity in respect of Employees with the "Banca Grasso" of Torino (N° 142);
f) Wage Agreement in respect of Workers in the Fibre and Artificial Textile Industry of Torino Province (N° 143);
g) Wage Agreement in respect of Workers in the Printing Trade of Alessandria Province (144);
h) Wage Agreement in respect of Cinema Employees in Aosta Province (N° 145).-

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

4996

E. SCICUTNA, Major
Regional Labour Officer

Copy to:

R.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SUBJECT: WAGE AGREEMENTS APPROVED.-

TO : H.Q. A.C. (Att'n Labour Sub-Commission)

Herewith please find 8 Agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder:

a) Wage Agreement for Managing Directors in Industrial Plants of Torino Province (N°122);
b) Wage Agreement in respect of Industrial Employees in Cuneo Province (N°139);
c) Wage Agreement in respect of Workers and Artisans in the Printing Trade of Cuneo Province (N° 140);
d) Agreement for an Advance of one month's Salary to Employees dependent on local Banks (N° 141);
e) Agreement for Contingency Indemnity in respect of Employees with the "Banca Grasso" of Torino (N° 142);
f) Wage Agreement in respect of Workers in the Fibre and Artificial Textile Industry of Torino Province (N° 143);
g) Wage Agreement in respect of Workers in the Printing Trade of Alessandria Province (144);
h) Wage Agreement in respect of Cinema Employees in Aosta Province (N° 145).-

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

4996

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

Copy to:

R.C.
Uff° Reg. Lavoro, Dr. Catti
File
Reading File

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT -
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O.394 U.S.ARMY

REF.: PR/LA/47/482 22 October 1945

SUBJECT: WAGE AGREEMENTS APPROVED.-

TO : H.Q. A.C. (Att'n Labour Sub-Commission)

Herewith please find 8 Agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder:

a) Wage Agreement for Managing Directors in Industrial Plants of Torino Province (N°122);
b) Wage Agreement in respect of Industrial Employees in Cuneo Province (N°139);
c) Wage Agreement in respect of Workers and Artisans in the Printing Trade of Cuneo Province (N° 140);
d) Agreement for an Advance of one month's Salary to Employees dependent on local Banks (N° 141);
e) Agreement for Contingency Indemnity in respect of Employees with the "Banca Grasse" of Torino (N° 142);
f) Wage Agreement in respect of Workers in the Fibre and Artificial Textile Industry of Torino Province (N° 143);
g) Wage Agreement in respect of Workers in the Printing Trade of Alessandria Province (144);
h) Wage Agreement in respect of Cinema Employees in Aosta Province (N° 145).-

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

E. SCICULNA, Major
Regional Labour Officer

Copy to:

R.C.
Uff° Reg. Lavoro, Dr. Gatti
File

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TO : E.C. A.C. (Att'n Labour Sub-Commission)

Herewith please find 8 Agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder:

a) Wage Agreement for Managing Directors in Industrial Plants of Torino Province (N°122);
b) Wage Agreement in respect of Industrial Employees in Cuneo Province (N°139);
c) Wage Agreement in respect of Workers and Artisans in the Printing Trade of Cuneo Province (N° 140);
d) Agreement for an Advance of one month's Salary to Employees dependent on local Banks (N° 141);
e) Agreement for Contingency Indemnity in respect of Employees with the "Banca Grasso" of Torino (N° 142);
f) Wage Agreement in respect of Workers in the Fibre and Artificial Textile Industry of Torino Province (N° 143);
g) Wage Agreement in respect of Workers in the Printing Trade of Alessandria Province (144);
h) Wage Agreement in respect of Cinema Employees in Aosta Province (N° 145).-

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

E. SCICCHITANO

E. SCICCHITANO, Major
Regional Labour Officer

Copy to:

R.C.
Uff° Reg. Lavoro, Dr. Catti
File
Reading File

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

V E R B A L E

L'anno millenovecentoquarantacinque addì sedici del mese di ottobre, in Ivrea, presso la Camera Confederale del Lavoro, fra la Direzione della Ditta S.A.I. F.T.A. rappresentata dai Sigg. Dott. Grignani Luigi e Dott. Biroli Francesco e la Camera Confederale del Lavoro di Ivrea, rappresentata dal Sig. Oberto Alfonso, Canipare Annibale e Lenarduzzi Luigi, Segretari, assistiti dal Rag. Berolatti Antonio della Commissione Interna della Ditta S.A.I.F.T.A. Stabilimento d'Ivrea, con l'intervento del capo reparto della Sezione Staccata dell'Ufficio Provinciale del Lavoro d'Ivrea, Sig. Configliacco Luigi, intervenuto in base all'art. I lettera b) del regolamento sui rapporti di lavoro A.M.G.

si conviene:

Agli impiegati che prestano la loro opera presso lo stabilimento d'Ivrza, della Ditta S.A.I.F.T.A. sarà applicato integralmente il contratto per gli impiegati stipulato in Aosta l'II ottobre '45, riservandosi le parti di applicare il contratto che sarà stipulato per la zona del Canavese, qualora esso risultasse più favorevole di quello sopradetto.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

p. LA DITTA S.A.I.F.T.A.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

4995

p. LA COMMISSIONE INTERNA

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI AOSTA

Accordo Impiegati dell'Industria

VERBALE D'ACCORDO

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì undici del mese di ottobre, in Aoste, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, in Via Xarvier de Maistre , 25,

t r a :

l'Associazione Valdostana Industriali rappresentata dai Sigg.:

Ing. BERZIERI Luigi
" FRESIA Luigi
" LABARRE Riccardo
" MARENGO Alfredo
Rag. VINCENT Roberto
Sig. RIVOLIN Umberto

Membri del Comitato provvisorio, assistiti dal D.r de Coulerè de la la Fontaine Ettore.

La Camera Confederale del Lavoro di Aosta rappresentata dai Sigg.:

Sig. PEPELIN Amedeo - Segretario
" PAGLIANO Edoardo- "

Il Sindacato impiegati dell'industria della Valle d'Aosta, rappresentato dai Sigg.:

Sig. CASSINELLI Giovanni
" MARCHESE Giovenni
" MAZZOLENI Lina
" PURI Ambrogio
" RAINERO Natale

4994

Con l'intervento del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta, Sig. FERRETTI Tullio, intervenuto in base all'art; 1 lettera b) del Regolamento sui Rapporti di Lavoro A.M.G.,

si conviene

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì undici del mese di ottobre, in Aosta, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, in Via Xarvier de Maistre , 25,

t r a :

l'Associazione Valdostana Industriali rappresentata dai Sigg.:

Ing.	BERZIERI	Luigi
"	FRESIA	Luigi
"	LABARRE	Riccardo
"	MARENGO	Alfredo
Rag.	VINCENT	Roberto
Sig.	RIVOLIN	Umberto

Membri del Comitato provvisorio, assistiti dal D.r de Coulerè de la la Fontaine Ettore.

La Camera Confederale del Lavoro di Aosta rappresentata dai Sigg.:

Sig.	PEPELIN	Amedeo - Segretario
"	PAGLIANO	Edoardo- "

Il Sindacato impiegati dell'industria della Valle d'Aosta, rappresentato dai Sigg.:

Sig.	CASSINELLI	Giovanni
"	MARCHESE	Giovanni
"	MAZZOLENI	Lina
"	PURI	Ambrogio
"	RAINERO	Natale

4994

Con l'intervento del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta, Sig. FERRETTI Tullio, intervenuto in base all'art; 1 lettera b) del Regolamento sui Rapporti di Lavoro A.M.G.,

si conviene

di fissare la seguente tabella dei minimi di stipendio per gli impiegati dell'industria della Valle d'Aosta:

I^ categoria		L. 6.500,=
2^ "	uomini sopra ai 21 anni	" 5.300,=
3^ "	donne sopra i 21 anni	" 4.300,=
	uomini sotto i 21 anni	" 4.000,=
	donne sotto i21 anni	" 3.200,==
3^ categoria	uomini sopra i 21 anni	" 3.800,==
	uomini dai 20 ai 21	" 3.450,==

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3ª categoria	uomini dai 19 ai 20 anni	L.	3.100,==
	" " 18 " 19 "	"	2.750,==
	" " 17 " 18 "	"	2.400,==
	" " 16 " 17 "	"	2.000,==
	" sotto ai 16 "	"	1.550,==
	donne sopra ai 21 anni	"	3.100,==
	" dai 20 ai 21 anni	"	2.850,==
	" " 19 " 20 "	"	2.600,==
	" " 18 " 19 "	"	2.350,==
	" " 17 " 18 "	"	2.100,==
	" " 16 " 17 "	"	1.800,==
	" sotto ai 16 anni	"	1.450,==

Le eccedenze di fatto (assegni di merito) sui vecchi minimi (stipendio base maggiorato dello scatto di anzianità) rimarranno invariati nel loro valore in cifra ed aggiunte ai nuovi minimi. Tutti gli scatti di anzianità sia quelli già concessi che quelli che verranno a maturare ferme restando le percentuali in atto, saranno a partire dalla stessa data del 1° agosto 1945, calcolati sui nuovi minimi di stipendio.

Tutti gli acconti e le perequazioni già concessi dal 1° agosto 1945 in poi saranno dedotte.

Resta precisato che il conteggio della differenza fra il vecchio minimo e lo stipendio di fatto va effettuato prendendo come base il minimo del 1° gruppo di provincie di cui al decreto 2/8/1945.

Si da atto che in modo assoluto non verranno per l'avvenire più avanzate richieste con effetto retroattivo e la parificazione degli stipendi di Torino non può costituire od essere invocato come precedente. La decorrenza di eventuali futuri accordi potrà , se mai, avere inizio dalla data di presentazione delle richieste.

4993

Il presente accordo, che vale anche per tutti i rapporti d'impiego risolti dopo il 1° agosto 1945, avrà decorrenza dal 1° agosto 1945 e varrà sino a tutto il 31 dicembre 1945, salvo restando la sua proroga o modifica sino all'entrata in vigore di nuovi accordi interregionali sostitutivi del presente.

Resta convenuto, inoltre, che le ditte che non potessero eseguire la liquidazione degli arretrati entro la fine del corrente mese di ottobre, daranno un acconto adeguato impegnandosi di corrispondere il saldo entro il prossimo novembre .

Letto confermato e sottoscritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	" 16 " 17 "	" 1.800,--
"	sotto ai 16 anni	" 1.450,--

Le eccedenze di fatto (assegni di merito) sui vecchi minimi (stipendio base maggiorato dello scatto di anzianità) rimarranno invariati nel loro valore in cifra ed aggiunte ai nuovi minimi. Tutti gli scatti di anzianità sia quelli già concessi che quelli che verranno a maturare ferme restando le percentuali in atto, saranno a partire dalla stessa data del 1° agosto 1945, calcolati sui nuovi minimi di stipendio.

Tutti gli acconti e le perequazioni già concessi dal 1° agosto 1945 in poi saranno dedotte.

Resta precisato che il conteggio della differenza fra il vecchio minimo e lo stipendio di fatto va effettuato prendendo come base il minimo del 1° gruppo di provincie di cui al decreto 2/8/1945.

Si da atto che in modo assoluto non verranno per l'avvenire più avanzate richieste con effetto retroattivo e la parificazione degli stipendi di Torino non può costituire od essere invocato come precedente. La decorrenza di eventuali futuri accordi potrà , se mai, avere inizio dalla data di presentazione delle richieste.

Il presente accordo, che vale anche per tutti i rapporti d'impiego risolti dopo il 1° agosto 1945, avrà decorrenza dal 1° agosto 1945 e varrà sino a tutto il 31 dicembre 1945, salvo restando la sua proroga o modifica sino all'entrata in vigore di nuovi accordi interregionali sostitutivi del presente.

Resta convenuto, inoltre, che le ditte che non potessero eseguire la liquidazione degli arretrati entro la fine del corrente mese di ottobre, daranno un acconto adeguato impegnandosi di corrispondere il saldo entro il prossimo novembre .

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Ing. Luigi Berzieri
" " Luigi Fresis
" " Riccardo Labarre
" " Alfredo Marengo
" Sig. Rivolin Umberto
" Rag. Vincento Roberto
" Sig. Pepelin Amedeo
" " Pagliano Edoardo
" " Cassinelli Giovanni

./.

4993

I-50.7
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

F.to Ing. Ambrogio Puri
" Sig. Marchese Giovanni
" " Mazzoleni Lina
" " Reinero Natale

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE

F.to Tullio Ferretti

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

F.to Sebastiano Leonardi

4992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES OF FIRM "S.A.F.T.A." OF IVREA (AOSTA).(No. 178).

1. It is agreed to apply the agreement for Aosta which is pending approval or that in process of discussion for Canavese district in case it is more favourable to the employees.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.-

28.11.1945

E. Scicluna maj
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

31

SC/mm.

ACCORDO SALARIALE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLA "S.A.F.E.A." DI IVREA.- = AOSTA =

DURATA DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 945.

-:-:-

E' convenuta l'applicazione integrale del contratto stipulato per Aosta in caso di approvazione, riservandosi le parti di applicare il contratto che sarà stipulato per la zona Canavese, qualora esso risultasse più favorevole del presente.

Nulla di particolare da osservare.

-:-

Torino 4990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO DI PEREQUAZIONE SALARIALE

Addì 28 settembre 1945, in Aosta

t r a

la Soc. Nazionale Cogne - Stabilimenti siderurgici di Aosta

la Soc. I.L.S.S.A. = Viola - Stabilimenti siderurgici di Pont St.Martin

e

la Camera Confederale del Lavoro di Aosta

si è convenuto che al personale operaio dei sopra indicati stabilimenti firmatari, con decorrenza 1° agosto 1945, verrà esteso l'accordo del 27 luglio 1945 relativo alla perequazione salariale per gli Stabilimenti metallurgici della provincia di Torino.

Resta inteso che per le condizioni generali di cottimo, per gli eventuali accordi circa il distacco fra i minimi di paga e le paghe base individuali di fatto e per qualunque altro entri a far parte del trattamento economico delle maestranze, le ditte contraenti si uniformeranno con la stessa decorrenza (1°agosto 1945) a quanto concordato fra l'organizzazioni competenti per gli Stabilimenti siderurgici di Torino.

Nel caso particolare, data l'affinità delle lavorazioni, le ditte contraenti, in accordo con le commissioni interne, si uniformeranno agli accordi conclusi ed in atto presso la Soc. Fiat - Sezione Ferriere Piemontesi.

L'adeguamento per gli eventuali distacchi sui nuovi minimi verrà calcolato sulle paghe basi del primo gruppo di provincie di cui al decreto Marchiandi (es.:operaio specializzato £ 9,50 anzichè £ 9,05 ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la Camera Confederale del Lavoro di Aosta

si è convenuto che al personale operaio dei sopra indicati stabilimenti firmatari, con decorrenza 1° agosto 1945, verrà esteso l'accordo del 27 luglio 1945 relativo alla perequazione salariale per gli Stabilimenti metallurgici della provincia di Torino.

Resta inteso che per le condizioni generali di cottimo, per gli eventuali accordi circa il distacco fra i minimi di paga e le paghe base individuali di fatto e per qualunt'altro entri a far parte del trattamento economico delle maestranze, le ditte contraenti si uniformeranno con la stessa decorrenza (1°agosto 1945) a quanto concordato fra l'organizzazioni competenti per gli Stabilimenti siderurgici di Torino.

Nel caso particolare, data l'affinità delle lavorazioni, le ditte contraenti, in accordo con le commissioni interne, si uniformeranno agli accordi conclusi ed in atto presso la Soc. Fiat - Sezione Ferriere Piemontesi.

4989

L'adeguamento per gli eventuali distacchi sui nuovi minimi verrà calcolato sulle paghe basi del primo gruppo di provincie di cui al decreto Marchiandi (es.: operaio specializzato £ 9,50 anzichè £ 9,05 ecc.

Il presente accordo è subordinato alla ratifica dell'A.M.G. Regionale.

p. la Soc. Nazionale COGNE
(Ing. Luigi Berzieri)

p. la Soc. ILSSA =VIOLA
(Ing. Osvaldo Bianchini)

p. la Camera del Lavoro
(Pepellin Amedeo)

(Pagliano Edoardo)

(Negro Carlo)

l'Ufficio Prov.le del Lavoro
per copia conforme all'originale
Il Segretario (S. Leonardi)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS OF "SOC. COGNE" AND "SOC. I.I.S.S.A." - VIOLA - AOSTA PROVINCE (N° 131)

1. This agreement concedes the workers of these firms the same treatment as the "de facto" agreement of the metallurgical industry of Turin Province.

2. The maximum hourly rate will now be 15 lire per hour for specialised workers as compared with the former rate of 9.05 lire. The daily "take home packet" for the highest paid specialised worker with wife and two children works out at 279.80 lire while that of a "manovale comune" will be 256.50 lire.

3. R.I.L.A. C. Recommends approval.

E. S CICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.10.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

App

4988

Floyd E. Thomas
Colonel -Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

13/10/1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ob/

NOTE DEDOTTE DALL'ACCORDO SALARIALE
PER LE MAESTRANZE DELLA SOC.NAZ.COGNE
E SOC. I.L.S.S.A. - VICLA - Aosta

Decorrenza : 1° Agosto 1945

L'accordo in esame applica alle amestranze delle due società contraenti le paghe in atto per gli operai metallurgici di Torino di cui al contratto . . . . non ancora ratificato dall'A.M.G.-

In tal modo anche per gli stabilimenti Cogne ed I.L.S.S.A. = VICLA, la paga massima sarà di £.15 orarie per gli operai specializzati contro £. 9,05 precedenti.-

Con la stessa decorrenza verranno applicate le condizioni generali di cottimo, gli accordi circa il distacco fra i minimi di paga e le paghe di fatto e quant'altro entri a far parte del trattamento economico delle maestranze in vigore per gli stabilimenti siderurgici di Torino.-

L'adeguamento per gli eventuali distacchi nei nuovi minimi - verrà calcolato sulle paghe base del I° gruppo di provincie di cui al decreto Marchiandi anzichè su quelle del II° gruppo, in cui rientrerebbe la provincia di Aosta.-

Torino, 8 Ottobre'45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

17

Aosta Beer (Soc. An. Birra)

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOC. AN. BIRRA AOSTA di AOSTA

Addì, 17 settembre 1945, in Aosta

tra

l'Unione degli Industriali della Provincia di Aosta rappresentata dal Sig; Vincent Roberto, assistito dal Dott. Ettore de Coularè de La Fontaine funzionario dell'Unione stessa

e

la Camera Confederale del Lavoro di Aosta rappresentata dai Sigg. Pagliano Edoardo e Fossaluzza Antonio

con l'intervento dei Sigg. Vincent Roberto, nella sua qualità di procuratore della Soc. Birra Aosta e dei rappresentanti della Commissione Interna Belley Apollinare, Mathanel Giovanni e Frassy Cesare

si sono convenute le seguenti paghe da valere per lo stabilimento di Aosta della Soc. An. Birra Aosta:

PERSONALE DI PRODUZIONE	minimi di paga		
Addetti alla fabbricazione, alle cantine di fermentazione, alla maltitura, ai compressori, all'imbottigliamento e fuochisti	£	9,90	orarie
Donne di età inferiore ai 18 anni	"	4,15	"
Donne di età superiore ai 18 anni	"	6,20	"
Apprendisti .....L.....	"	3,50	"
PERSONALE AUSILIARIO			
Capo operaio meccanico	"	12,50	"
Meccanici	"	11,40	"

1986

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Addì, 17 settembre 1945, in Aosta

(Soc. An. Birra)

tra

l'Unione degli Industriali della Provincia di Aosta rappresentata dal Sig; Vincent Roberto, assistito dal Dott. Ettore de Coularè de La Fontaine funzionario dell'Unione stessa

e

la Camera Confederale del Lavoro di Aosta rappresentata dai Sigg. Pagliano Edoardo e Fossaluzza Antonio

con l'intervento dei Sigg. Vincent Roberto, nella sua qualità di procuratore della Soc. Birra Aosta e dei rappresentanti della Commissione Interna Belley Apollinare, Mathanel Giovanni e Frassy Cesare

si sono convenute le seguenti paghe da valere per lo stabilimento di Aosta della Soc. An. Birra Aosta:

PERSONALE DI PRODUZIONE	minimi di paga		
Addetti alla fabbricazione, alle cantine di fermentazione, alla maltitura, ai compressori, all'imbottigliamento e fuochisti	£	9,90	orarie
Donne di età inferiore ai 18 anni	"	4,15	"
Donne di età superiore ai 18 anni	"	6,20	"
Apprendisti	"	3,50	"
PERSONALE AUSILIARIO			
Capo operaio meccanico	"	12,50	"
Meccanici	"	11,40	"
Autisti	"	87,30	giornaliere
Falegnami e bottai	"	9,90	orarie
Conducenti distributori	"	9,10	"

A986

Nelle paghe suddette è compresa l'indennità giornaliera di presenza che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere per il personale di cui l'orario di lavoro ai sensi di legge è fissato nella misura di 8 ore giornaliere.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° agosto 1945 con scadenza al 1° agosto 1946.

Si intende rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non sia disdetto da una delle parti entro due mesi prima della scadenza a meno che non venga sostituito da un contratto nazionale.

La validità del presente accordo è subordinata all'approvazione dell'A.M.G. Regionale.

Letto, approvato, sottoscritto.

p. la SOC. AN. "BIRRA AOSTA"
F° Roberto Vincent

p. la COMMISSIONE INTERNA
F° Mathamel Giovanni
F° Belley Apollinare
F° Frassy Cesare

p. L' UNIONE INDUSTRIALI
F° Roberto Vincent

p. la CAMERA DEL LAVORO
F° Edoardo Pagliano
F° Fossaluzza Antonio

per copia conforme all'originale

p. l' UNIONE INDUSTRIALI

L. Trucia

1985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE SOCIETY BIRRA ACSTA - ACSTA PROVINCE. (No. 127).

1. The agreement which has a duration of one year concedes an approximate increase of 5 lire per hour. The resulting wage rates are lower than those existing in similar industries in other Provinces in Piemonte.

2. The "Presence Indemnity", which was paid separately, is now absorbed by the new wage scales.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

12/10/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIEMONTE.

4984

Floyd E? Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

13/10/1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ob/

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER LO STABILIMENTO DELLA SOC.BIRRA AOSTA di AOSTA

Decorrenza : 1° Agosto 1945

L'accordo in esame ha la durata di un anno prorogabile salvo disdetta.-

Il salario massimo è di £.12,50 orarie, per capo operaio meccanico, con un aumento quindi di circa £.5 orarie in media essendo la paga precedente di £.7,50 orarie.-

Nel nuovo salario viene conglobata pure l'indennità di presenza, che prima veniva pagata separatamente, e la maggiorazione per le ore di lavoro compresa fra le 40 e le 48.-

I nuovi minimi salariali sono sensibilmente inferiori a quelli fissati per la stessa categoria nella provincia di Torino.-

Torino, 8 Ottobre'45

4983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.-

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE PRINTING TRADE IN AOSTA PROVINCE. (N°105).-

1.- This agreement brings up the basic wages for the highest paid worker from 10.35 lire to 19.70 lire per hour. The "take home packet" for the highest paid worker is increased from 190 to 278 lire per day (inclusive of 110 lire contingency indemnity).-

2.- This is a highly specialised trade which has always been paid higher wages than are normally paid to workers in the mechanical trades.-

3.- R.I.J.A.C. recommends approval and I am in agreement with this recommendation.-

E.Scicluna maj

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.=

4982

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

28.9.1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ob/

NORME DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIE GRAFICHE DELLA ZONA CANAVESANA - AOSTA

Decorrenza : 1/8/945

----------==oOo==----------

Le paghe del contratto collettivo del 2 marzo 1945, vengono aumentate nella seguente misura :

del 90% quelle degli operai ed operaie specializzati e qualificati;

dell'80% quelle degli operai ed operaie comuni ed ausiliari;

del 70% quelle degli apprendisti.-

In tal modo le nuove paghe variano da un massimo di L. 19,70 orarie per monotipisti, ad un minimo di L.5,45 per apprendisti sotto i 16 anni, contro rispettivamente a L. 10,35 e L.3,20 precedenti.-

Rimangono inoltre invariate tutte le altre modalità e norme del vecchio accordo precedente, e quelle attualmente in vigore per la provincia di Torino.-

Torino, 25 Settembre'45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

td.

C IA

6

Aosta

Printing

V E R B A L E

Il giorno 1° settembre '45 presso la Camera del Lavoro si sono riuniti i Sigg. Giglio Tos Evasio, Ugo Riva, Rev. Gariglietti Don Dvide, Antonio Mibaldini e Mario Ferrero per i datori di lavoro Poligrafici ed i Sigg. Oberto Alfonso e Lenarduzzi Luigi - Segretari della Camera del Lavoro i quali erano assistiti dai rappresentati le Cpmmissioni Interne delle Ditte Poligrafiche; ed alla presenza del Sig. Configliacco Luigi dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, si è venuti al seguente accordo :

1°) - le paghe degli addetti alle industrie grafiche della zona canavesana di cui il D.M. 2 marzo '45 sono aumentate nella seguente proporzione : del 90% quelle degli operai e delle operaie specializzate e qualificati;
dell'80% degli operai e delle operaie comuni ed ausiliarie
del 70% quelle degli apprendisti.

2°) - Detto aumento avrà decorrenza dal giorno 1° agosto '45

3°) - Per tutte le altre modalità e norme regolamentari nonchè per le nuove tabelle di tariffa paga oraria, varrà quanto convenuto in Torino fra i rappresentanti la Federazione Lavoratori del Libro e l'Unione Industriali Sezione Industrie Grafiche con accordo stipulato in detta Città di cui si allega copia e che fa parte integrante del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto :

GLI INDUSTRIALI
F.to Gariglietti Davide

L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
F/to Configliacco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il giorno 1° settembre '45 presso la Camera del Lavoro si sono riuniti i Sigg. Giglio Tos Evasio, Ugo Riva, Rev. Garigliétti Don Dvide, Antonio Nibaldini e Mario Ferrero per i datori di lavoro Poligrafici ed i Sigg. Oberto Alfonso e Lenarduzzi Luigi - Segretari della Camera del Lavoro i quali erano assistiti dai rappresentati le Cpmmiàsioni Interne delle Ditte Poligrafiche; ed alla presenza del Sig. Configliacco Luigi dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, si è venuti al seguente accordo :

1°) - le paghe degli addetti alle industrie grafiche della zona canavesana di cui il D.M. 2 marzo '45 sono aumentate nàlla seguente proporzione : del 90% quelle degli operai e delle operaie apecializzatè e qualificati;
dell'80% degli operai e delle operaie comuni ed ausiliarie
del 70% quelle degli apprendisti.

2°) - Detto aumento avrà decorrenza dal giorno 1° agosto '45

3°) - Per tutte le altre modalità e norme regolamentari nonchè per le nuove tabelle di tariffa paga oraria, varrà quanto convenuto in Torino fra i rappresentanti la Federazionè Lavoratori del Libro e l'Unione Industriali Sezione Industrie Grafiche con accordo stipulato in detta Città di cui si allega copia e che fa parte integrante del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto :

GLI INDUSTRIALI
F.to Garigliétti Davide

" GARDA LORENZO

EVASIO GIGLIOT TOS

L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
F/to Configliacco

4980

LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Lenarduzzi

p. c. c.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

a/

TABELLA PAGHE

	dal 1/1/45	Salario attuale
Compositori a mano ed impressori		
Operai specializzati	9,50	18,05
" qualificati	9,20	17,50
" comuni	7,70	13,90
Compositori a macchina e fonditori alla monotype	10,35	19,70
Tastieristi alla monotype	10,35	19,70
Litografi		
Incisori litografi	9,90	18,80
Trasportatori e stampatori		
Operai qualificati e tiraprove	9,55	18,15
Operai comuni	8,15	14,70
Fotoincisori		
Operai specializzati	9,90	18,80
Operai qualificati e torcolieri	9,55	18,15
Operai comuni	8,15	14,70
Montatori e fresatori	8,55	16,25
Legatori e libra :		
Operai specializzati	9,45	17,95
Operai qualificati	9,15	17,40
Operai comuni	7,55	13,60
Rigatori e lineatori	9,45	17,95
Stereogalvanotipisti:		
Operai specializzati	9,65	18,35
Operai qualificati	9,25	17,55
Operai comuni	7,70	13,90
Silografi - Incisori di musica - Fonditori di caratteri - mettifogli:-		
Silografi incisori di musica	10,30	19,60
Fonditori di caratteri di stampa	9,20	17,50
Mettifogli alle macchine	7,55	14,35
DONNE		
Legatrici e libraie :		
Operaie specializzate	4,90	9,30
Operaie qualificate	4,55	8,85
Operaie comuni	4,20	7,80
Lavorazioni varie :		
Mettifogli	4,70	8,95
Spolveratrici ecc?	4,50	8,75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

monotype	10,35	19,70
Tastieristi alla monotype	10,35	19,70
Litografi		
Incisori litografi	9,90	18,80
Trasportatori e stampatori		
Operai qualificati e tiraprove	9,55	18,15
Operai comuni	8,15	14,70
Fotoincisori		
Operai specializzati	9,90	18,80
Operai qualificati e torcolieri	9,55	18,15
Operai comuni	8,15	14,70
Montatori e fresatori	8,55	16,25
Legatori e libra :		
Operai specializzati	9,55	17,95
Operai qualificati	9,15	17,40
Operai comuni	7,55	13,60
Rigatori e lineatori	9,45	17,95
Stereogalvanotipisti:		
Operai specializzati	9,65	18,35
Operai qualificati	9,25	17,55
Operai comuni	8,70	13,90
Silografi - Incisori di musica - Fonditori di caratteri - mettifogli:-		
Silografi incisori di musica	10,30	19,60
Fonditori di caratteri di stampa	9,20	17,50
Mettifogli alle macchine	7,55	14,35
DONNE		
Legatrici e libraie :		
Operaie specializzate	4,90	9,30
Operaie qualificate	4,55	8,85
Operaie comuni	4,20	7,80
Lavorazioni varie :		
Mettifogli	4,70	8,95
Spolveratrici ecc?	4,50	8,75
Levafogli	4,30	8,20
APPREDISTATO UOMINI		
tra i 16 e i 18 anni	4,10	7,--
sotto i 16 anni	3,40	5,80
APPRENDISTATO DONNE :		
Tra i 16 e i 18 anni	3,60	6,15
sotto i 16 anni	3,20	5,45

- - - - - -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Aosta 5

Aosta, lì 22 Agosto 1945

Commerce

ACCORDO PER INDENNITA' DI CONTINGENZA

Il giorno 22 agosto 1945 tra la Camera Confederale del Lavoro ed i Sigg. Torrione Giuseppe - Quarello Enrico - Apostolo Pietro - Trossello Ettore - Jacod Venanzio - Cuaz Vittorio - Chabert Silvio - rappresentanti la istituenda Unione dei Commercianti di Aosta si conviene di corrispondere la indennità di emergenza al personale dipendente dai commercianti nelle seguenti misure:

Capi famiglia		L. 100.=	giornaliere
Non capi famiglia aventi oltre 20 anni	"	82.=	"
Non capi famiglia dai 18 ai 20 anni	"	62.=	"
Non capi famiglia aventi meno di 18 anni	"	42.=	"

Per i capi famiglia che hanno più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 12.= giornaliere per persona a carico, e limitatamente alle prime tre oltre la prima che è compresa nelle L. 100.= di cui sopra.

La decorrenza è convenuta dal 15 luglio 1945.

E' pure convenuto che il presente accordo sarà riveduto nella base di quelli che saranno stipulati nelle Provincie Limitrofe.

Per le altre condizioni si richiama al contratto stipulato con la Unione industriali il 18 luglio 1945.

I Commercianti

F.to Vittorio Cuaz
Jacod Venanzio
Giuseppe Torrione
Apostolo Pietro

P. la Camera del Lavoro

F.to Pagliano Edoardo
Pepelin Amedeo
Fossaluzza Antonio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il giorno 22 agosto 1945 tra la Camera del Lavoro ed i Sigg. Torrione Giuseppe - Quarello Enrico - Apostolo Pietro - Trossello Ettore - Jaccod Venanzio - Cuaz Vittorio - Chabert Silvio - rappresentanti la istituenda Unione dei Commercianti di Aosta si conviene di corrispondere la indennità di emergenza al personale dipendente dai commercianti nelle seguenti misure:

Capi famiglia	L. 100.=	giornaliere
Non capi famiglia aventi oltre 20 anni	" 82.=	"
Non capi famiglia dai 18 ai 20 anni	" 62.=	"
Non capi famiglia aventi meno di 18 anni	" 42.=	"

Per i capi famiglia che hanno più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 12.= giornaliere per persona a carico, e limitatamente alle prime tre oltre la prima che è compresa nelle L. 100.= di cui sopra.

La decorrenza è convenuta dal 15 luglio 1945.

E' pure convenuto che il presente accordo sarà riveduto nella base di quelli che saranno stipulati nelle Provincie Limitrofe.

Per le altre condizioni si richiama al contratto stipulato con la Unione industriali il 18 luglio 1945.

I Commercianti

F.to Vittorio Cuaz
Jacod Venanzio
Giuseppe Torrione
Apostolo Pietro
Quarello Enrico
Chabert e Trossello.

P. la Camera del Lavoro

F.to Pagliano Edoardo
Repelin Amedeo
Fossaluzza Antonio

4978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES DEPENDENT ON COMMERCIAL FIRMS IN AOSTA PROVINCE. (Nº 89)

1. This agreement is planned on the Milan agreement and falls within the ceiling set by the recent agreement for the Milan Province.

2. R.I.J.A.C. recommends approval; I am in favour of this recommendation.

E Scicluna Major

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

18.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

19/9/45

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA PER DIPENDENTI DEL COMMERCIO DI AOSTA.=

DECORRENZA : 15 LUGLIO 1945

=:=:=:=:=

L'accordo in esame è stato stipulato sulla base di quello di Milano, ma la misura dell'indennità è inferiore.

Inoltre in questo accordo le donne ~~non~~ sono state equiparate agli uomini; però nonostante questo le indennità fissate sono inferiori a quelle dell'accordo di Milano per le stesse categorie, esclusa l'indennità per le donne non capi famiglia aventi oltre 20 anni, che in effetti è inferiore.

Per tutte le altre disposizioni, compreso l'assorbimento della indennità di guerra l'accordo fa riferimento a quello stipulato per i dipendenti da ditte industriali di Aosta, già approvato dall'A.M.G. in data 14.8.u.s.

ACC

=:=:=:=:=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

=:=:=:=:=
=:=

L'accordo in esame è stato stipulato sulla base di quello di Milano, ma la misura dell'indennità è inferiore.

Inoltre in questo accordo le donne ~~non~~ sono state equiparate agli uomini; però nonostante questo le indennità fissate sono inferiori a quelle dell'accordo di Milano per le stesse categorie, esclusa l'indennità per le donne non capi famiglia aventi oltre 20 anni, che in effetti è inferiore.

Per tutte le altre disposizioni, compreso l'assorbimento della indennità di guerra l'accordo fa riferimento a quello stipulato per i dipendenti da ditte industriali di Aosta, già approvato dall'A.M.G. in data 14.8.u.s.

1570

=:=:=:=:=

Torino, 17 settembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ivrea (Aosta), li 14 agosto 1945

V E R B A L E

L'anno millenovecentoquarantacinque addì 13 del mese di luglio, nella sede della Camera del Lavoro di Ivrea, presenti :

i rappresentanti degli Industriali della zona di Ivrea in calce sottoscritti, i sigg. BORIO Ferdinando, LORENZINI Urbano, LENARDUZZI Luigi, OBERTO Alfonso, FAUSONE dott. Maggiorino e GRILLO Luigi della Camera del Lavoro - presente il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Aosta, Ferretti Tullio,

è stato stipulato il seguente accordo per quanto riguarda la concessione dell'indennità di emergenza da concedersi ai dipendenti dell'industria sotto la giurisdizione territoriale di questa Camera del Lavoro :

1° - A far data dal 21 giugno 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva presenza lavorativa.- Detta indennità è stabilita nella seguente misura :

	operai		impiegati	
	giorn.	oraria	mensili	oraria
a)-Uomini capi famiglia con una persona a carico	110	13,75	2.750	13,75
b)-Donne capi famiglia con una persona a carico	100	12,50	2.500	12,50
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico, verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giornaliere per gli operai e di. L.350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima.	14	1,75	350	1,75
c)-Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	92	11,50	2.300	11,50
d)-Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti	72	9,=	1.800	9,=
e)-Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	66	8,25	1.650	8,25
f)-Donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni	60	7,50	1.500	7,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Camera del Lavoro - [illegible]
Lavoro di Aosta, Ferretti Tullio,

è stato stipulato il seguente accordo per quanto riguarda la concessione dell'indennità di emergenza da concedersi ai dipendenti dell'industria sotto la giurisdizione territoriale di questa Camera del Lavoro :

1° - A far data dal 21 giugno 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva presenza lavorativa.- Detta indennità è stabilita nella seguente misura :

	operai		impiegati	
	giorn.	oraria	mensili	oraria
a)-Uomini capi famiglia con una persona a carico	110	13,75	2.750	13,75
b)-Donne capi famiglia con una persona a carico	100	12,50	2.500	12,50
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico, verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giornaliere per gli operai e di. L.350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima.	14	1,75	350	1,75
c)-Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	92	11,50	2.300	11,50
d)-Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti	72	9,=	1.800	9,=
e)-Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	66	8,25	1.650	8,25
f)-Donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni	60	7,50	1.500	7,50
g)-Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	52	6,50	1.300	6,50

Per capo famiglia si intende il lavoratore operaio od impiegato, che fruisce di assegni famigliari.

Le ore di assenza verranno dedotte in ragione delle quote orarie sopra stabilite.-

2°) - A far data dal 21 giugno 1945 l'indennità di guerra è abolita essendo i relativi importi assorbiti dalle nuove indennità di contingenza.

..//..

1975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1533

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3°)- L'indennità di contingenza di cui al punto 1° sarà corrisposta ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri, ecc. siti nel territorio di giurisdizione di questa Camera del Lavoro.

4°)- L'indennità di contingenza non costituisce parte integrale della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

5°)- Sono assorbiti nella nuova indennità di contingenza quelle erogazioni, percentuali od aumenti, già accordati od oggetto di contratti in corso di stipulazione dal 1° giugno in poi, escluso però quanto si riferisce a liquidazioni di differenze arretrate o a sistemazione di paghe esistenti a titolo di perequazione salariali stipulate e ratificate in sede sindacale.

6°)- Gli eventuali anticipi concessi da aziende in conto indennità di emergenza verranno recuperati ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 Luglio c.a.

7°)- Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti da aziende esercenti industria degli autotrasporti di merci e persone, di trasporti in concessione, l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura, di lavoranti a domicilio e dell'industria dello spettacolo.- Per tali categorie e per tutto l'artigianato in genere verrà trattato a parte.

8°)- Col 25 giugno 1945 agi operai totalmente sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto al disotto di 48 ore settimanali od il cui orario venisse ridotto al disotto di tale limite successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico :

a)- per le ore di effettiva prestazione lavorativa :

corresponsione del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e dai decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanati dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministero del Lavoro della cosidetta R.S.I. e dalla totale indennità di contingenza.

b)- per le ore comprese tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate a causa della riduzione dell'orario di lavoro :
corresponsione del 50% della retribuzione globale e del 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa Integrazione Salari degli operai dell'industria gestita dell'I.N.P.S.;
corresponsione del 25% dell'anzidetta retribuzione globale e del 25% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico dell'azienda.

Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai lavoranti ad orario ridotto ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende industriali relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, fermo restando, come già stabilito nei decreti sopra citati, che nel caso di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio) non si farà luogo ad alcuna in-

..//..

1534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tegrazione salari e nè opererà naturalmente a predetta garanzia del minimo.

Letto, confermato e sottoscritto

Prima di procedere alla firma, si accorda d'aggiungere al verbale la seguente postilla, che fa parte integrale dell'accordo :

L'indennità di mensa verrà applicata nella misura e coi criteri in vigore nella città di Torino e le mense funzioneranno coi criteri della medesima città.

Il presente verbale impegna solo gli industriali firmatari.

Letto, comprovato e sottoscritto

Ivrea, 13 Luglio 1945

ING. C. OLIVETTI & C. S.A.
S.A.I.F.T.A. (già Chatillon)
SOCIETA' ALLUMINIO ITALIANO
SOC. IDROELETTRICA BORGOFRANCO
LANIFICIO TANCREDI AZZARIO
LANIF. GIUSEPPE AZARIO
A. SICCARDI & FIGLIO
EVASIO GILIO TOS
ODERIO MICHELE
LORENZO GARDA
MANIF. DI TORRE BALFREDO

SOCIETA' q DIATTO
CARLO AIROLDI
G. PARACCHI & FIGLI
COT. DI STRAMBINO

per la CAMERA DEL LAVORO :

Borio Ferdinando
Lorenzini Urbano
Lenarduzzi Luigi
Oberto Alfonso
Fausone dott. Maggiorino
Grillo Luigi
Posseagno

MINISTERO DEL LAVORO
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
(F.to Tullio Ferretti)

SPECCHIO RIDETERMINAZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	enc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
Operaio Specializzato										
Capo famiglia	72.40		20.=	8		I00.40	4.I0	I.05	95.25	
Non capo famiglia	72.40		=	8		80.40	3.20	0.85	76.35	
Operaio qualificato										
Capi famiglia	64.80		20.=	8		92.80	3.70	0.95	88.I5	
Non capi famiglia	64.80		=	8		72.80	3.=	0.75	69.05	
Appr. I° ass. dai I6-I8an.	32.80		=	8		40.80	I.70	0.45	38.65	
Appr. I° ass. sotto I6 an.	27.20		=	8		35.20	I.45	0.40	33.35	
Manovali specializzati										
Oltre I8 anni capi fam.	58.=		20	8		86.=	3.50	0.90	8I.60	
Oltre I8 an. non capi "	58.=		=	8		66	2.70	0.70	62.60	
Non capi fam. dai I8-20an.	58.=		=	8		66	2.70	0.70	62.60	
" " " " I6-I8an.	40.40		=	8		48.40	2.==	0.50	45.90	
sotto i I6 anni	29.60		=	8		37.60	I.60	0.40	35.60	
Manovali comuni										
Capi fam. oltre I8 anni	55.20		20	8		83.20	3.30	0.85	79.05	
Non capi fam." I8 anni	55.20		=	8		63.20	2.60	0.65	59.95	
dai I8 -20 anni	55.20		=	8		63.20	2.60	0.65	59.95	
dai I6 - I8 anni	36		=	8		44	I.80	0.45	4I.75	
Sotto i I6 anni	28		=	8		36.=	I.45	0.40	34.I5	

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1)

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' Mensa	INDENNITA' (1)	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute e.c.	TOTALE NETTO	Osservazioni
DONNE										
I° CATEGORIA										
Cap o famiglia		42	20	8		70.==	2.90	0.75	66.35	
Non capo famiglia		42	=	8		50.==	2.10	0.55	47.35	
2° CATEGORIA										
Oltre 20 an.Capo famig.		38	=	8		66.==	2.70	0.70	62.60	
" " "non capo famig.		38.	=	8		46.==	I.80	0.50	43.70	
Da I8-20 an.non Capo Fam.		38.=	=	8		46.==	I.80	0.50	43.70	
" I6-I8 Anni		38.	=	8		46.==	I.80	0.50	43.70	
Sotto i I6 anni		28.80	=	8		36.80	I.40	0.40	35.==	
3° CATEGORIA										
Oltre 20 an.Capo famig.		34.40	20	8		62.40	2.50	0.65	59.25	
" " "non capo famig.		34.40	=	8		42.40	I.95	0.45	40.==	
Da I8-20 an.non capo fami.		34.40	=	8		42.40	I.95	0.45	40.==	
" I6-I8 " " " "		34.40	=	8		42.40	I.95	0.45	40.==	
Sotto i I6 anni		26.40	=	8		34.40	I.50	0.35	32.55	

4971

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA UOMINI!	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.:	TOTALE NETTO	OSSERVA
Operaio Specializzato									
Capo famiglia	72.40	II0	8		I90..40	7.75	I.95	I80.70	
Non capo famiglia	72.40	92	8		I72.40	7.03	I.75	I63.62	
Operaio qualificato									
Capo famiglia	64.80	II0	8		I82.80	7.45	I.85	I73.50	
Non capo famiglia	64.80	92	8		I64.80	6.90	I.67	I56.23	
Appr.I^ASS.dai I6-I8	32.80	52	8		92.80	3.79	0.95	88.05	
" " " sotto I6an.	27.20	52	8		87.20	3.54	0.90	,82.76	
Manovali specializz.									
Oltre I8an.Cap o famig.	58.==	II0	8		I76.==	7.I0	I.80	I67.I0	
" " "Non capo fam.	58.==	92	8		I58.==	7.==	I.60	I49.40	
Non capo fam.dai I8-20	58.==	72	8		I38.==	5.30	I.45	I3I.25	
" " " " I6-I8	40.40	52	8		I00.40	4.I0	I.03	95.27	
Sotto i I6 anni	29.60	52.	8		89.60	3.60	0.95	85.05	
Manovali Comuni									
Capo fam.oltre I8 an.	55.20	II0	8		I73.20	7.I0	I.75	I64.35	
Non " " " " "	55.20	92.==	8		I55.20	6.90	I.60	I46.60	
Dai I8-20 anni	55.20	72	8		I35.20	5.30	I.45	I28.45	
" I6-I8 anni	36.==	52	8		96.==	3.90	I.==	9I.I0	
Sotto I6 anni	28.==	52	8		88.==	3.60	0.95	83.45	

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

1970

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA DONNE	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.;	TOTALE NETTO	OSSERVAZ
I° CATEGORIA									
Capo famiglia	42	I00	8		I50	6.I0	I.54	I42.36	
Non capo famiglia	42	66	8		II6	4.75	I.20	II0.07	
2° CATEGORIA									
Oltre 20an.Capo Fam.	38	I00	8		I46.	6.==	I.50	I38.50	
" " "Non capo Fam.	38	66	8		II2	4.60	I.I5	I06.25	
dai I8- 20 anni	38	60	8		I06	5.08	I.I0	99.82	
dai I6 - I8 anni	38	52	8		98	4.==	I.==	93.==	
sotto i I6 anni	28.80	52	8		88.80	3.80	0.90	84.I0	
3° CATEGORIA									
Oltre 20 a.Capo Fam.	34.40	I00	8		I42.40	6.==	I.45	I34.95	
" " "Non cap.Fam.	34.40	66	8		I08.40	4.34	I.41	102.95	
dai I8 - 20 anni	34.40	60	8		I02.40	4.I0	I.05	97.25	
" I6 - I8 anni	34.40	52	8		94.40	3.70	0.95	89.75	
Sotto i I6 anni	26.40	52	8		86.40	3.30	0.90	82.20	

4969

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osserv
UOMINI							
Operaio Specializzato							
Capo famiglia	95.25	I80.70	85.45	89.50			
Non capo famiglia	76.35	163.62	87.27	114.50			
Operaio qualificato							
Capo famiglia	88.15	173.50	85.35	96.=			
non capo famiglia	69.05	156.23	87.18	116.=			
Appr.I°ass.dai 16-18	38.65	88.05	49.40	127.=			
" " " sotto 16 an.	33.35	82.76	49.41	147.=			
Manovali specializzati							
Oltre 18 an.capo fam.	81.60	167.10	85.50	105.=			
" " "non capo fam.	62.60	149.40	87.20	139.=			
Non Cap.fam.dai 18-20	62.60	131.25	68.65	109.=			
" " " " 16-18	45.90	95.27	49.37	108.=			
sotto i 16 anni	35.60	85.05	49.45	138.=			
Manovali Comuni							
Cap.Fam.oltre 18 anni	79.05	164.35	84.70	107.=			
non Cap.fam." 18 "	59.95	146.60	86.65	145.=			
dai I8-20 anni	59.95	128.45	68.50	114.=			
dai 16-I8 anni	41.75	91.10	49.35	118.=			
sotto i 16 anni	34.15	83.45	49.50	140.5			

1968

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3)

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osserv
DONNE							
I° CATEGORIA							
Capo famiglia	66.35	142.36	76.01	114.50			
Non capo famiglia	47.35	110.07	62.72	132.50			
II° CATEGORIA							
Oltre 20 anni Cap.fam.	62.60	138.50	75.90	121.==			
" " "non Cap.Fam.	43.70	106.25	62.55	143.=			
dai 18-20 " " "	43.70	99.82	56.12	128.=			
" 16-18 anni	43.70	93.==	49.30	113.=			
sotto i 16 anni	35.==	84.10	49.10	140.=			
III° CATEGORIA							
Oltre 20 anni Cap.fam.	59.25	134.95	75.70	127.50			
" " "non Cap.fam.	40.==	102.95	62.95	157.=			
dai 18-20 anni	40.==	97.25	57.25	143.=			
" 16-18 anni	40.=	89.75	49.75	127.=			
sotto 16 anni	32.55	82.20	49.65	153.=			

4967

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

UOMINI CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
1ª categoria										
capi famiglia	4275		500	200		4975	405.95	50.75	4518.30	
non capi famiglia	4275		=	200		4475	365.15	45.65	4064.20	
2ª categoria										
cap.fam.super.21 anni	3150		500	200		3850	314.15	39.25	3496.60	
non cap.fam.sup.21 anni	3150		=	200		3850	314.15	39.25	3042.50	
non cap.fam. dai 18-21	2375		=	200		2575	216.10	26.25	2332.60	
dai sotto 18 anni ai 20	2375		=	200		2575	216.10	26.25	2332.65	
sotto 18 anni	2375		=	200		2575	216.10	26.25	2332.65	
3ª categoria										
capi famiglia	2100		500	200		2800	228.50	28.53	2542.95	
non capi famiglia	2100		=	200		2300	187.70	23.45	2088.85	
dai 20-21 anni	1900		=	200		2100	171.35	21.40	1907.25	
dai 19-20 anni	1725		=	200		1925	157.10	19.63	1748.25	
dai 18-19 anni	1525		=	200		1725	140.75	17.60	1566.65	
dai 17-18 anni	1530		=	200		1550	126.50	15.80	1407.70	
dai 16-17 anni	1100		=	200		1300	106.35	13.25	1180.40	
sotto 16 anni	875		=	200		1075	87.70	10.95	976.35	

1966

1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Compl.	TOTALE NETTO	Osservazioni
DONNE										
1^ categoria										
capi famiglia	4275		500	200		4975	405.95	50.75	4518.30	
non capi famiglia	4275		=	200		4475	365.15	45.65	4064.20	
2^ categoria										
cap.fam.sup.21 anni	2575		500	200		3275	267.25	33.40	2974.35	
non cap.fam.sup.21 an.	2575		=	200		2775	226.45	28.30	2520.25	
non cap.fam.dai 20-21	1900		=	200		2100	171.35	21.40	1907.25	
non cap.fam.dai 18-20	1900		=	200		2100	171.35	21.40	1907.25	
sotto 18 anni	1900		=	200		2100	171.35	21.40	1907.25	
3^ categoria										
capi famiglia	1725		500	200		2425	197.90	24.75	2202.35	
non cap.fam.sup.21 an;	1725		=	200		1925	157.10	19.65	1748.25	
dai 20-21 anni	1575		=	200		1775	144.85	18.10	1612.05	
dai 19-20 anni	1425		=	200		1625	132.60	16.55	1475.85	
dai 18-19 anni	1300		=	200		1500	122.40	15.30	1362.80	
dai 17-18 anni	1150		=	200		1350	110.15	13.75	1226.10	
dai 16-17 anni	1000		=	200		1200	97.90	12.25	1089.85	
sotto 16 anni	825		=	200		1025	83.65	10.45	930.90	

1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

498

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA UOMINI	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	COMPL. ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZ
1^ categoria									
capi famiglia	4275	2750	200		7225	589.55	73.70	6561.75	
non capi famiglia	4275	2750	200		6775	552.85	69.10	6135.05	
2^ categoria									
cap.fam.super.21 an.	3150	2750	200		6100	497.75	62.20	5540.05	
non cap.fam.sup.21 an.	3150	2300	200		5650	461.05	57.10	5131.85	
non cap.fam.dai 20-21	2375	2300	200		4870	397.40	49.65	4422.95	
non cap.fam.dai 18-20	2375	1800	200		4375	357	44.60	3975.40	
sotto i 18 anni	2375	1300	200		3875	316.20	39.50	3519.30	
3^ categoria									
cap.fam.super.21 an.	2100	2750	200		5050	412.10	51.50	4586.40	
non cap.fam.sup.21	2100	2300	200		4600	375.35	46.90	4177.75	
dai 20-21 anni	1900	2300	200		4400	359.05	44.90	3996.05	
dai 19-20 anni	1725	1800	200		3725	304.05	38	3382.95	
dai 18-19 anni	1525	1800	200		3525	287.65	35.95	3201.40	
dai 17-18 anni	1350	1300	200		2850	232.55	29.05	2589.40	
dai 16-17 anni	1100	1300	200		2600	215.55	26.50	2358.35	
sotto i 16 anni	875	1300	200		2375	193.80	24.20	2157.	

1964

1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

1544

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA DONNE	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	Ritenuta COMPL.	TOTALE NETTO	OSSERVAZ
1ª categoria									
capi famiglia	4275	2500	200		6975	569.15	81.15	6334.70	
non capi famiglia	4275	1650	200		6975	499.80	62.45	5562.75	
2ª categoria									
cap.fam.sup.21 anni	2575	2500	200		5275	430.45	53.80	4790.75	
non cap.fam.sup.21 an.	2575	1650	200		4425	361.10	45.15	4018.75	
dai 20-21 anni	1900	1650	200		3750	306.	38.25	3405.75	
dai 18-20 anni	1900	1500	200		3600	293.75	36.70	3269.55	
sotto 18 anni	1900	1300	200		3400	277.45	34.70	3087.85	
3ª categoria									
cap.fam.sup.21 anni	1725	2500	200		4425	361.10	45.15	4018.75	
non cap.fam.sup.21	1725	1650	200		3575	291.70	36.45	3146.85	
dai 20-21 anni	1575	1650	200		3425	309.50	34.95	3020.55	
dai 19-20 anni	1425	1500	200		3125	255.	31.85	2838.15	
dai 18-19 anni	1300	1500	200		3000	244.80	30.60	2724.60	
dai 17-18 anni	1150	1300	200		2650	216.25	27.05	2406.70	
dai 16-17 anni	1000	1300	200		2500	204	25.50	2270.50	
sotto 16 anni	825	1300	200		2325	289.70	23.95	2011.35	

4963

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA UOMINI	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osserv.
1^ categoria							
capi famiglia	4518.30	6561.75	2057.45	45.5			
non capi famiglia	4064.20	6135.05	2088.85	51.2			
2^ categoria							
cap.fam.sup.21 anni.	3496.60	5540.05	2043.45	58.5			
non cap.fam.sup.21 an.	3042.50	5131.85	2089.35	68.5			
non cap.fam.dai 20-21	2332.65	4422.55	2090.30	88			
dai 18-20 anni	2332.65	3975.50	1638.85	69.2			
sotto i 18 anni	2332.65	3519.30	1186.65	51			
3^ categoria							
cap.fam.sup.21 anni	2542.95	4586.40	2043.45	81			
non cap.fam.sup.21 an.	2088.85	4177.75	2088.90	100.2			
non cap.fam.dai 20-21	1907.25	3995.05	1988.80	104.5			
dai 19-20 anni	1748.25	3382.95	1634.70	93			
dai 18-19 anni	1566.65	3201.40	1634.75	103.5			
dai 17-18 anni	1407.70	2589.40	1181.70	120.			
dai 16-17 anni	1180.40	2358.35	1177.95				
sotto 16 anni	876.35	2157.	1180.65				

4962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3)

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA **DONNE**	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Osserv.
1^ categoria							
capi famiglia	4518.30	6334.70	1816.40	40.2			
non capi famiglia	4064.20	5562.75	1498.55	37.9			
2^ categoria							
cap.fam.super.21 an.	2974.35	4790.75	1816.40	61.5			
non cap.fam.sup.21 an.	2520.25	4018.75	1482.55	58.2			
non cap.fam.dai 20-21	an.1907.25	3405.75	1498.50	79			
dai 18-20 anni	1907.25	3269.55	1362.30	71			
sotto i 18 anni	1907.25	3087.85	1180.60	61.8			
3^ categoria							
capi famigl.sup.21 an.	2202.35	4018.75	1816.40	82.5			
non cap/fam.sup.21 an.	1748.25	3146.85	1398.60	81			
dai 20-21 anni	1612.05	3020.55	1418.50	88			
dai 19-20 anni	1475.85	2838.15	1362.30	91			
dai 18-19 anni	1362.50	2724.60	1362.30	100			
dai 17-18 anni	1226.10	2406.70	1180.60	96			
dai 16-17 anni	1089.85	2270.50	1180.65	108.5			
sotto 16 anni	X 930.90	2011.35	1080.45	116.5			

4961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING INDEMNITY IN RESPECT OF INDUSTRIAL WORKERS AT IVREA (AOSTA PROVINCE). (No. 53)

1. This agreement is similar to that of Torino which has already received your approval.

2. R.I.J.A.C. reccomends approval.

3. I am in favour of approval.

E. Scicluna major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

8.8.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13.8.45

Approved.
(s) W.TURNER COLES
for Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA ZONA DI IVREA (AOSTA)-DECORRENZA 21/6/1945

L'accordo in esame è identico sia nelle norme che nella misura delle indennità a quello stipulato per i lavoratori dell'Industria di Torino, già approvato dall'A.M.G., ed a quello stipulato per la zona di Aosta. Esso è valido per i lavoratori dipendenti da aziende industriali, cantieri dipendenti dalla Camera del Lavoro di Ivrea.

Preso come base i salari dei dipendenti dell'industria metalmeccanica, gli aumenti variano da un minimo del 96% ad un massimo del 147% per gli operai; e da un minimo del 113% ad un massimo del 157% per le donne.

Per gli impiegati gli aumenti variano invece da un minimo del 45.8 % ad un massimo del 120% per gli uomini e da un minimo del 40,2 % ad un massimo del 116.5 % per le donne.

In tal modo i salari massimi raggiungono L. 180.70 giornaliere per gli operai specializzati capo famiglia e L. 142,36 per le donne capo famiglia di 1ª categoria contro rispettivamente a L. 95,25 e L. 66,35 precedenti; - L. 6.561,75 per gli impiegati di 1ª categoria capi famiglia e L. 6.334,70 per le impiegate di 1ª categoria capo famiglia contro L. 4.518.30 per entrambe le categorie godute in precedenza.

Coll'accordo in esame viene abolita l'indennità di guerra e non vengono parificate le donne agli uomini.

1548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Zona (Aosta)
Valle - Macking

V E R B A L E

Tra la rappresentanza degli Industriali Lattieri nelle persone dei Sig. Cara Pietro, Sado Giuseppe, Ruffino Marcello, Pistono Arnaldo, e la Camera del lavoro di Ivrea si conviene di applicare integralmente sempre l'accordo stipulato a Torino, fra quella Camera del lavoro e l'Unione Industriali, e relativi ai salari da applicarsi nei confronti dei lavoratori delle industrie lattiere, in data 17 luglio 1945.

In aggiunta quanto disposto per il computo dell'indennità di contingenza la quale avrà come base 54 ore settimanali lo sarà sulle 60 ore settimanali (ore 10 straordinarie).

Fatto, letto e sottoscritto.

Ivrea 30 agosto 1955

GLI INDUSTRIALI

Sonia Ruffino
Paolo Giuseppe
Pistono

CAMERA DEL LAVORO

1958

VISTO : UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
INDUSTRIALI IN LATERIZI
T O R I N O

CONTRATTO STAGIONALE PER IL CORRENTE ANNO 1945
PER L'INDUSTRIA LATERIZI E MATTONAI

1°) TABELLA PAGA ORARIA BASE MINIMA

UOMINI

a)	Operai qualificati	L.	14,==
	Operai comuni	"	13,==
	Manovali oltre i 18 anni	"	12,==
	" dai 16 ai 18 anni	"	9,==
	" inferiori ai 16 anni	"	7,==

DONNE

b)	Operai addette alle macchine	L.	10,20
	Donne manovali oltre i 18 anni	"	9,50
	" dai 16 ai 18 anni	"	8,==
	" inferiori ai 16 anni	"	6,==

Alle donne che eseguiscono lavori normalmente affidati agli uomini dovranno essere applicate le paghe orarie degli uomini con la riduzione del 20 %.

FOCOLANTI

c) Paga oraria L. 17,==
con diritto alla intera indennità di contingenza.

E' in più dovuta l'indennità di contingenza conteggiata sulle 54 ore settimanali nel periodo stagionale Aprile - Agosto (in misura giornaliera di ore 9 1/2).

2°) LAVORI A COTTIMO

Per il lavoro, se affidato a cottimo, nelle fornaci con lavorazione a macchina, saranno stabilite dalle Commissioni Interne in accordo con la Direzione Lavori, tariffe di cottimo che dovranno consentire una maggiorazione del 15 %.

3°) LAVORO IN FORNACI CON PRODUZIONE A MANO 1957

IMPIGNONATORI E BERTOLLIERI

Rimangono in vigore i contratti stabiliti nelle diverse fornaci; quelle fornaci che ancora non hanno concluso detti contratti prende-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1°) TABELLA PAGA ORARIA BASE MINIMA

UOMINI

a)	Operai qualificati	L.	14,==
	Operai comuni	"	13,==
	Manovali oltre i 18 anni	"	12,==
	" dai 16 ai 18 anni	"	9,==
	" inferiori ai 16 anni	"	7,==

DONNE

b)	Operai addette alle macchine	L.	10,20
	Donne manovali oltre i 18 anni	"	9,50
	" dai 16 ai 18 anni	"	6,==
	" inferiori ai 16 anni	"	6,==

Alle donne che eseguiscono lavori normalmente affidati agli uomini dovranno essere applicate le pagne orarie degli uomini con la riduzione del 20 %.

FOCOLANTI

c) Paga oraria L. 17,==
con diritto alla intera indennità di contingenza.

E' in più dovuta l'indennità di contingenza conteggiata sulle 54 ore settimanali nel periodo stagionale Aprile - Agosto (in misura giornaliera di ore 9 1/2).

2°) LAVORI A COTTIMO

Per il lavoro, se affidato a cottimo, nelle fornaci con lavorazione a macchina, saranno stabilite dalle Commissioni Interne in accordo con la Direzione Lavori, tariffe di cottimo che dovranno consentire una maggiorazione del 15 %.

3°) LAVORO IN FORNACI CON PRODUZIONE A MANO 1957

IMPIGNONATORI E BERTOLLIERI

Rimangono in vigore i contratti stabiliti nelle diverse fornaci; quelle fornaci che ancora non hanno concluso detti contratti prenderanno come base in contratto, fra quelli finora in vigore assicurante il maggior guadagno a parità di condizioni di lavoro, maggiorato della intera indennità di contingenza.

Mattonai per lavori eseguiti con terra scavata, aie in piano, acqua sul posto:

Mattoni	L.	450,==	al	mille
Coppi, Quadri, Paramani, Sagomati	"	1.000,==	"	"
Quadri e Paramani battuti	"	1.100,==	"	"

Per confezione con malta a macchina sarà fatta sui prezzi sopra citati una congrua riduzione da concordarsi tra i datori di lavoro e le Commissioni Interne. In mancanza di accordo fra le due Organizzazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I totali importi di cottimo dello stampaggio a mano con l'aggiunta della indennità di contingenza sono a diminuirsi di L. 40,== per giornata di presenza degli operai produttori.

4°) I materiali piovati o guastati, sull'aia, sono a carico dei datori di lavoro, il 60 % per i mattoni e l'80 % per il materiale fino.
La snervatura della terra in quelle fornaci dove attualmente viene praticata a carico della Ditta rimane inalterata.

5°) Premio di emergenza in misura del 50 % a tutti gli operai ed operaie con carattere stagionale che non erano in forza al 1°/4/945 e che sono stati assunti nel periodo dal 2 Aprile al 20 Maggio compreso, esclusa ogni duplicazione.

6°) Nelle paghe e nei cottimi non sono comprese:
la gratifica natalizia, le ferie, le festività retribuite, gli assegni famigliari, e le indennità stabilite dalle leggi e contratti in vigore.

7°) Le paghe minime della tabella salariale sono garantite settimamalmente in ragione di 48 ore (qualunque sia il guadagno realizzato dal lavoratore per le ore lavorate in quella settimana), anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia ed infortuni sul lavoro, ecc.) nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.
Le Ditte s'impegnano a corrispondere il 25 % dell'indennità di contingenza agli operai sospesi in attesa che la cassa integrazione salari riconosca alla nostra categoria le medesime condizioni delle altre industrie.
Questo accordo avrà valore fin tanto che il trattamento della cassa di integrazione non verrà applicato anche ai lavoratori della nostra industria similmente ai lavoratori delle altre industrie come fissato nel recente accordo di Milano.
Le due organizzazioni si impegnano di promuovere l'accettazione da parte della cassa di integrazione dell'applicazione di tale principio ai lavoratori della nostra categoria.
Con la stessa paga oraria dovranno essere retribuite le ferie, le festività infrasettimanali e la gratifica natalizia.

8°) Tutte le clausole di carattere morale e disciplinare contenute nel contratto 15/5/941, rimangono in vigore.

9°) Il presente contratto avrà applicazione dall'inizione della produzione stagionale per gli stampatori a mano ed a macchina, dal 1° Giugno per gli altri operai, ed al 21 Giugno per l'indennità di contingenza.
Per gli operai lavoranti ad economia, ancora in forza al 1° Giugno,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5°) Premio di [illegible] con carattere stagionale che non erano in forza [illegible] no stati assunti nel periodo dal 2 Aprile al 20 Maggio compreso, esclusa ogni duplicazione.

6°) Nelle paghe e nei cottimi non sono comprese: la gratifica natalizia, le ferie, le festività retribuite, gli assegni famigliari, e le indennità stabilite dalle leggi e contratti in vigore.

7°) Le paghe minime della tabella salariale sono garantite settimamalmente in ragione di 48 ore (qualunque sia il guadagno realizzato dal lavoratore per le ore lavorate in quella settimana), anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia ed infortuni sul lavoro, ecc.) nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.
Le Ditte s'impegnano a corrispondere il 25 % dell'indennità di contingenza agli operai sospesi in attesa che la cassa integrazione salari riconosca alla nostra categoria le medesime condizioni delle altre industrie.
Questo accordo avrà valore fin tanto che il trattamento della cassa di integrazione non verrà applicato anche ai lavoratori della nostra industria similmente ai lavoratori delle altre industrie come fissato nel recente accordo di Milano.
Le due organizzazzioni si impegnano di promuovere l'accettazione da parte della cassa di integrazione dell'applicazione di tale principio ai lavoratori della nostra categoria.
Con la stessa paga oraria dovranno essere retribuite le ferie, le festività infrasettimanali e la gratifica natalizia.

8°) Tutte le clausole di carattere morale e disciplinare contenute nel contratto 15/5/941, rimangono in vigore.

9°) Il presente contratto avrà applicazione dall'inizione della produzione stagionale per gli stampatori a mano ed a macchina, dal 1° Giugno per gli altri operai, ed al 21 Giugno per l'indennità di contingenza.
Per gli operai lavoranti ad economia, ancora in forza al 1° Giugno, verrà corrisposta una maggiorazione sulle tariffe base di cui all'art 1° tale da raggiungere globalmente un aumento del 36 % e questo per il periodo dal 1° al 20 Giugno compreso.
La campagna lavorativa avrà termine non prima del 31 Agosto.

10°) Le eventuali condizioni di fatto anteriori al 31 Maggio migliori dei minimi sopra inilcati rimangono a favore dei lavoratori.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F/to Carmagnola
Selvini

p. L'ASSOC. PROVIN. INDUSTRIALI IN LATERIZI
Ing. Corrado Gay

TORINO, 16 Luglio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR WAGE INCREASE AND CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF EMPLOYEES AND WORKERS DEPENDENT ON TILE-MAKING INDUSTRY IN IVREA - AOSTA. (No. 71).

1. The agreement follows the contract concluded in Torino Province which has been approved by R.I.J.A.C./R.C.

2. One difference is noticeable and this brings the contingency indemnity to a slightly lower level for Ivrea-Aosta.

3. R.I.J.A.C. recommends approval and I am in favour of this recommendation.

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

6.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4955

Approved.

/S/Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

7 / 9 / 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

td/

NOTE E DATI DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE E DI CONTINGENZA PER DIPENDENTI DA INDUSTRIE DEI LATERIZI DI IVREA.

Decorrenza dal 1° Giugno al 31 agosto 1945.

Viene applicato integralmente l'accordo stipulato il 16 luglio u.s. a Torino, già ratificato dal Commissario Regionale per il Piemonte in data 30 agosto u.s.

Unica eccezione viene fatta per il conteggio dell'indennità di contingenza la quale viene pagata non in base a 54 ore settimanali come a Torino ma su 60 ore settimanali.

Tutte le altre clausole e disposizioni rimangono in vigore.

--------=oOo=--------

4954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Aosta - Banche 1-2

Banca Commerciale e Banca Popolare di Novara

Il giorno 13 Luglio 1945 in Aosta fra le Banche rappresentate:
BANCA COMMERCIALE IT IANA dal Sig. Barbero Dr Egidio,
BANCA POPOLARE DI NOVARA dal Sig. Bertola Mario,
e la Camera del Lavoro di Aosta e Provincia rappresentata dal suo segretario Sig. Cordone Emilioassistito dai Sigg. Vezzetti Rag. Vittorio e Degaetano Carmine, si é convenuto quanto segue:

al personale delle suddette Banche verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

PIAZZE CON POPOLAZIONE DA 20.000 A 50.000 ABITANTI

1°) L. 2.400,== a tutto il personale maschile coniugato o vedovo ed al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;

2°) L. 1.600;== al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° ed il 30° anno ed al personale femminile di età compresa fra il 21° e 30° anno;

3°) L. 1.200,== al personale di età compresa fra il 17° e 21° anno;

4°) L. 750,== al personale inferiore ai 17 anni;

5°) L.a) 300,== di maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre
b) 150,== per ogni persona a carico in più delle tre.

PIAZZE CON POPOLAZIONE FINO A 20.00 ABITANTI

1°) L. 2.100,== come sopra
2°) L. 1.400,== " "
3°) L. 1.200;== " "
4°) L. 600,== " "
5°) L. 300,== " "
6°) L. 150,== " "

4953

Si intendono per persone a carico quelle per cui é in atto il beneficio degli assegni famigliari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Gli importi previsti ai punti 1°) 2°) 3°) 4°) verranno conteggiati anche sulla mensilità di gratificazione contrattuale.

Le suddette indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

personale maschile e femminile

2°) L. 1.600;== al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° ed il 30° anno ed al personale femminile di età compresa fra il 21° e 30° anno;

3°) L. 1.200,== al personale di età compresa fra il 17° e 21° anno;

4°) L. 750,== al personale inferiore ai 17 anni;

5°) L.a) 300,== di maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre
b) 150,== per ogni persona a carico in più delle tre.

PIAZZE CON POPOLAZIONE FINO A 20.00 ABITANTI

1°) L. 2.100,== come sopra
2°) L. 1.400,== " "
3°) L. 1.400;== " "
4°) L. 600,== " "
5°) L. 300,== " "
6°) L. 150,== " "

4953

Si intendono per persone a carico quelle per cui é in atto il beneficio degli assegni famigliari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Gli importi previsti ai punti 1°) 2°) 3°) 4°) verranno conteggiati anche sulla mensilità di gratificazione contrattuale.

Le suddette indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non soggetta quindi a contributi.

Essa sarà applicata con decorrenza 1° Gennaio 1945, con facoltà alla Aziende di assorbire tutto quanto é stato concesso ai lavoratori del 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici. L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo contratto generale. di lavoro. Le condizioni per i centri inferiori ai 20/m abitanti non ha valore per la Banca Commerciale Italiana.

p. BANCA COMMERCIALE ITALIANA
firmato (BARBERO Dr. Egidio)

p. BANCA POPOLARE DI NOVARA
firmato (BERTONA Mario)

p. IL SEGRATARIO DELLA CAMERA DEL LAVORO p. LA COMMIS. ESECUTIVA PR

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1558

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR "CONTINGENCY INDEMNITY" IN RESPECT OF EMPLOYEES AND WORKERS WITH (A) "BANCA COMMERCIALE ITALIANA" AND (B) "BANCA POPOLARE DI NOVARA", IN THE PROVINCE OF AOSTA N°67

1. The agreement concedes a high cost of living indemnity within the "ceiling" set by the Italian Government for banking organisations.

2. In the case of the "BancaCommerciale Italiana" this indemnity has already been approved for the whole of Piemonte and therefore no further approval is required .

3. In the case of the "Banca Popolare di Novara" the indemnity is the same as that already approved for the same bank in Vercelli.

4. Your formal approval is requested in order to bring this bank into line with that of Vercelli.

14. 8. 1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved. 1952

ROBERT P. MARSHALL
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ASTA PROVINCE

7 August 1945

PR/AO/ 2509

SUBJECT : Caro Vita Agreements.

TO : Regional Labor Officer, Hqs., Piemonte Region, A.M.G.

1. Enclosed is an agreement entered into between the local branches of two banks, the Banca Commerciale Italiana and the Banca Popolare di Novara and their employees regarding the payment of Caro Vita.

2. The agreement is based upon one entered into by their principal offices in Milano which has been approved by the Allied Military Government there according to the local bank officials.

3. The Provincial Commissioner, the Director of the Provincial Labor Office and the undersigned recommend that favorable consideration be given the agreement by Regional Hqs.

4. There has been considerable delay in transmitting this agreement to you for your approval due to the fact that it miscarried when being transmitted to this office.

5. Could you therefore expedite your consideration of it ?

4951

For the Provincial Commissioner :

EDWARD E.NEVANS Jr.,
1st Lt.C.M.P.
Prov.Labor Liaison Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1560

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
di A O S T A

Aosta 0
all industries

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì dodici del mese di luglio, nella sede dell'Ufficio provinciale del Lavoro di Aosta, presenti :

Ing. Luigi Fresia, Rivolin Umberto, Brunod Francesco, ing. Berzieri, membri del Comitato promotore dell'Unione Industriali;

Pagliano Edoardo, Pepellin Amedeo, Cordone Emilio, Segretari della Camera Confederale del Lavoro di Aosta;

con l'intervento del Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro, Ferretti Tullio,

è stato stipulato il seguente accordo per quanto riguarda la concessione della indennità di emergenza da concedersi ai dipendenti dell'industria per la provincia di Aosta :

1° - A far data dal 25 giugno 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera o mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva presenza lavorativa.- Detta indennità è stabilita nella seguente misura :

a)- uomini capo famiglia con 1 persona a carico :

operai :	giornaliera	L.110	-	oraria L. 13,75
impiegati :	mensili	"2750	-	" " 13,75

b)- donne capi famiglia con 1 persona a carico :

operai :	giornaliera	L.100	-	oraria L. 12,50
impiegati :	mensili	"2500	-	" 12,50

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.14,- giornaliere per gli operai e L.350,= mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima.

operai :	giornaliere	L. 14	-	oraria L. 1,75
impiegati :	mensili	" 350	-	oraria L. 1,75

c)- uomini non capo famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti :

operai :	giornaliere	L. 92	-	oraria L.11,50
impiegati :	mensili	" 2300	-	" " 11,50

d)- uomini non capo famiglia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti :

operai :	giornaliere	L. 72	-	oraria L. 9
impiegati :	mensili	" 1800,=		" " 9

e)- donne non capo famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti :

operai :	giornaliere	L. 66	-	oraria L. 8,25
impiegati :	mensili	" 1650,=		" " 8,25

..//..

1561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

f)- donne non capo famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni :

operai :	giornaliere	L. 60,=	oraria L. 7,50
impiegati :	mensili	"1500,=	" " 7,50

g)- uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni :

operai :	giornaliere	L. 52,=	oraria L. 6,50
impiegati :	mensili	"1300,=	" " 6,50

Per capo famiglia si intende il lavoratore operaio od impiegato, che fruisce di assegni familiari.

Le ore di assenza verranno dedotte in ragione delle quote orarie sopra stabilite.

2°)- A far data dal 25 giugno 1945 l'indennità di guerra è abolita essendo i relativi importi assorbiti dalle nuove indennità di contingenza.

3°)- L'indennità di contingenza di cui al punto 1) sarà corrisposta ai lavoratori addetti a stabilimenti cantieri ecc. siti nel territorio della Valle di Aosta fino al comune di Pont St.Martin compreso.

4°)- L'indennità di contingenza non costituisce parte integrale della retribuzione ad alcun effetto.- Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali.- Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.-

5°)- Sono assorbiti nella nuova indennità di contingenza quelle erogazioni, percentuali ed aumenti, già accordati ed oggetto di contratti in corso di stipulazione dal 1° giugno in poi, escluso però quanto si riferisce a liquidazione di differenze arretrate ed a sistemazioni di paghe esistenti a titolo di perequazioni salariali stipulate e ratificate in sede sindacale.-

6°)- Il recupero di quanto da assorbire ai sensi del precedente articolo, nonchè della somma di L.1000;= e L.600 di cui all'accordo tra l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro in data 6 luglio 1945 avverrà rateatamente in modo da esaurirsi entro il 31 Luglio c.a.- Eventuali situazioni particolari connesse a trattamente in natura contrattuale o di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.

7°)- Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merci e persone, dei trasporti in concessione, l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura, dei ~~xxxxxxxx~~ lavoranti a domicilio e dell'industria dello spettacolo.- Per tali categorie e per tutto l'artigianato in genere verrà trattato a parte.-

8°)- Col 25 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto al disotto di 48 ore settimanali od il cui orario venisse ridotto al disotto di tale limite successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico :

..//..

1562

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a)- per le ore di effettiva prestazione lavorativa : corresponsione del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e dai Decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanati dal Commissariato nazionale del Lavoro e dal Ministero del Lavoro della cosidetta Repubblica sociale italiana e dalla totale indennità di contingenza.

b)- per le ore comprese tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro : corresponsione del 50% della retribuzione globale e del 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa integrazione salari degli operai dell'industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; corresponsione del 25% dell'anzidetta retribuzione globale e del 25% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico dell'azienda.-

Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai lavoranti ad orario ridotto ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende industriali relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione fermo restando, come già stabilito nei decreti sopracitati, che nel caso di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio) non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale nè opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.-

Letto, confermato e sottoscritto :

AOSTA, 12 luglio 1945

In originale firmato :

Luigi Fresia
Berzieri
Rivolin Umberto
Pepellin Amedeo
Emilio Cordone
Edoardo Pagliano

4918

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osse n
Operaio Specializzato										
Capo famiglia	72.40		20	8		100.40	4.10	1.05	95.25	
Non capo famiglia	72.40		=	8		80.40	3.20	0.85	76.35	
Operaio qualificato										
Capo Famiglia	64.80		20	8		92.80	3.70	0.95	88.15	
Non capi famiglia	64.80		=	8		72.80	3.==	0.75	69.05	
Appr.1° Ass.dai 16-18an.	32.80		=	8		40.80	1.70	0.45	38.65	
Appr.1° ass.sotto 16an.	27.20		=	8		35.20	1.45	0.40	33.35	
Manovali Specializzati										
Oltre 18 anni capi fam.	58.==		=	8		86.==	3.50	0.90	81.60	
Oltre 18 an.non capi "	58.==		=	8		66.==	2.70	0.70	62.60	
Non capi fam.dai 18-20	58.==		=	8		66.==	2.70	0.70	62.60	
" " " " 16-18	40.40		=	8		48.40	2.==	0.50	45.90	
Sotto i 16 anni	29.60		=	8		37.60	1.60	0.40	35.60	
Manovali Comuni										
Capi fam.oltre 18 anni	55.20		20	8		83.20	3.30	0.85	79.05	
Non capi fam." 18 "	55.20		=	8		63.20	2.60	0.65	59.95	
dai 18 - 20 anni	55.20		=	8		63.20	2.60	0.65	59.95	
dai 16 - 18 anni	36.==		=	8		44.==	1.80	0.45	41.75	
Sotto i 16 anni	28.==		=	8		36.==	1.45	0.40	34.15	

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1917

1563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	acc.	TOTALE NETTO	Osse
UOMINI										
I° CATEGORIA										
Capo Famiglia		42	20	8		70.==	2.90	0.75	66.35	
Non capo Famiglia		42	"	8		50.==	2.10	0.55	47.35	
2° CATEGORIA										
Oltre 20 an.Capo Famigl.		38	20	8		66.==	2.70	0.70	62.60	
" " "non Capo Famig.		38	"	8		46.==	I.80	0.50	43.70	
Da I8-20 an.Non Capo,Fa i.		38	"	8		46.==	I.80	0.50	43.70	
I6-I8 anni		38	"	8		46.==	I.80	0.50	43.70	
Sotto i I6 anni		26.80	"	8		36.80	I.40	0.40	35.==	
3° CATEGORIA										
Oltre 20 an.Capo Famiglia		34.40	20	8		62.40	2.50	0.65	59.25	
" " "non Capo Famig.		34.40	"	8		42.40	I.95	0.45	40.==	
Da I8-20 an.non Capo Famig.		34.40	"	8		42.40	I.95	0.45	40.==	
" I6-I8 " " " "		34.40	"	8		42.40	I.95	0.45	40.==	
Sotto i I6 anni		26.40	"	8		34.40	I.50	0.35	32.55	

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4916

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I 5 6 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.:	TOTALE NETTO	OSSERV
UOMINI									
Operaio Specializzato									
Capo Famiglia	72.40	IIO	8		I90.40	7.75	I.95	I80.70	
Non capo famiglia	72.40	92	8		I72.40	7.03	I.75	I63.62	
Operaio qualificato									
Capo famiglia	64.80	IIO	8		I82.80	7.45	I.85	I73.50	
Non capo famiglia	64.80	92	8		I64.80	6.90	I.67	I56.23	
Appr. I^ass. dai I6-I8	32.80	52	8		92.80	3.79	0.95	88.05	
" " " sotto I6 an.	27.20	52	8		87.20	3.54	0.90	82.76	
Manovali specializzati									
Oltre I8 an. Capo Famig.	58.==	IIO	8		I76.==	7.I0	I.80	I67.I0	
" " " Non capo fam.	58.==	92	8		I58.==	7.==	I.60	I49.40	
Non capo fam. dai I8-20	58.==	72	8		I38.==	5.30	I.45	I3I.25	
" " " " I6-I8	40.40	52.==	8		I00.10	4.I0	I.05	95.27	
Sotto i I6 anni	29.60	52.==	8		89.60	3.60	0.95	85.05	
Manovali Comuni									
Capo famig. oltre I8an.	55.20	IIO.==	8		I73.20	7.I0	I.75	I64.35	
Non " " " " "	55.20	92.==	8		I55.20	6.90	I.60	I46.60	
Dai I8-20 anni	55.20	72	8		I35.20	5.30	I.45	I28.45	
" I6-I8 anni	36.==	52	8		96.==	3.90	I.==	9I.I0	
Sotto I6 anni	28.==	52	8		88.==	3.60	0.95	83.45	

4915

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA UOMINI	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	OSSERV.
I° CATEGORIA									
Capo famiglia	42	I00	8		I50	6.I0	I.54	I42.36	
Non capo famiglia	42	66	8		II6	4.73	I.20	II0.07	
2° CATEGORIA									
Oltre 20 an.Capo Fam.	38	I00	8		I46	6.==	I.50	I38.50	
" " "Non Cap.Fam.	38	66	8		II2	4.60	I.I5	I06.25	
dai I8-20" " " "	38	60	8		I06	5.08	I.I0	99.82	
dai -I6-I8 anni	38	52	8		98	4.==	I.==	93.==	
Sotto i I° anni	28.80	52	8		88.80	3.80	0.90	84.I0	
3° CATEGORIA									
Oltre 20 an.Capo fam.	34.40	I00	8		I42.40	6.==	I.45	I34.95	
" " "Non capo Fam.	34.40	66	8		I08.40	4.30	I.05	I02.95	
dai I8-20 anni	34.40	60	8		I02.40	4.I0	I.05	97.25	
" I6-I8 anni	34.40	52	8		94.40	3.70	0.95	89.75	
Sotto i I6 anni	26.40	52	8		86.40	3.30	0.90	82.20	

4944

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA **UOMINI**	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Oss.
Operaio Specializzato							
capo famiglia	95.25	180.70	85.45	89.50			
non capo famiglia	76.35	163.62	87.27	114.5			
Operaio qualificato							
Capo famiglia	88.15	I73.50	85.35	96.--			
non capo famiglia	69.05	156.23	87.I8	126.--			
Appr.I^Ass.dai 16-I8a.	38.65	88.05	49.40	127.--			
" " "sotto 16 anni	33.35	82.76	49.41	147.--			
Manovali specializzati							
Oltre 18 an.capo famig.	81.60	167.10	85.50	105.--			
" " "non cap.fam.	62.60	149.40	87.20	139.--			
Non cap.fam.dai 18-20	62.60	131.25	68.65	109.--			
" " " " 16-18	45.90	95.27	49.37	108.--			
sotto i 16 anni	35.60	85.05	49.45	138.--			
Manovali Comuni							
Cap.famig.oltre 18 an.	79.05	164.35	84.70	107.--			
non Cap?fam. " 18 "	59.95	146.60	86.65	145.--			
dai I8-20 anni	59.95	128.45	68.50	114.--			
dai I6-I8 anni	41.75	91.10	49.35	118.--			
sotto i 16 anni	34.15	83.45	49.30	140.50			

4913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Os.
DONNE							
I° CATEGORIA							
Capo famiglia	66.35	142.36	76.01	114.50			
non capo famiglia	47.35	110.07	62.72	132.50			
II° CATEGORIA							
Oltre 20 anni Cap.Fam.	62.60	138.50	75.90	121.==			
" " "non Cap.Fam.	43.70	106.25	62.55	143.==			
dai 18-20 anninon cap.fam.	43.70	99.82	56.12	128.==			
dai 16-18 anni	43.70	93.==	49.30	113.==			
sotto i 16 anni	35.==	84.10	49.10	140.==			
III° CATEGORIA							
Oltre 20 anni Cap.fam.	59.25	134.95	75.70	127.50			
" " " non Cap.Fam.	40.=	102.95	62.95	157.==			
dai I8-20 anni	40.=	97.25	57.25	143.==			
". 16-18 anni	40.==	89.75	49.75	127.==			
sotto 16 anni	32.55	82.20	49.65	153.==			

4942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA UOMINI	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO
1^ categoria									
capi famiglia	4275		500	200		4975	405.95	50.75	4518.30
non capi famiglia	4275		==	200		4475	365.15	45.65	4064.20
2^ categoria									
capi fam.super.21 anni	3150		500	200		3850	314.15	39.25	3496.60
non cap.fam.sup.21 an.	3150		==	200		3850	314.15	39.25	3042.50
non cap.fam.dai 18-21	2375		==	200		2575	216.10	26.25	2332.60
dai 18-20 anni	2375		==	200		2575	216.10	26.25	2332.65
sotto 18 anni	2375		==	200		2575	216.10	26.25	2332.65
3^ categoria									
capi famiglia	2100		500	200		2800	228.50	28.53	2542.95
non cap.famiglia	2100		==	200		2300	187.80	23.45	2088.85
dai 20-21 anni	1900		==	200		2100	171.35	21.40	1907.25
dai 19-20 anni	1725		==	200		1925	157.10	19.63	1748.25
dai 18-19 anni	1525		==	200		1725	140.75	17.60	1566.65
dai 17-18 anni	1530		==	200		1550	126.50	15.80	1407.70
dai 16-17 anni	1100		==	200		1300	106.35	13.25	1180.40
sotto 16 anni	875		==	200		1075	87.70	10.95	976.35

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA DONNE	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute enc. compl.	TOTALE NETTO	Oss
1^ categoria										
capi famiglia	4275		500	200		4975	405.95	50.75	4518.30	
non capi famiglia	4275		=	200		4475	365.15	45.65	4064.20	
2^ categoria										
cap.fam.sup.21 anni	2575		500	200		3275	267.25	33.40	2974.35	
non cap.fam.sup.21 anni	2575		=	200		2775	226.45	28.30	2520.25	
non cap.fam.dai 20-21	1900		=	200		2100	171.35	21.40	1907.25	
non cap.fam.dai 18-20	1900		=	200		2100	171.35	21.40	1907.25	
sotto 18 anni	1900		=	200		2100	171.35	21.40	1907.25	
3^ categoria										
capi famiglia	1725		500	200		2425	197.90	24.75	2202.35	
non cap.fam.sup.21 an.	1725		=	200		1925	157.10	19.65	1748.25	
dai 20-21 anni	1575		=	200		1775	144.85	18.10	1612.05	
dai 19-20 anni	1425		=	200		1625	132.60	16.55	1475.85	
dai 18-19 anni	1300		=	200		1500	122.40	15.30	1362.30	
dai 17-18 anni	1150		=	200		1350	110.15	13.75	1226.10	
dai 16-17 anni	1000		=	200		1200	97.90	12.25	1089.85	
sotto 16 anni	825		=	200		1025	83.65	10.45	930.90	

1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

4940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA UOMINI	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	COMPL.	TOTALE NETTO	OSSE
1ª categoria									
capi famiglia	4275	2750	200		7225	589.55	73.70	6561.75	
non capi famiglia	4275	2750	200		6775	552.85	69.10	6135.05	
2ª categoria									
cap.fam.super.21 anni	3150	2750	200		6100	497.75	62.20	5540.05	
non cap.fam.sup.21 an.	3150	2300	200		5650	461.05	57.10	5131.85	
non cap.fam.dai 20-21	2375	2300	200		4870	397.40	49.65	4422.95	
non cap.fam.dai 18-20	2375	1800	200		4375	357	44.60	3975.40	
sotto i 18 anni	2375	1300	200		3875	316.20	39.50	3519.30	
3ª categoria									
cap.fam.sup.21 ann.	2100	2750	200		5050	412.10	51.50	4586.40	
non cap.fam.sup.21 an.	2100	2300	200		4600	375.35	46.90	4177.75	
dai 20-21 anni	1900	2300	200		4400	359.05	44.90	3998.05	
dai 19-20 anni	1725	1800	200		3725	304.05	38	3382.95	
dai 18-19 anni	1525	1800	200		3525	287.65	35.95	3201.40	
dai 17-18 anni	1350	1300	200		2850	232.55	29.05	2589.40	
dai 16-17 anni	1100	1300	200		2600	215.15	26.50	2358.35	
sotto 16 anni	875	1300	200		2375	193.80	24.20	2157.	

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

1.5.72
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA DONNE	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	COMPL. ecc.	TOTALE NETTO	OSSI
1ª categoria									
capi famiglia	4275	2500	200		6975	569.15	71.15	6334.70	
non capi famiglia	4275	1650	200		6975	499.80	62.45	5562.75	
2ª categorie									
cap.fam.sup.21 anni	2575	2500	200		5275	430.45	53.80	4790.75	
non cap.fam.sup.21 an.	2575	1650	200		4425	361.10	45.15	4018.75	
dai 20-21 anni	1900	1650	200		3750	306.	38.25	3405.75	
dai 18;20 anni	1900	1500	200		3600	293.75	36.70	3269.55	
sotto 18 anni	1900	1300	200		3400	277.45	34.70	3087.85	
3ª categoria									
cap.fam.sup.21 anni	1725	2500	200		4425	361.10	45.15	4018.75	
non cap.fam.sup.21	1725	1650	200		3575	291.70	36.45	3146.85	
dai 20-21 anni	1575	1650	200		3425	369.50	34.95	3020.55	
dai 19-20 anni	1425	1500	200		3125	255.	31.85	2838.15	
dai 18-19 anni	1300	1500	200		3000	244.80	30.60	2724.60	
dai 17-18 anni	1150	1300	200		2650	216.85	27.05	2406.70	
dai 16-17 anni	1000	1300	200		2500	204	25.50	2270.50	
sotto 16 anni	825	1300	200		2325	289.70	23.95	2011.35	

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA UOMINI	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	O
1^ categoria							
capi famiglia	4518.30	6561.75	2057.45	45.8			
non capi famiglia	4064.20	5135.05	2088.85	51.2			
2^ categoria							
cap.fam.super.21 anni	3496.60	5540.05	2043.45	58.5			
non cap.fam.sup.21 an.	3042.50	5131.85	2089.35	68.5			
non cap.fam.dai 20-21 an.	2332.65	4422.95	2090.30	88			
dai 18-20 anni	2332.65	3973.40	1638.85	69.2			
sotto i 18 anni	2332.65	3519.30	1186.65	51			
3^ categoria							
cap.fam.sup.21 anni	2542.95	4586.40	2043.45	81			
non cap.fam.sup.21 an.	2088.85	4177.75	2088.90	100.2			
non cap.Fam.dai 20-21	1907.25	3996.05	1988.80	104.5			
dai 19-20 anni	1748.25	3382.95	1634.70	93			
dai 18-19 anni	1566.65	3201.40	1634.75	103.5			
dai 17-18 anni	1407.70	2589.40	1181.70	84			
dai 16-17 anni	1180.40	2358.35	1177.95	100.5			
sotto 16 anni	876.35	2157	1180.65	120			

4937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA DONNE	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Os
1ª categoria							
capi famiglia	4518.30	6334.70	1816.40	40.2			
non capi famiglia	4064.20	5562.75	1498.55	37.9			
2ª categoria							
cap.fam.Sup.21 an.	2974.35	4790.75	1816.40	61.5			
non cap.fam.sup.21 an.	2520.25	4018.75	1482.55	58.2			
non cap.fam.dai 20-21	1907.25	3405.75	1498.50	79			
dai 18-20 anni	1907.25	3269.55	1362.30	71			
sotto i 18 anni	1907.25	3087.85	1180.60	61.8			
3ª categoria							
cap.fam.sup.21 anni	2202.35	4018.75	1816.40	82.5			
non cap.fam.sup.21 an.	1748.25	3146.85	1398.60	81			
dai 20-21 anni	1512.05	3020.55	1418.50	88			
dai 19-20 anni	1475.85	2838.15	1362.30	93			
dai 18-19 anni	1362.50	2724.60	1362.30	100			
dai 17-18 anni	1226.10	2406.70	1180.60	96			
dai 16-17 anni	1089.85	2270.50	1180.65	108.5			
sotto 16 anni	930.90	2011.35	1080.45	116.5			

4936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1575

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING INDEMNITY IN RESPECT OF INDUSTRIAL WORKERS AT AOSTA (AOSTA PROVINCE). (No. 54)

1. This agreement is similar to that of Torino which has already received your approval.

2. R.I.J.A.C. reccomends approval.

3. I am in favour of approval.

E Scicluna Major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

8.8.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

4933

13.8.45

Approved.
(s)W.TURNER COLES
for Robert P. Marshall
Colonel -F.A.
Regional Commissioner - Piemonte.

1576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA VALLE D'AOSTA - DECORRENZA 25/6/1945

L'accordo in esame è identico sia nelle norme che nella misura delle indennità a quello stipulato per i lavoratori dell'Industria di Torino e già approvato dall'A.M.G.

L'accordo è valevole per la valle di Aosta fino al Comune di Pont St. Martin compreso.

Preso come base i salari dei dipendenti dell'industria metalmeccanica, gli aumenti variano da un minimo del 96% ad un massimo del 147% per gli operai; e da un minimo del 113% ad un massimo del 157% per le donne.

Per gli impiegati gli aumenti variano invece da un minimo del 45.8% ad un massimo del 120% per gli uomini e da un minimo del 40,2% ad un massimo del 116.5% per le donne.

In tal modo i salari massimi raggiungono L. 180.70 giornaliere per gli operai specializzati capo famiglia e L. 142.36 per le donne capo famiglia di I^a^ categoria contro rispettivamente a L. 95,25 e L. 66,35 precedenti; - L. 6.561,75 per gli impiegati di 1^a^ categoria capi famiglia e L. 6.334,70 per le impiegate di 1^a^ categoria capo famiglia contro L. 4.518,30 per entrambe le categorie godute in precedenza.

Coll'accordo in esame viene abolita l'indennità di guerra e non vengono parificate le donne agli uomini.
